Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 30 marzo 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 marzo 2002 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 64

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2001.

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2001.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 – SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.*

1.1. È approvato il modello «Unico 2002 – SC», da presentare nell'anno 2002 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2002 – SC», devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RF, RN, RJ, RG, RH, RI, RY, RQ, RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, RX, nonché il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

c) i quadri costituenti il modello 770/2002 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2001, che è approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2002 – SC» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.finanze.it* e *www.agenziaentrate.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.3;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalità di presentazione è consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato 1* al provvedimento 21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

4. *Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi.*

4.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad eccezione del quadro RX, «Compensazioni – Rimborsi», che è predisposto e deve essere compilato nella sola versione in euro. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire.

4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta «EURO» con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «,00». I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta «LIRE» e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «000». Tali caratteri di stampa non devono essere indicati nel quadro RZ, «Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi», nelle versioni sia in lire che in euro, per il quale restano applicabili le regole di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario. Per il quadro RZ restano invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che può essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa «,00» e «000» indicati nel punto 4.2.

4.5. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli di cui al punto 1.2, possono comunicare i dati relativi all'applicazione dei parametri utilizzando, in luogo dei predetti modelli, un prospetto conforme agli stessi, nel quale devono essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista in ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo. In deroga alla struttura del modello di cui al punto 1.2, la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non debbano essere valorizzati, il codice e la relativa dicitura degli stessi dovrà comunque essere riportata con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, approva il modello di dichiarazione «Unico 2002 – SC», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2002 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001.

Il modello Unico 2002 – SC può essere compilato indifferentemente in lire o in euro, ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro.

Al fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello è stato predisposto in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero.

Nella versione del modello in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Struttura e formato del prospetto per i parametri

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 4.5 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 2.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli in euro, ad eccezione del quadro RX per il quale, in entrambe le versioni dei modelli, sia in euro che in lire, deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore grigio al 20%.

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l’utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in LIRE di colore verde ed in EURO di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta. Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, lire od euro, corrispondente al modello prescelto ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto invece per la sola compilazione in euro per entrambe le versioni del modello; dal 1° gennaio 2002 infatti tutti i versamenti e le compensazioni debbono essere effettuati esclusivamente in euro, così come i rimborsi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23/12/1998 e n. 106/E del 21/12/2001).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo, anche a seguito della definitiva introduzione della nuova valuta euro e del colore (azzurro o verde) comune a tutti i modelli.
In particolare, ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

In luogo dei colori verde, per i modelli in LIRE ed azzurro per i modelli in EURO, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2002 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2002 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2002 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2002 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificate dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998 (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2002 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2002.
Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Tutti modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**www.finanze.it**) e dell'Agenzia delle Entrate (**www.agenziaentrate.it**) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:
- l'IRPEG e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2001 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coinci-

dente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2001).
I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2001, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2001).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.
  In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n.18 del 22 gennaio 2002, relativo all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2002.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

La dichiarazione Mod. UNICO 2002 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:
- **le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;**
- **gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.**

L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, sono altresí obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal citato D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:
- **i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (lire 50 milioni);**
- **i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;**
- **i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.**

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2002 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, anche se tali soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

5.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
- **direttamente;**
- **tramite intermediari abilitati.**

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (INCARICATI ART. 3, COMMA 3, E SOCIETÀ DEL GRUPPO ART. 3, COMMA 2-BIS)

■ **Intermediari abilitati (art. 3, comma 3)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)**

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche

non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere, anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 2001, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
  Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico (Entratel o Internet), è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.
Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ **Responsabilità dell'intermediario abilitato**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 5.164 (lire 10 milioni) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E' prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ **Modalità di abilitazione**

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il PINCODE, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3 Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2002 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

ATTENZIONE: per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 5.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.

5.4 Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:
- **denominazione della società o ente;**
- **codice fiscale della società o ente;**
- **la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2002 SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".**

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.5 Quando si presenta

In base alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, in particolare all'art. 2 di tale regolamento, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono i seguenti:

1. Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via In-

ternet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998);

2. Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi piú rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
Ad esempio, una società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2002.
Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, entro il 31 luglio 2002 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 22.1).
Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2001 – 30/6/2002, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2002) in via telematica entro il 30 aprile 2003 ed effettuare il relativo versamento entro il 31 gennaio 2003.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche.

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22/05/2001).
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1 Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;

2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2002 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
- **società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993;**
- **società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;**
- **imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993.**

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RY, sezione V, del modello UNICO 2002 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2 Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3 Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4 Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).
Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.
Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO **SC** va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, **infatti**, presentate **in ogni caso** congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO **SC** si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, **all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica**, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2 Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri **ed ai modelli** compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2002 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.
La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2001 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2001 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
– barrare la casella corrispondente;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

Correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO SC/2002 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
- nel caso in cui il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

3 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000, (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001), ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

4 dai contribuenti colpiti dalle limitazioni imposte all'attività lavorativa dallo svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova, per i quali il decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai contribuenti colpiti dalla tromba d'aria nella regione Lombardia, in data 7 luglio 2001, per i quali il decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per i quali i decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001) hanno previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dall'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania, per i quali il decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001, per i quali il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria;

9 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4 Dati relativi alla società o ente

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Nel riquadro è stata introdotta la casella che deve essere barrata dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B
Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

2.5 Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
1 dalle società cooperative ONLUS;
2 dalle cooperative sociali.
Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

2.6 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente **ufficio dell'Agenzia delle Entrate.**
Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 (lire 4 milioni) a euro 10.329 (lire 20 milioni). Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500 mila) a euro 2.065 (lire 4 milioni).

2.8 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve riportare:
- **il proprio codice fiscale;**
- **se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;**
- **la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;**
- **apporre la firma.**

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi deve:
- **riportare il proprio codice fiscale;**
- **barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;**
- **apporre la firma.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2.10 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
– apporre la firma.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:
– Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
– Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
– Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
– Legge 23 dicembre 2000, n.388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
– Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
– Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
– Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»;
– Legge 28 dicembre 2001, n.448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)».

3.2 Oneri di utilità sociale

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-nonies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.
Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I – ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:
– le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
– l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
– i soggetti beneficiari.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 1.549,37 (lire 3 milioni), o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.

3. L'art. 94 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
È previsto, inoltre, che il Ministro della sanità individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

4. L'art. 19, comma 1, lett. b), della legge 29 marzo 2001, n. 134 ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 65 del Tuir, per effetto del quale alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

3.3 Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per i soggetti che hanno l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

3.4 Esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

3.5 Modifiche alla disciplina DIT

Per effetto dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, è eliminato il vincolo previsto dagli artt. 1, comma 3, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, in base al quale l'applicazione della DIT non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore, rispettivamente, al 27 e al 20 per cento.
L'ultimo periodo del citato comma 5 prevede una disposizione di salvaguardia secondo cui, ferma restando la soppressione del vincolo delle aliquote medie minime, viene mantenuto il diritto all'utilizzo della quota di reddito agevolato determinata, sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata, dall'applicazione delle aliquote medie del 27 e del 20 per cento.
L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.
L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997.
Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.
In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è prevista l'opzione per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (c.d. "Tremonti bis").
Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, i redditi che beneficiano dell'agevolazione DIT non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito di imposta limitato ai soci in sede di distribuzione di utili di cui all'art. 105, comma 4, del Tuir.

3.6 Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.
Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:
– i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
– i corrispettivi derivanti dalle cessioni.
A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	800.000
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	2.000.000
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 – 200.000)	1.800.000

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

3.7 Società cooperative

L'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, come riformulato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 388 del 2000, prevede che le società cooperative e loro consorzi possono dedurre dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati.
È previsto, inoltre, che le somme relative al ristorno possono essere anche imputate ad incremento delle quote sociali.

3.8 Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999, recante agevolazioni per nuovi investimenti (Legge c.d. "Visco")

Con l'art. 6, comma 24, della legge n. 388 del 2000, l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione per nuovi investimenti, prevista dalla legge n. 133 del 1999, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999 e in quello successivo, è stato esteso per i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir, anche al secondo periodo d'imposta successivo al primo agevolato.
L'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva possono continuare a fruire dei benefici relativi all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999 o, in alternativa, optare per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (c.d."Tremonti-bis"), per gli investimenti realizzati dopo il 30 giugno 2001.
Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, i redditi che beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999 non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito di imposta limitato ai soci in sede di distribuzione di utili di cui all'art. 105, comma 4, del Tuir.

3.9 Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4 , comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

3.10 Avanzi di gestione del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti

Il comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dispone che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.
Per effetto del disposto dell'art. 12 della legge n. 388 del 2000, il predetto trattamento fiscale è esteso anche agli avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) nonché dal Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

3.11 Spese per prestazioni di lavoro

Per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
– per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

3.12 Accantonamenti ai fondi di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del Tuir:
- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultano istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

3.13 Emersione del lavoro irregolare

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 (di entrata in vigore della legge n. 383).
In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sull'incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irpeg del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001 e per i due successivi.

3.14 Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.
Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.
L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG e non vale ai fini IRAP. Poiché

la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.
L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.
Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.
Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.
L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.
In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Il comma 2 estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.
Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.
L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.
Il comma 6 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.
Il comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.
Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcoleranno l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, dovranno rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

3.15 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Spese di pubblicità dei farmaci attraverso convegni e congressi (Art. 2, commi 4 e 5)
A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio–assenso nei casi previsti dalla legge.

Rivalutazione dei beni (Art. 3, commi da 1 a 3)
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.
A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato eseguita.
Pertanto, è da tale esercizio che il valore rivalutato rileva ai fini del calcolo delle maggiori quote di ammortamento, nonché della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza.
Inoltre è previsto che l'imposta sostitutiva applicata incrementa l'importo delle imposte di cui all'art. 105, commi 2 e 3, del Tuir ai fini dell'attribuzione ai soci del credito d'imposta sugli utili distribuiti.

Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (Art. 3, commi da 7 a 10)
Le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In virtù del richiamo contenuto nel comma 8 dell'art. 3 le medesime disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7 dei medesimi beni.
L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Affrancamento dei maggiori valori relativi ai conferimenti neutrali (Art. 3, comma 11)
L'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. da 17 a 20 della legge n. 342 del 2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 12 o del 9 per cento, che va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (Art. 4)
È previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Studi di settore (Art. 9, commi 12 e 13)
Per i periodi d'imposta 2001 e 2002 i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, senza dover pagare sanzioni ed interessi, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o in periodi d'imposta precedenti.

Società sportive professionistiche (Art. 9, comma 21)
Per effetto delle modifiche operate dall'art. 9, comma 21, della legge n. 448 del 2001 all'art. 54 del Tuir, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, le società sportive professionistiche possono procedere alla tassazione per quote costanti, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 54, delle plusvalenze anche se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel **rigo RF1**, **campo1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:
1 inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore
Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
3 esercizio di più attività in luoghi diversi;
4 altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; **SG72A**; **SG72B**; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. **Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;**

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre ve-

rificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69 (lire 100 milioni);
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.
Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. **L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.**

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.
La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
I soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5** si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni **o, per le società sportive professionistiche, non inferiore a un anno** (vedere la voce **"Società sportive professionistiche"** nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa")** ovvero, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF33**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF52**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF53**.

Nello stesso **rigo RF5** va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF6**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF54**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF34** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF55**, va indicato nel **rigo RF6**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF46**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF35** o **nel rigo RF31.**
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero (vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico").
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Pertanto, nei **righi RF9** e **RF36** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Nel **rigo RF10,** vanno indicati, in **colonna 3**, i ricavi complessivamente non annotati nelle scritture contabili.
Se il contribuente intende avvalersi delle sotto indicate disposizioni, i relativi ricavi vanno indicati in **colonna 1**.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
(Vedere in Appendice la voce"Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

In tale rigo vanno altresì compresi i ricavi – ove non siano stati contabilizzati – connessi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tali ricavi vanno evidenziati in colonna 2.

Nei **righi RF11**, **RF12** e **RF13** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.
A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel **rigo RF14**.
Nel **rigo RF15** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi – inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto – eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir e dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995.
Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.
Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 (compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF17** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF38** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo RF18** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lettere c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), c-octies) **(a favore delle società sportive dilettantistiche),** se di importo non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni), **c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37 (lire 3 milioni), c-nonies) e c-undecies)** (vedere la voce **"Oneri di utilità sociale"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa").**
Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo RF21** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte") **e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001** (vedere la voce **"Rivalutazione dei beni"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa").**
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione (vedere la voce **"Disposizioni in materia di autotrasporto"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa"**).

Nel **rigo RF24** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF46 tra le "altre variazioni in diminuzione" (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **righi da RF25 a RF28** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel rigo RF26 va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 71 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"].

Nel **rigo RF29** va indicata **anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001.**

Nel **rigo RF30** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

– il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
– le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
– l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
– l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, del Tuir, come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000);
– l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte").

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF42** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti.

Nel **rigo RF43** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"]. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS74 del quadro RS.

Per i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi non appartenenti all'U.E., che fruiscono della stessa esenzione, si rinvia alla suddetta voce di appendice dove è indicata anche la data di decorrenza.

Nel **rigo RF44** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):
– credito d'imposta sui dividendi;
– credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
– credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF45**, **colonna 2**, va indicato:
– **il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RJ7 e RJ8, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in colonna 1;**
– l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
– l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
– il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
– **la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere la voce "Detassazione degli investimenti ambientali" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF46, colonna 2,** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
– l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
– la **quarta** quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
– gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102;
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4). In tale rigo va compreso il costo del lavoro emerso – ove non sia stato contabilizzato – ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001; detto importo va indicato in **colonna 1**;
– la deduzione forfettaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre **2001** e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione (vedere la voce **"Esercenti impianti di distribuzione del carburante"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa"**). In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
– l'importo forfetario di euro 56,81 (lire 110.000) al giorno, elevate a euro 92,96 (lire 180.000) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");

– gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, **nonché del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti** (vedere la voce **"Avanzi di gestione del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa")** se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
– per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
– per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (vedere la voce **"Società cooperative"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa"**);
– per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

Nel **rigo RF48** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF48** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF49**, va riportato nel **rigo RF50**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF48**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), **c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge)** dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, **rispettivamente,** a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) e a euro **1.549,37** (lire **3 milioni**). Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF48 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF51 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3 Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del **rigo RF56** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n.127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF57**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF58**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF59**, **colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF57 a RF59, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RF60**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.
Nel **rigo RF60**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel **rigo RF60** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF60**, **colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato;
– 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE;
– reddito esente ai fini IRPEG;
– reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF61**.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN6	100
rigo RF61	50
Totale	150
rigo RF60	160
Differenza	–10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

4.4 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

In questo prospetto vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.
Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.
Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:
1) l'imposta calcolata nella misura del **56,25 per cento dei proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001,** che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);

2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

I decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili. **Per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 la predetta percentuale è ridotta al 56,25 per cento.**

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione, anche in acconto, degli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la **casella 5**, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF71 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui ai righi RF70 e RF72.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la **casella 5**.

In particolare, va indicato:

– nel **rigo RF62**, **colonne 3** e **4**, i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF74 del Mod. UNICO 2001);
– **nel rigo RF63**, **colonna 1**, l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF63, colonna 1, del Mod. UNICO 2001, e, **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **quinta** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
– nel **rigo RF64**, **colonna 3**, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
– nel **rigo RF65**, **colonna 3**, le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;
– dal **rigo RF66** al **rigo RF68**, **colonna 1**, le riserve e fondi distribuiti e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.
  Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
– nel **rigo RF69**, **colonna 1**, l'utile distribuito, e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
– nel **rigo RF70**, **colonna 1**, i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 2, comma 10, della legge n. 133 del 1999, D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 164 del 2000 **e art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 2001**), non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato e, **colonna 4**, l'importo, pari al **56,25 per cento di detti proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001** o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio nel quale sono stati imputati i proventi medesimi.
  I redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (25 ottobre 2001) e fruenti delle agevolazioni contenute nel D.Lgs. n. 466 del 1997 e nell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato.
  In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione di imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 448 del 2001, si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento;
– nel **rigo RF71**, **colonna 3**, le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo, assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
  • al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;

- al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del Tuir, nonché al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir. Se il reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in un periodo d'imposta precedente a quello in cui è richiesto il credito per le imposte pagate all'estero, le imposte corrispondenti a detto credito sono portate in diminuzione degli importi di colonna 3 e in aumento degli importi di colonna 4;

– nel **rigo RF71**, **colonna 3**, vanno altresì indicate:

a) da parte dei soggetti che hanno rivalutato i beni dell'impresa ai sensi della legge n. 342 del 2000, la quota dell'imposta sostitutiva riferibile al saldo attivo di rivalutazione ridotto per copertura di perdite d'esercizio (cfr. art. 8 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162);

b) da parte dei soggetti che hanno rivalutato o affrancato fiscalmente i beni dell'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, l'imposta sostitutiva liquidata;

c) da parte dei soggetti destinatari dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'art. 4 del D.Lgs. 18 ottobre 1997, n. 358 - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 - le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 17, comma 1 (per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti) e commi 3 e 4, della legge n. 342 del 2000;

d) da parte dei soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 - le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000;

e) da parte dei soggetti conferenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, le imposte sostitutive applicate dai soggetti conferitari - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 – ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve e fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, di tale legge, si considerano assoggettati ad imposta sostitutiva;

f) le maggiori imposte di cui ai righi RJ25 e RJ35, colonna 2, del quadro RJ, derivanti dalla rideterminazione, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, di tale legge. Pertanto gli importi di colonna 4 vanno ridotti delle imposte corrispondenti al 48,65 per cento del minor reddito agevolato; **in caso di incapienza, si dovrà procedere a ridurre in proporzione l'importo delle imposte di colonna 3**;

– nel **rigo RF72, colonna 1,** le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996 che hanno compensato il reddito dell'esercizio e, **colonna 4**, l'importo delle imposte pari al 36 per cento di tali perdite;

– nel **rigo RF73**, gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;

– **nei righi RF74 e RF75, colonne 3 e 4, gli importi ricevuti o assegnati per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni e scissioni);**

– nel **rigo RF76**, **colonne 3** e **4**, la somma algebrica dei righi da RF62 a RF75.

R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

5.1 IRPEG

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF50 o RF51.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso l'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinunci non va indicato nel rigo RN3.

Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli uti-

li ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.
Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei righi da RN3 a RN5.
Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio **di colonna 1** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF61, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF60, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF61) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel rigo RN7, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad imposta sostitutiva in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (vedere la voce "Emersione del lavoro irregolare" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), pari all'incremento del reddito imponibile dichiarato rispetto a quello del periodo d'imposta precedente e fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento del reddito di colonna 1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1802: "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni". La suddetta imposta sostitutiva non è compensabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN8**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999, di cui al rigo RJ15 e, **colonna 2**, la relativa imposta.
Nel **rigo RN9**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ45 e, **colonna 3**, la relativa imposta.
Nel **rigo RN10**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.
Nel **rigo RN11**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del **36** per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al **18** per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Si abbia ad esempio la seguente situazione:

– Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 36 per cento	2.000
– Reddito complessivo imponibile di cui assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	3.000 900

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al **36** per cento:

$\frac{2.000 \times 900}{3000}$ = 600, riferibile al reddito da assoggettare al **36** per cento.

Pertanto:

– Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 19 per cento	600
– Reddito soggetto al 36 per cento	1.400
– Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel **rigo RN13** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN12:

– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 (lire 100.000) e euro 103.291,38 (lire 200 milioni) mediante versamento bancario o postale;

– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni), effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel **rigo RN14** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN12 e RN13.

Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN17** va indicato l'importo di rigo RN4.

Nel **rigo RN18** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN19** vanno indicati:

– il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996 e 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;

– il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN23** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN24** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN26** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN25, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.
Nel **rigo RN27** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nel **rigo RN28** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN27 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.
Nel **rigo RN29**, **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.
Nel **rigo RN30** o nel **rigo RN31** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da RN25 a RN29.
Con riguardo al **rigo RN31**, le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN16, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN14 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN15. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.
L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo RN32**, **colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN30. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.
L'importo di rigo RN31, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN33**.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 10,33 (lire 20.000).

R6 – QUADRO RJ - REDDITO AGEVOLATO ART. 4 LEGGE 383/2001 ART. 2, COMMI DA 8 A 10, LEGGE 133/1999 D.LGS. N. 466 DEL 1997 RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO (ART. 2, COMMA 11-BIS, LEGGE 133/1999)

6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste **dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Sez. I);**
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste, rispettivamente, dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Sez. II) e dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (Sez. IV); **quest'ultima** sezione **può** essere compilata anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi: in tal caso va barrata l'apposita casella di **"Segnalazione"**;
– dai soggetti che, essendosi avvalsi delle disposizioni di cui al predetto art. 2 nei periodi d'imposta precedenti, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, per effetto del comma 11-bis dello stesso art. 2 e la maggiore imposta dovuta **(Sez. III)**.

Sezione I

I righi da RJ1 a RJ7 devono essere compilati dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione dell'incentivo dell'art. 4, comma 1, di tale legge, per effetto del quale è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.
Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
Il rigo RJ8 va utilizzato dai soggetti che si avvalgono dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, applicabile alle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.
Nella presente sezione vanno indicati:
- **nel rigo RJ1, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;**
- **nei righi da RJ2 a RJ6, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;**
- **nel rigo RJ7, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ1 e la media degli importi indicati nei righi da RJ2 a RJ6 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RF45;**
- **nel rigo RJ8, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni (colonna 1) e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta (colonna 2). L'importo di colonna 1 e 2, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolabile, va indicato nel rigo RF45, unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RJ7.**

Sezione II

La **sezione II** deve essere compilata dai soggetti che**, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001,** si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999, per favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese, **in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 di tale legge. In tal caso non vanno compilati i righi da RJ1 a RJ7 e la colonna 1 del rigo RJ8.**
Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Le disposizioni dell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per i due successivi, prevedono la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo d'imposta e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti ovvero deliberati nel periodo stesso.
Per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001, i soggetti che si avvalgono delle citate disposizioni possono tener conto soltanto degli investimenti realizzati nonché dei conferimenti in denaro o degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti fino alla data del 30 giugno 2001.

Nella presente sezione vanno indicati:

– nel **rigo RJ9,** il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta, **fino alla data del 30 giugno 2001,** per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Non vanno in ogni caso considerati gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.
  Nell'importo di rigo RJ9 va compresa, altresì, l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001;
– nel **rigo RJ10,** l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni **effettuate nel periodo d'imposta, fino alla data del 30 giugno 2001** e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili; **tali ammortamenti vanno ragguagliati al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta fino al 30 giugno 2001;**
– nel **rigo RJ11,** la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ9 e quello di rigo RJ10;
– nel **rigo RJ12,** la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello agevolato accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, **fino alla data del 30 giugno 2001**.
  Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.
  Nell'importo di rigo RJ12 va compresa, altresì, l'eccedenza dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ6 del Mod. UNICO 2001, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001;
– nel **rigo RJ13,** l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dalle attribuzioni a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuate nel periodo d'imposta;
– nel **rigo RJ14,** la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ12 e quello di rigo RJ13;
– nel **rigo RJ15,** il minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ14. Tale ammontare costituisce il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento, da indicare nel rigo RN8 del quadro RN.

6.4 Sezione III

La **sezione III** deve essere compilata dai soggetti che nei periodi d'imposta precedenti si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito di tali periodi assoggettato ad aliquota ridotta.
Essi devono indicare:

– nel rigo RJ16, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO 2000, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quelli di cui al rigo RJ11 del Mod. UNICO 2001;
– nel rigo RJ17, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo di rigo RJ1 del Mod. UNICO 2000 nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
– nel rigo RJ18, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ17. Si fa presente che il costo sostenuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
– nel rigo RJ19, la somma algebrica dei righi da RJ16 a RJ18;
– nel rigo RJ20, l'importo dell'incremento del patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ6 del Mod. UNICO 2000, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RJ15 del Mod. UNICO 2001;
– nel rigo RJ21, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ20;
– nel rigo RJ22, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta raggua-

gliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ21. Si fa presente che l'importo dei conferimenti eseguiti nonché quello degli utili accantonati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
- **nel rigo RJ23, la somma algebrica dei righi da RJ20 a RJ22;**
- **nel rigo RJ24, il minore tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ23;**
- **nel rigo RJ25, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 (ridotto dell'importo di rigo RJ17 del Mod. UNICO 2001) e quello di rigo RJ24 e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta, che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel secondo periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento;**
- nel **rigo RJ26**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO **2001**;
- nel **rigo RJ27**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RJ1 del Mod. UNICO **2001** nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RJ28**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999 **(per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ18)**, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ27. **Si fa presente che il costo sostenuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II**;
- nel **rigo RJ29**, la somma algebrica degli importi dei righi da RJ26 a RJ28;
- nel **rigo RJ30**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ6 del Mod. UNICO **2001**;
- nel **rigo RJ31**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta **(per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ21), fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ30**;
- nel **rigo RJ32**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ31 **(per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ22). Si fa presente che l'importo dei conferimenti eseguiti nonché quello degli utili accantonati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II**;
- nel **rigo RJ33**, la somma algebrica degli importi dei righi da RJ30 a RJ32;
- nel **rigo RJ34**, il minore tra l'importo di rigo RJ29 e quello di rigo RJ33;
- nel **rigo RJ35**, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001 e quello di rigo RJ34 e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento.

Il versamento della maggiore imposta dovuta va effettuato utilizzando il codice tributo 2101: «Maggiore imposta "IRPEG" a seguito di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999».

6.5 Sezione IV

La sezione IV deve essere compilata dai soggetti che**, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001,** si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, **in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge**. **In tal caso non vanno compilati i righi da RJ1 a RJ7 e la colonna 1 del rigo RJ8.**
Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo RJ45 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RN6 (al netto di rigo RN7), aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dell'importo di rigo RJ7 e di colonna 1 del rigo RJ8).
In base al D.Lgs. n. 466 del 1997, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir è assoggettabile ad IRPEG con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre

1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999 e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi.
In base al citato art. 5 della legge n. 383 del 2001, tali soggetti possono tuttavia continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento all'incremento patrimoniale realizzato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1996 e fino alla data del 30 giugno 2001, compresa la riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge n. 342 del 2000, se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001, ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi a tale data.
Per effetto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. Tale riduzione non si applica, per effetto del comma 1-bis, nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a euro 258.228.449,54 (lire 500 miliardi).

Nella presente sezione vanno indicati:
- nel **rigo RJ36,** la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996. **In dipendenza dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001, rilevano esclusivamente gli incrementi patrimoniali realizzati fino alla data del 30 giugno 2001. I conferimenti effettuati nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, fino al 30 giugno 2001, vanno ragguagliati al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta fino alla predetta data.**
  Per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997.
  Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:
  - la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
  - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999, 5 ottobre 2000 e 14 dicembre 2000, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
  - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- nel **rigo RJ37,** l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ38, colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo RJ36 e quello di rigo RJ37 e, in colonna 2, detta differenza aumentata, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, **del 40 per cento.** Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ39,** l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ40,** il minore tra l'importo di rigo RJ38, colonna 2, e quello di rigo RJ39;
- nel **rigo RJ41**:
  - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
  - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ42:**
  - l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, **risultanti alla data del 30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996**, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data**. L'indicazione di tale dato non riguarda le banche e le imprese di assicurazione;

• l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, **risultanti alla data del 30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, **tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data**;

– nel **rigo RJ43**, **colonna 1**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ40 e la somma degli importi dei righi RJ41 e RJ42; nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata in colonna 1.
Qualora l'importo di rigo RJ43, colonna 2, sia superiore alla differenza tra il reddito imponibile di rigo RN6 e la somma degli importi dei righi RN7 e RN8 (di seguito RN6 – RN7 – RN8), il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel rigo RJ45, corrisponde alla differenza (RN6 – RN7 – RN8).
Qualora l'importo di rigo RJ43, colonna 2, sia inferiore alla **differenza (RN6 – RN7 – RN8)**, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (righi da RJ30 a RJ33 del Mod. UNICO 2001), indicando nel rigo RJ44 l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della **differenza (RN6 – RN7 – RN8)**, ridotta dell'importo di rigo RJ43, colonna 2. In tal caso nel rigo RJ45 va indicata la somma dei righi RJ43, colonna 2, e RJ44;
– nel **rigo RJ46**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ43 e la **differenza (RN6 – RN7 – RN8)**;
– nei **righi** da **RJ47** a **RJ50**, l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ44.

R7 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

7.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva **del 25 per cento** dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Relativamente ai fondi già istituiti alla data del 25 settembre 2001 per i quali le società di gestione del risparmio hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto, l'imposta sostitutiva del 25 per cento è dovuta fino al 25 settembre 2001.
Qualora il fondo sia soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, commisurata al valore del patrimonio netto, disciplinata dall'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 dovrà essere altresì compilata la sezione II del presente quadro.
Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.
L'imposta sostitutiva **di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86** è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.
Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. **Qualora sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le perdite relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 2000 sono computabili soltanto in diminuzione dei redditi relativi al 2001. Le eventuali eccedenze non potranno essere computate in diminuzione.**
Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche **dovuta dalla società di gestione del risparmio**.
Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

7.2 Sezione I Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.
La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG19, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RG36, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RG37.
Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
Nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le quote di plusvalenza o di sopravvenienza che, ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 55, comma 3, lett. b) del TUIR non hanno concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi concorrono a formare il reddito per il periodo d'imposta 2001.
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Pertanto, nei **righi RG6** e **RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è con-

cluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Nel **rigo RG7** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.
Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.
Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.
Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.
Nei **righi RG13** e **RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.
Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.
Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

7.3 Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.
Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.
Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG27 a RG29.
Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei righi RG29 e RG30.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.
La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).
Nei **righi** da **RG40** a **RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30. **Si ricorda che nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le perdite relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 2000 sono computabili soltanto in diminuzione dei redditi relativi al 2001. Le eventuali eccedenze non possono essere computate in diminuzione.**

7.4 Sezione II Determinazione del reddito ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351

La presente sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare, soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6 del **D.L. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.**
L'imposta sostitutiva si applica in ogni caso ai fondi comuni istituti ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994. Per quanto riguarda, invece, i fondi istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'imposta sostitutiva si applica a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.

L'imposta sostitutiva è altresì dovuta, nei limiti e alle condizioni sopra precisate, dai fondi già istituiti alla data del 26 settembre 2001, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del predetto decreto.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'1 per cento del valore netto contabile del fondo, che deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Ai fini del calcolo della media occorre tenere conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Per la determinazione del valore del patrimonio netto non deve essere considerato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 351 del 2001 dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo (calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici) riferito al periodo intercorrente tra il 26 settembre 2001 ed il 31 dicembre 2001.
Il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'1%, come sopra determinata, è effettuato entro il 20 febbraio 2002, con il codice tributo "1806".
In corrispondenza dei relativi campi, indicare:
- **nel campo 1, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;**
- **nel campo 2, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo;**
- **nel campo 3, il patrimonio netto del fondo calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici;**
- **nel campo 4, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta.**

R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

8.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno **2001** hanno applicato l'imposta sostitutiva **del 12,50 per cento** sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo **mobiliari** di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 **nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505**:
1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.
Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.
I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.
Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva **del 12,50 per cento** sul risultato della gestione. **Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti righi. Pertanto il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo.**

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascun fondo che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 **(o 27)** per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accreditamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accreditamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
  - **A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - **B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
  - **C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - **D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - **E per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;**
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 **(o 27)** per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che, nello stesso periodo d'imposta, hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente desunto dal **campo 19 del quadro RH del modello UNICO 2001;**
- nel **campo 14, l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti nel 2001 ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;**

– nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e **14**; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. **A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
– nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta;
– nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società;
– nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 16 e quello indicato nel campo 17. Nel caso in cui la società di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del precedente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:
- **nel rigo RH9 i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:**
  – nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
  – nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
  – nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
  – nel **campo 4, il totale degli importi indicati nei campi 14;**
  – nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
  – nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
  – nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
  – nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
- **nel rigo RH10 i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH9 per i corrispondenti campi.**

R9 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993

9.1 Generalità

La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dei fondi pensione è stata radicalmente modificata, rispetto al quadro RI del Mod. UNICO "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" 2001, in considerazione delle innovazioni apportate dai decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168 al regime tributario dei fondi pensione disciplinato dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dell'introduzione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124.
La Sez. I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:
– dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
– società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art.13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RY, Sez. V, del Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati 2002.

La dichiarazione dei fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

9.2 Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

A) fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;

B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;

C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;

D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;

E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;

F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:
– il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
– e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.
I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.
Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Per ciascun iscritto, tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno – ovvero alla data di accesso alla prestazione – diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:
- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel **campo 17** – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.
Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.
Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **righi da RI2 a RI14**, va indicato:
- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;

– nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
– nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
– nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
– nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono riportare l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e quelli indicati nella lett. F) le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere assunto al netto dell'importo di campo 9;
– nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2002 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
– nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza dell'importo di campo 10, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
– nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
– nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
– nel **campo 15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione (rigo RI9 del Mod. UNICO 2001 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati");
– nel **campo 16**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13 e 14 e quelli riportati nei campi 7, 12 e 15. La differenza tra i predetti importi, se negativa, può essere utilizzata in compensazione nel quadro RX;
– nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
– nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato alla linea di investimento che ha conseguito un risultato negativo, utilizzando le imposte sostitutive sul risultato della gestione dovute da altre linee di investimento;
– nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18.

9.3 Sezione II

La sezione II va utilizzata per dichiarare l'imposta sostitutiva da parte delle imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art.13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.
Per ciascun iscritto, tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno – ovvero alla data di accesso alla prestazione – diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).
Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).
Il risultato negativo di ciascun assicurato è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

In corrispondenza di ciascun campo dei righi RI5 e RI6 va indicato:
– nel **campo 1**, la denominazione del contratto di assicurazione;
– nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno;
– nel **campo 3**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
– nel **campo 4**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 o al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 2.

R10 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA - RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

10.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. I, II e III);
– dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni della legge 21 novembre 2000, n. 342, per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162 (Sez. I, II e III);
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 (Sez. IV, V e VI);
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge n. 448 (Sez. VII);
– dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 (Sez. VIII).

10.2 Sezione I e II

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre **2000**.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data **del 1° gennaio 2002.**
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ..
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione o di affrancamento si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere **dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite.**
Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 (per il quale il termine di approvazione sca-

deva successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000), entro la data di pubblicazione del predetto D.M. (8 maggio 2001) e che non si sono avvalsi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio, possono eseguire la rivalutazione disciplinata dagli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342 nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999.
L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione o l'affrancamento sono eseguiti; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726.

Nella Sezione I vanno indicati:
– nel **rigo RY1**, **colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2;**
– nel **rigo RY2**, **colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2;**
– nel **rigo RY3**, **colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2.**
Nella sezione II vanno indicati:
– nel rigo RY4, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2;
– nel rigo RY5, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2;
– nel rigo RY6, colonna 2, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2.
Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY8 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

10.3 Sezione IV e V

Per effetto dell'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni previste dagli artt. da 17 a 20 della legge n. 342, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Pertanto, in base agli artt. 17 e 19 della legge n. 342, è possibile affrancare tutti i maggiori valori riguardanti i beni ricevuti per effetto di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 e ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 358 del 1997. Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del **12** o del **9** per cento e va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.
Si fa presente che dovrà essere compilato un quadro per ciascun conferimento.
Se è stata applicata l'imposta sostitutiva nella misura del **12** per cento, la stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto conferitario alla quale si riferiscono i maggiori valori affrancati. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.
Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 342, sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente, secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Inoltre, in base all'art. 18 della legge n. 342 del 2000, nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del **12** per cento. **Tale disposizione è applicata anche nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997.**
La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute e le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.
Nell'ipotesi in cui la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 in misura pari al 14 per cento, si sia fusa con la società conferente, la società risultante dalla fusione può applicare, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 342, l'imposta sostitutiva nella misura del **12** per cento sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve e fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito con le medesime modalità previste per l'affrancamento dei maggiori valori effettuato dai soggetti conferitari.

I soggetti che compilano la Sezione IV devono indicare:
– nel **rigo RY9**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori delle partecipazioni o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, quello delle riserve o fondi e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al **12** per cento dell'ammontare di colonna 1;
– nel **rigo RY10**, il 20 per cento dell'importo di rigo RY9, colonna 2, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

I soggetti che compilano la Sezione V devono indicare:
– nel **rigo RY11**, l'ammontare dei maggiori valori che risultano iscritti sui beni;
– nel **rigo RY12**, l'ammontare dei minori valori che risultano iscritti sui beni;
– nel **rigo RY13**, l'ammontare delle maggiori passività e/o dei fondi per rischi e oneri;
– nel **rigo RY14**, **colonna 1**, la somma algebrica dei righi da RY11 a RY13 e, **colonna 3**, il 12 o il 9 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY15**, il 20 per cento dell'importo di rigo RY14, colonna 3, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

10.4 Sezione VI

La sezione VI deve essere compilata nel caso in cui l'importo indicato nel rigo RY14, colonna 1, sia stato assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del **12 per cento**.
In tal caso nei **righi da RY16 a RY18** va indicato il codice fiscale del soggetto conferente e, qualora le azioni rivenienti dai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima società.

10.5 Sezione VII

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il codice tributo 1807: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta. Art. 4 della legge n. 448/2001".
L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:
– nei righi RY19 e RY20, colonna 1, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva, colonna 2, l'utilizzo degli stessi e, colonna 3, l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
– nel rigo RY21, colonna 3, il totale degli importi dei righi RY19 e RY20 e, colonna 4, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
– nel rigo RY22, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY21, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

10.6 Sezione VIII

La presente Sezione va compilata dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2002.
Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
Le società che si avvalgono della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:
– nel rigo RY23, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel rigo RY24, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel rigo RY25, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel rigo RY26, colonna 1, la somma degli importi dei righi da RY23 a RY25 e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel rigo RY27 colonna 1, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel rigo RY28, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
– nel rigo RY29, la somma degli importi dei righi da RY26 a RY28.

R11 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

11.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.
Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Sezione I - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)
Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.
Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.
Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.
Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:
– i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
– le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
– l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.
Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei righi da RQ9 a RQ11.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".
Sezione II - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui maggiori valori derivanti da conferimenti o cessioni a CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000)
Nel **rigo RQ13** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto ricevuto ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).
Nel **rigo RQ14** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.
Nel **rigo RQ15** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ13 e RQ14.
Nel **rigo RQ16** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:
– i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ17**;

– le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ18**;
– l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ19**.
Nel **rigo RQ20** va riportata la differenza tra il rigo RQ16 e la somma dei righi da RQ17 a RQ19.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 – "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

12.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne ed alle società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31.12.2000, nonché ai datori di lavoro che, a decorrere dal mese di ottobre 2000, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle società e agli enti che hanno incrementato la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano il primo contratto professionistico nei confronti di giovani calciatori di età compresa tra i14 e19 anni, ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 109 della legge n. 388 del 2000;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato, ai sensi dell'art. 133 della legge n. 388 del 2000;.
- ai gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa o energia geotermica;
- alle imprese editoriali che effettuano particolari investimenti;

- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio);
- alle imprese operanti nel settore della pesca;
- alle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta;
- agli istituti di cultura stranieri ed emanazioni dirette di università estere per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
– il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di pù recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazione nel Mod. F24.

Redazione del quadro in lire o in euro

Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato, ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.

12.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale é concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3** e **4,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2001;
– nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
– nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6**,distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU8**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
– nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

– nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU14**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331 del 1993 - art.1 D.L. n. 265 del 2000 - art. 23 L. n. 388 del 2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonchè di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.
Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.
Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.
I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU.
Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonchè per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; **peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.**
Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.
Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione, presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
– nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
– nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.4 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 del-

la Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
– nel **rigo RU23**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.5 Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'e-

ventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)").
Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU25**, **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31, 1, 2 e 3, del Mod UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU27**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU28**, **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU29**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU30**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU31**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU31**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU31**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

12.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)").
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32**, **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dal rigo RU38, colonne 1, 2 e 3, del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34**, **colonne 1, 2, 3** e **4** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1, 2** e **3** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 3** la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 4** la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

12.7 Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge n. 215 del 1992)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)").
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con la modalità del credito d'imposta.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU39**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU45, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU40**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU43**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU44**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU44**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU44**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU40, RU41, RU42 e RU43, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.8 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro (art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.
Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.
Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Riporto del credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000
L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000
Il comma 10 del citato art. 7 ha modificato la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:
– delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
– sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
– allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
– ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46

utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

– nel **rigo RU47**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei righi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata.

12.9 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997; art. 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997; art. 22 della legge n. 266 del 1997; art. 6 della legge n. 140 del 1999; art. 54, comma 4, della legge n. 488 del 1999; art. 145, comma 6, della legge n. 388 del 2000)

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguitesi nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perchè non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.
Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti hanno riguardato, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti, le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997**.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU53 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.10 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. **Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.**
Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97**.
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU57 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU55**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di ver-

samento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.11 Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 388 del 2000)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997**.
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU61 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU59**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU59**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.12 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275, sopra citato.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU65 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.13 Metanizzazione della Sardegna (legge n. 73 del 1998)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Co-

munità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. **Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.**
La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998**.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU71 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
– nel **rigo RU67**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU65 e RU66 e la somma degli importi indicati nel rigo RU67, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU67 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.14 Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
– effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
– documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
– annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tri-**

buto da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2001;
– nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU71, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2001;
– nel **rigo RU71, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU69 e RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.15 Credito d'imposta per compensi in natura (art. 6 della legge n. 488 del 1999)

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000**. Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU82 del Mod. UNICO RU/2001;
– nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU75**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.16 Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

Al fine di consentire il potenziamento dell'attività sportiva e, in particolare per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ("giovani di serie"), limite prorogabile a ventidue anni nei riguardi di giovani di serie con i quali sia stato stipulato o si stipuli il primo contratto professionistico, è riconosciuto, nell'anno 2001, un credito d'imposta alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità.
L'agevolazione è stata introdotta con l'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di lire 10 milioni per dipendente.
Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione.
Il beneficio in questione si applica dall'anno 2001
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU78**, la differenza fra l'importo di rigo RU76 e l'importo indicato nel rigo RU77, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.17 Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, legge n. 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:
– riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
– raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
– minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
– riduzione del consumo della risorsa idrica;
– minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
– innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
– azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
– promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;
– attività agricole multifunzionali e di forestazione;
– miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
– promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
– **piani di sostenibilità in aree territoriali di interesse relazionale fra i settori economico, sociale e ambientale.**

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU79 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU81**, la differenza fra l'importo di rigo RU79 e l'importo indicato nel rigo RU80, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.18 Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, legge n. 388 del 2000)

1) GENERALITÀ

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
L'agevolazione fiscale è stata approvata dalla Commissione europea con nota n. 286841 del 13 marzo 2001; tale autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti.
L'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso l'agevolazione in questione alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 1 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228 (recante la nuova definizione civilistica d'imprenditore agricolo), che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999; detta estensione è condizionata all'emanazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di definizione delle tipologie di investimento per le imprese agricole e di prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del DLgs 18 maggio 2001, n. 228.
Sono escluse dall'agevolazione in questione, oltre ai già menzionati enti non commerciali, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001.
Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche –

quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico – nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per specifici ragguagli si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.
In particolare, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è consentito il cumulo dell'incentivo in questione con la detassazione ex articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".
Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 – Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale , volto anche a riscontrare, in particolare, il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.
Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, nonché l'avviamento e, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 8, sono esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio " di cui alla tabella approvata con D.M. Finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento; si precisa al riguardo che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame; con riguardo, infine, al settore dei trasporti sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi.
Gli investimenti agevolabili devono possedere il requisito della novità del bene restando esclusi, pertanto, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati; per precisazioni al riguardo vedere il paragrafo 6.3 della citata circolare n. 41 del 2001.

2) L'investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione innanzi menzionati, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.
Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

3) Determinazione dell'investimento netto

L'ammontare dell'investimento netto è determinato secondo il seguente schema.
<u>Investimento netto</u>
a) costo complessivo dei nuovi investimenti;
b) meno costo non ammortizzato dei beni ceduti;
c) meno costo non ammortizzato dei beni dismessi;
d) meno ammortamenti (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione).

Il costo complessivo dei nuovi investimenti (punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.
Il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi (punti b e c) è riferito, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili.
Gli ammortamenti (punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.
Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale spettante secondo:

a) la tabella delle misure in vigore per le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea, di seguito riportata, da cui è possibile individuare il limite di fruibilità del credito d'imposta in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Regione	Percentuale base	Maggiorazione Piccole e Medie Imprese	Totale PMI	Totale altre imprese
CALABRIA	50%	15%	65%	50%
CAMPANIA	35%	15%	50%	35%
BASILICATA	35%	15%	50%	35%
PUGLIA	35%	15%	50%	35%
SICILIA	35%	15%	50%	35%
SARDEGNA	35%	15%	50%	35%

b) la tabella delle misure in vigore per le aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

L'elenco complessivo delle aree ammesse alla deroga in esame è ricavabile dagli allegati alla citata disposizione:
Allegato A, contenente l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
Allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
Allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (consultabile in allegato A/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata);
Allegato B/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente (consultabile in allegato B/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata, tenendo conto della rettifica alla stessa apportata con circolare n. 42 del 26 aprile 2001).

4) La determinazione per stima e quella su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazione di opere e acquisizione di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.
In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni

e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

5) La rideterminazione del credito d'imposta (le clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.
Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto.
In particolare:

a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato; qualora, invece, il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

6) Il recupero del credito d'imposta non spettante

Il minor credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

7) Prospetto di calcolo per la compilazione dei righi da RU82 a RU85

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU82 a RU85, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Schema di calcolo del credito d'imposta aree svantaggiate

Codice fiscale | Struttura produttiva n. | Periodo d'imposta

Sezione	Rigo	Descrizione			
Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa		**Ubicazione struttura produttiva**	**Percentuale base spettante**	**Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)**	**Percentuale complessiva**
	SV1	1	2	3	4
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito	**SV2**	**Investimento lordo**			1
	SV3	**Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi**			
	SV4	**Ammortamenti complessivi**			
	SV5	**Ammortamenti che non rilevano** (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)			
	SV6	**Abbattimento (SV3+SV4-SV5)**			
	SV7	**Investimento netto (SV2-SV6)**			
	SV8	**Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)**			
	SV9	**Diminuzione per rideterminazione struttura produttiva**	**Costo dei beni** 1	**Credito relativo** 2	
Sezione III Determinazione ed utilizzo del credito complessivo	**SV10**	**Credito residuo del periodo precedente**			
	SV11	**Credito complessivo maturato nel periodo**			
	SV12	**Diminuzione complessiva per rideterminazione**			
	SV13	**Credito utilizzato in compensazione nel periodo**			
	SV14	**Credito da riportare nel periodo successivo**			
	SV15	**Eccedenza da versare**			
Sezione IV Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza		**Importo utilizzato indebitamente**	**% sul totale**	**Giorni valuta**	**Importo interessi**
	SV16				
	SV17				
	SV18				
	SV19				
	SV20				

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – Va indicato:
- nel **rigo SV1**, **colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1**, **colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1**, **colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa, desumibile dalle tabelle sopra riportate al punto 3;
- nel **rigo SV1**, **colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:
- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati, costituente l'investimento lordo da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU83**, **colonna 1**;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi appartenenti alle categorie di beni agevolabili;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei righi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU83**, **colonna 2**;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;

– nel **rigo SV9**, l'importo del credito, maturato precedentemente e da rifondere per effetto della rideterminazione qualora i beni oggetto dell'investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; a colonna 1 va indicato il costo dei beni e a colonna 2 l'importo del relativo credito.

Sezione III – Determinazione ed utilizzo del credito complessivo - va indicato:
– nel **rigo SV10**, l'importo del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU91 del mod. UNICO/RU/2001; tale importo va trascritto nel **rigo RU82**;
– nel **rigo SV11** la somma degli importi di cui ai righi SV8 di tutti i prospetti di calcolo che costituisce il credito totale maturato, complessivamente per tutte le strutture produttive, da riportare nel **rigo RU83**, **colonna 3**;
– nel **rigo SV12**, l'ammontare del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione calcolata sulle singole unità produttive, ottenuto sommando l'importo di rigo SV9 di tutti i prospetti di calcolo utilizzati; tale importo va trascritto nel **rigo RU84**, **colonna 1**;
– nel **rigo SV13**, il credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed indicato nella colonna a credito del mod. F24 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di chiusura del periodo d'imposta; tale importo va trascritto al **rigo RU84**, **colonna 2**. L'utilizzo effettuato nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo d'imposta e la data di presentazione della presente dichiarazione, sia a scomputo del residuo, sia relativo al credito presuntivo per nuovi investimenti, andrà a confluire negli utilizzi del periodo d'imposta successivo da indicare nella prossima dichiarazione;
– nel **rigo SV14**, va riportata la differenza positiva tra la somma degli importi del credito residuo e maturato di cui ai righi SV10 e SV11 e la somma degli importi della diminuzione per rideterminazione e utilizzo in compensazione di cui ai righi SV12 e SV13; tale residuo va trascritto al **rigo RU85**, **colonna 3** e potrà essere utilizzato per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo SV15**, va riportata l'eventuale differenza negativa tra la somma degli importi del credito residuo e maturato di cui ai righi SV10 e SV11 e la somma degli importi della diminuzione per rideterminazione e utilizzo in compensazione di cui ai righi SV12 e SV13; tale importo va trascritto al **rigo RU85**, **colonna 1**. L'utilizzo oltre la capienza, determinato da un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, o conseguente alla rideterminazione del credito maturato precedentemente, deve essere rifuso all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della circolare n. 41 del 18.4.2001 secondo lo schema di cui alla sezione successiva. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Sezione IV – Calcolo degli interessi
Nei righi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'importo complessivo degli interessi va riportato al **rigo RU85**, **colonna 2**.

12.19 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto (art. 133, legge n. 388 del 2000)

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.
Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.
L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della regione in corso di definizione.
La norma in questione, pur essendo in vigore a decorrere dall'anno 2001, non essendosi ancora perfezionate le disposizioni attuative, con riferimento alla presente dichiarazione, potrà eventualmente interessare i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della norma stessa.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU88**, la differenza fra l'importo di rigo RU86 e l'importo indicato nel rigo RU87, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.20 Teleriscaldameto alimentato con biomassa ed energia geotermica

(art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge n. 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.
Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.
Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.
La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452).
Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.
Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).**
L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.
Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU97 del Mod. UNICO RU/2001, al netto dell'eventuale importo richiesto a rimborso secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 31 ottobre 2001;
– nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU89 e RU90 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU92, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU89 e RU90 e l'importo indicato nel rigo RU91, richiesto a rimborso;
– nel **rigo RU92, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU89 e RU90 e l'importo indicato nel rigo RU91, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.21 Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 della legge n. 62 del 2001)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
Le modalità di attuazione del beneficio saranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.
Si evidenzia che, in ogni caso, il suddetto credito d'imposta è concesso a richiesta degli operatori interessati e resta subordinato all'emanazione del citato D.P.C.M., che disciplinerà anche le modalità della richiesta stessa.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU93**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU94**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU95**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU94 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU96**, la differenza fra l'importo di rigo RU94 e l'importo indicato nel rigo RU95, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

12.22 Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (art. 8 della legge n. 448 del 1998 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.
Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:
a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).
La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di lire 33, 26 al litro, pari ad euro 0,017177.
Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 .**
Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.
Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 3 del DPR 9 giugno 2000, n. 277; le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000;
– nel **rigo RU99**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU97 e l'importo di rigo RU98 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

12.23 Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune

(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.
L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in lire 112.000, pari a euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.
Con l'art. 5 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, la riduzione, nella misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001, è stata estesa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002. La stessa misura è soggetta a rideterminazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2002.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:
a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. n. 422 del 1997;
d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.
I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00" ; 6736 - "Credito d'imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000;
– nel **rigo RU102**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU100 e l'importo di rigo RU101 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

12.24 Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca (art. 4, comma 5, D.L. n. 265 del 2000)

L'art. 4, comma 5, del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L.23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, ha istituito, limitatamente all'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.
Detta misura di accompagnamento può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta ed è determinata in misura forfettaria rapportata alla potenza motrice espressa in Kw delle imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca.
Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, dovranno essere stabilite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e le modalità di concessione della stessa.
La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU103**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU104**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU103 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU105**, la differenza tra l'importo di rigo RU103 e l'importo indicato nel rigo RU104 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

12.25 Incentivo agli investimenti delle imprese marittime (artt. 1 e 2 della legge n. 88 del 2001)

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 prevede delle misure di carattere straordinario e transitorio dirette ad incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, nonché finalizzato alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e, compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.
Le disposizioni agevolative si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'art. 143 del codice della navigazione, inclusi i gruppi europei di interesse economico (GEIE), sempreché gli investimenti riguardino lavori, eseguiti da imprese di cui all'art. 19, comma 1 lett. a) e b) della legge 14 giugno 1989, n. 234 (albo speciale delle imprese di costruzione o di riparazione navale), o da cantieri dell'Unione europea, relativi alle unità navali di cui all'art. 2 della legge 28 dicem-

bre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
Ai predetti soggetti (aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione) è riconosciuto, con riferimento agli investimenti sopra menzionati, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità navali sopra citate.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno emanate disposizioni di attuazione per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta. Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU106**, l'ammontare del credito maturato che va determinato in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate fino al termine di presentazione della dichiarazione, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, entro i limiti fissati dal decreto di concessione del Ministero concedente l'agevolazione;
– nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU106 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU108**, la differenza tra l'importo di rigo RU106 e l'importo indicato nel rigo RU107 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

12.26 Credito d'imposta per la realizzazione di inziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 della legge n. 448 del 2001)

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37 prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito dell'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al DPR 4 novembre 1960, n. 1574 (partecipanti all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte), ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.
Detto contributo ha lo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali incentivando la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.
Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione ed annualmente verranno individuati gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile nonché la misura massima dello stesso. Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU109**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU111**, la differenza tra l'importo di rigo RU109 e l'importo indicato nel rigo RU110 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

12.27 Crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il co-**

dice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU112**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU113**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2** e **3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4** e **5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.28 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. n. 532 del 1993, conv. dalla legge n. 111 del 1994; art. 8 del D.L. n. 26 del 1995, conv. dalla legge n. 95 del 1995)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo RU114**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000 e in quelle relative agli anni precedenti;
– nel **rigo RU115**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU116, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU116, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU116, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU117**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU118**, la differenza tra l'importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei righi RU115, RU116, colonne 1, 2 e 3 e RU117.

R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

13.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.
La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

13.2 Società beneficiaria

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.
Nel **rigo RC5**, **campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3** e **4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.
Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.
Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.
Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RC10**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RC11**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.
Nei **righi** da **RC14** a **RC18, colonna 2,** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RC19, colonna 2,** le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3**, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

13.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.
Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.
Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RC36**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei **righi** da **RC37** a **RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC42** e **RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC45** e **RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nei **righi** da **RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.
Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

14.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.
La **I sezione** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **II sezione** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

14.2 Società incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.
Nel **rigo RR5**, **campi 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3** e **4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.
Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.
Nei **righi** da **RR11** a **RR15**, **nella colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR16, colonna 2,** le perdite fiscali di tale società riportabili senza limite di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

14.3 Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.
Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi** da **RR24** a **RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RR32**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.
Nei **righi** da **RR33** a **RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.
Nei **righi RR37** e **RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei **righi RR39** e **RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.
Nei **righi RR41** e **RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).
Nei **righi** da **RR43** a **RR47, colonna 2,** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48**, **colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

R15 - QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

15.1 Generalità

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.
Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, possono essere applicate per affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000, riguardanti i beni indicati nell'art. 10 della stessa legge n. 342, rispetto a quelli fiscali, se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 12 della medesima legge.
Per effetto dell'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni previste dagli artt. 17 e 19 della legge n. 342 del 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Gli importi assoggettati a tali imposte sostitutive vanno evidenziati nel **campo 11**.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.
Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.
In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente.

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso la lett. c) dell'art. 54, comma 1, del Tuir e riformulato la lett. c) dell'art. 76, comma 1, dello stesso Tuir, i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

R16 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

16.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1 e da RK15 a RK21 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

16.2 Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:
– nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN33 del quadro RN, oggetto di cessione;
– in ciascuno dei **righi** da **RK2** a **RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

16.3 Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:
– nei **righi** da **RK8** a **RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
– nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
– nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo **RX4, colonna 5,** del Mod. UNICO **2001**);
– nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
– nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
– nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
– nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato, rispettivamente, nei righi RQ10 e RQ18 del quadro RQ;
– nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

R17 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
– dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
– degli amministratori della società o dell'ente;
– dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
– dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R18 - QUADRO RS – PROSPETTI VARI

18.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:
"Dati di bilancio";
"Composizione del capitale sociale";
"Perdite di impresa non compensate";
"Conferimenti agevolati";
"Crediti";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";
"Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";
"Azioni assegnate ai dipendenti";
"Garanzie prestate da soggetti non residenti".

18.2 Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.
Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

18.3 Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione.
In particolare va indicato:
– nel **rigo RS40,** il capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;
– nel **rigo RS41** l'importo delle riserve o fondi di rivalutazione, che sono stati imputati al capitale sociale;
– nel **rigo RS42** l'importo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, che sono state imputate al capitale sociale;
– nel **rigo RS43** l'importo delle riserve di utili, che sono state imputate al capitale sociale;
– nel **rigo RS44** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, che sono state imputate al capitale sociale.

18.4 Perdite di impresa non compensate

Nei **righi** da **RS45** a **RS50** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.
Nel **rigo RS51** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

18.5 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
– nel **rigo RS52** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
– nel **rigo RS53** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– nel **rigo RS54** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
– nel **rigo RS55** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.
In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS53 a RS55 i dati riepilogativi mentre il rigo RS52 non deve essere compilato.

18.6 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir**,** come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.
La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Nel **rigo RS56**, **colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir.
Nel **rigo RS57**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo RS58**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS56, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS56, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.
Nel **rigo RS59**, **colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi RS57 e RS58. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF46 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS60**, **colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo RS61**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:
– al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
– al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
– al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
– al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.
La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS61, da indicare nel **rigo RS62**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.
Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS60, colonna 1.
Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.
Nel **rigo RS57** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo RS58** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.
Nel **rigo RS59** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e quello di rigo RS58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RS60** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.
Nel **rigo RS61** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo RS63** va indicato, **in colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi RS61 e RS63 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.
Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS69**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2001 – Quadro RS).
Nel **rigo RS66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RS67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RS65 e RS66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RS68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS70, **colonna 2**.
Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RS69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS70, **colonna 2**, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS69.
Nel **rigo RS70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora **senza tener conto dei limiti suindicati**.

18.7 Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).
Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, che sia riconosciuta in base a disposizioni di legge.
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2002**.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1 , T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
Province di Trieste e Gorizia	
40	Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n.102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)
61 Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

70 Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

18.8 Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta **in cui viene effettuato il trasferimento**; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Nel **rigo RS75** va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
– in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
– in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.
Nel **rigo RS76** va indicato:
– in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
– in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.
Nel **rigo RS77** va indicato:
– in **colonna 3**, la somma dei righi RS75 e RS76;
– in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

18.9 Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS78** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

18.10 Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il rigo RS79 va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.
In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in Appendice l'elenco degli Stati esteri).
Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'Irap, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

R19 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

19.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4** e **5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6** e **7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8** e **9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R20 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

20.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti dopo il 1° agosto 2001 e prima della presentazione della dichiarazione riservata, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497.

Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; **in relazione** a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

20.2 Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

A – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

B – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

C – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

D – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

E – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.
Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **righi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.
Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.
Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.
Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

20.3 Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

A – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposi-

zioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

B – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

C – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

F – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. **770/2002 ORDINARIO** quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

20.4 Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

20.5 Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello **770/2002 ORDINARIO** quadro SQ.

20.6 Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, **24,** 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

20.7 Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

20.8 Prospetto G - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. **770/2002 ORDINARIO** quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

20.9 Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

20.10 Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

20.11 Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1,** gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

20.12 Prospetto N - Ritenute alla fonte operate

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti.
Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento relativo alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno **2001** e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 (evidenziato nel rigo **RZ42, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo **RZ42, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al **2001**effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo **RZ42**, **colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. **770/2002 ORDINARIO**, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo **RZ41**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
Nel **punto 5** va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie e le successioni nonché nel caso in cui sono stati commessi errori nella indicazione del codice tributo.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.
Qualora nel modello di pagamento é stato erroneamente indicato il codice tributo, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, Ufficio Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, a partire dal 1° gennaio 2002, ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "D" ;
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo corretto oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati.
Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
B – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
C – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
D – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione o ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
F – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
G – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
H – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del punto 8 "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
B – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
C – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanate a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;
D – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 5 luglio 2001 (G.U. n.159 dell'11 luglio 2001) emanato a seguito dello svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova;
E – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) emanato a seguito della tromba d'aria nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001;

F – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai Decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001), emanati a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
G – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania;
H – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;
K – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 13 novembre 2001 (G.U.n. 267 del 16 novembre 2001) emanato a seguito degli eventi alluvionali nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.
Z – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere barrata la casella se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella scelta per la compilazione della presente dichiarazione.
Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 12**.

20.13 Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.
In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:
– banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
– stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:
- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel **2001**. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno **2001** e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti** da **4** a **13**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 20.12 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 12.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

20.14 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.
Nel **rigo RZ40**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ42, colonna 4.
Nel **rigo RZ41**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.
Nelle **colonne da 1 a 6** del **rigo RZ42**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2001.
In particolare:
- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ50 del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel 2001 e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2001 nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2002, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R21 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI – RATEIZZAZIONI

21.1 Premessa

In tutti i casi in cui sorga la necessità di esprimere gli importi in euro, o perché si sta compilando la dichiarazione in lire ed il quadro RX deve essere compilato esclusivamente in euro, o perché, pur compilando la dichiarazione in euro si deve tener conto di importi precedentemente contabilizzati in lire, si dovrà procedere, ai fini della corretta conversione, nel modo seguente:

1. inizialmente si applica, come passaggio intermedio, l'arrotondamento al centesimo di euro;
2. successivamente si esprime l'arrotondamento all'unità di euro, dovendo inserire il dato nel quadro RX, tenuto conto che si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ESEMPIO:
A seguito dell'operata conversione, risulta un importo a credito pari ad euro 5164,4999; tale importo, arrotondato al centesimo di euro, diviene euro 5164,50 per poi essere riportato nel quadro RX in euro 5165.

21.2 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

21.3 Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi** da **RX1** a **RX15**:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione: indicare i crediti risultanti dalla presente dichiarazione;

più in particolare:

– al **rigo RX1** (IRPEG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RN31, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN33), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ11) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ19).

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	Riportare l'importo in
RN31 – RN33 – RQ11 – RQ19	.000	: 1936,27 =	,00	RX1, colonna 1

– al **rigo RX2** (IVA), riportare il credito desunto dalla differenza tra il rigo VL32 e il rigo VL37. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei righi VL32 al netto degli eventuali righi VL37), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34 –VL35+VL36.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
VL32 – VL37 ovvero somma (VL32 – VL37) - somma (VL33 – VL34 – VL35 + VL36)	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX2, colonna 1

– al **rigo RX3** (IRAP), riportare l'importo a credito di cui al rigo IQ95.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
IQ95	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX3, colonna 1

– al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), riportare l'importo a credito di cui al rigo RK21.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RK21	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX4, colonna 1

– al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RG35.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
RG35	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX5, colonna 1

- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo: riportare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;

- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso: indicare l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicare l'importo di cui alle **colonne 1 e 2** al netto di quanto riportato in **colonna 3**, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

21.4 Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX16** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (righi VL34+VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX16** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 – VL34 – VL35 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32 – rigo VL37) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
VL33 – VL34 – VL35 + VL36 ovvero somma (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) - somma (VL32 - VL37)	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX16

21.5 Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:
- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2001 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

ATTENZIONE: la presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2002.

Nei righi da **RX17** a **RX24**:
- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2001, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2001 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. Tale importo deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
Eccedenza o credito da Modello UNICO 2001	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo nei righi da RX17 a RX24, col. 2

- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: Se sono state effettuate compensazioni esclusivamente in Euro, riportare direttamente la somma di tali importi nella presente colonna 3, previo arrotondamento all'unità di Euro. Nel caso in cui alcune o tutte le compensazioni siano state effettuate in Lire, l'importo complessivo delle compensazioni in Euro da riportare nella presente colonna dovrà essere così determinato.

	Importo in Lire		Importo in Euro da riportare in centesimi	
Somma degli importi compensati in lire in F24	.000	: 1936,27 =	, _ _	+
	Importo in Euro da riportare in centesimi		**Importo in Euro arrotondato all'unità**	
Eventuale somma degli importi compensati in euro in F24	, _ _	=	,00	Riportare l'importo nei righi da RX17 a RX24, col. 3

Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2001 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

R22 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI ACCONTI – COMPENSAZIONI RATEIZZAZIONE

22.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro **l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione (art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dal 1° gennaio 2002).**

Ad esempio:

1. **Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare. La società chiude l'esercizio di gestione alla data del 31 dicembre 2001 e deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2002.**
2. **Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura dell'esercizio di gestione alla data del 30 giugno 2002, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 gennaio 2003.**

ATTENZIONE Le società aventi esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare, il cui previgente ordinario termine di versamento (coincidente con il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali, fissato nel mese successivo alla data di approvazione del bilancio) è pendente alla data del 1° gennaio 2002, debbono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, entro il nuovo termine di versamento fissato nell'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

Esempio:
Chiusura dell'esercizio di gestione: 30 settembre 2001;
Data di approvazione del bilancio: 22 gennaio 2002;
Vecchio termine di versamento: 22 febbraio 2002;
Nuovo termine di versamento: 30 aprile 2002;
poiché il vecchio termine di versamento è pendente alla data del 1° gennaio 2002, i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto debbono essere effettuati entro il nuovo termine di versamento, ovvero entro il 30 aprile 2002.
Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80 % se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 17 giugno (il 16 giugno è festivo), all'1,60% se effettuato entro il 16 luglio e al 2% se effettuato entro il 31 luglio;

ATTENZIONE Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.
In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia

cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di **euro 10,33**), è pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 18 marzo al 31 luglio (società con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare) gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, **come modificato dall'art. 11, comma 4, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435,** e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

22.2 Acconti

L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, la percentuale dell'acconto è aumentata dal 98 al **98,5** per cento.
L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11".
Detta disposizione comporta, per i soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal richiamato art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999, per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133, l'onere di commisurare l'acconto, laddove si avvalgano del c.d. metodo "storico", sull'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito dell'agevolazione.

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

22.3 Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti. I crediti risultanti dal modello UNICO 2002 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno

successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX15 del quadro RX – Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX15 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:
- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito Iva annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.
Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2001/2002, in scadenza al 16 febbraio 2002, potrà essere utilizzato per compensazione dal 18 febbraio 2002 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

22.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

ATTENZIONE Qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 luglio (esempio n. 1 al paragrafo 22.1), la seconda scade il successivo 16 agosto. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno cal-

colati secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

ATTENZIONE Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 agosto;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 agosto al 16 settembre.

Rata	*Scadenza*	*Interessi %*
1°	31/7	0
2°	16/8	0,27%
3°	16/9	0,77%
4°	16/10	1,27%
5°	18/11	1,77%

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 22.1, nel quale l'esercizio di gestione si chiude alla data del 30 giugno 2002, considerato che l'effettuazione dei relativi versamenti (saldo e primo acconto) viene a scadere il 31 gennaio 2003, la società può versare la prima rata entro tale data. Il pagamento rateale, in ogni caso, dovrà essere completato entro la rata del 17 novembre 2003 (il 16 novembre cade di domenica).

QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre **2001**, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori **a euro 258,23** (lire 500.000) annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 (lire 500.000), per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere **esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio è obbligato a presentare **per l'anno 2001**.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti **(maggiori dettagli al paragrafo 6);**

- il servizio telematico Internet, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni **previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).**

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo **8** "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* **dell'Agenzia delle Entrate** (www.agenziaentrate.it) alla **voce** "**Servizi online"**.

1. PERSONAL COMPUTER

'utilizzo dei servizi **telematici** richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche **minime**:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la **propria dichiarazione** UNICO 2002 Persone fisiche;
– compilare il **proprio modello** di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20**;**
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno **2002** sono:

- i **contribuenti** tenuti nell'anno **2002** alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione **relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822, 84 (lire 50 milioni);**
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- **i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.**

I soggetti sopra elencati, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- **i Caf – dipendenti;**
- **i Caf – imprese;**
- **coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;**
- **gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;**
- **gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.**

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- **il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;**
- **le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.**

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico ***Internet*** se intendono ef-

fettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non **sono** obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico ***Internet*** per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che **presentano** telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto ***software*** di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti ***software*** che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il ***software*** che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il ***software*** distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso ***software*** che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– connettersi al servizio (***Internet*** o Entratel);
– collegarsi al sito WEB ;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti ***software*** distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le **comunicazioni per gli utenti sulle** qual**i** viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le **comunicazione di avvenuta presentazione** (ricevute) vengono prodotte **per** ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– **una ricevuta relativa al file inviato;**
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se **le ricevute sono disponibili sul** sito Web **del servizio telematico utilizzato**: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le **comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:**

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione **per via telematica** evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta **la mancata presentazione** di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***" ;
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono **non contemplare alcune situazioni molto particolari,** l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, etc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.
L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://uniconline.finanze.it

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente **l'Agenzia delle Entrate** provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili ne**i** siti**i** WEB **dei servizi telematici o per posta elettronica**, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico **al**

quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di **effettuare** l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.it**, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le **istruzioni** necessarie a configurare la connessione.
Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). E' possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.
La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
– la distribuzione per regione degli utenti;
– la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.
La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.
Importante: le modalità **di invio** sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, **ma** nella fase di elaborazione il sistema provvederà **sempre** a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazioni delle chiavi

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio **dell'Agenzia delle Entrate** al momento del rilascio dell'abilitazione.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
il sito http://assistenza.finanze.it**, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;**
– avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
– numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito uniconline.finanze.it ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà**, tramite il servizio postale,** al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Il contribuente italiano non residente nel territorio dello Stato, che intenda conseguire l'abilitazione al servizio telematico Internet, deve inoltrare la propria richiesta via web.
Copia di tale richiesta, cui deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata, anche via fax, al Consolato italiano competente.
Quest'ultimo, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito unconline.finanze.it**.**

ATTENZIONE: Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode.
Altrimenti, potrà avvalersi di un intermediario abilitato ovvero presentare la predetta dichiarazione tramite il proprio rappresentante fiscale il Italia, il quale conseguirà l'abilitazione al servizio telematico Internet od Entratel, in ragione dei requisiti posseduti.

7.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, **registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività**).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

E' possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito uniconline.finanze.it, dove è possibile consultare la **voce "Ti aiuto? Domande più frequenti",** che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto **del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del ***software,*** distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:
– genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
– trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
– verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
– verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.
In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).
In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:
- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2002 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze

attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal periodo d'imposta in corso a1° gennaio 2001, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 56,25 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 342), fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
Per gli utili, invece, la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
– l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
– l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
– l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 56,25 per cento.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
– limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
– per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
– ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
– ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero x Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

■ **Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti**

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:
a) demoliscono il natante;
b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.
Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ **Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ **Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis del Tuir, in

occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.
Per effetto del comma 2-ter inserito nell'art. 96-bis dall'art. 1, comma 1, della legge n. 342 del 2000, le predette disposizioni possono essere applicate anche per le partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti all'U.E., soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della legge n. 342, tale disposizione si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. dei predetti decreti.
Con decreto 21 novembre 2001, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, sono stati individuati gli Stati e territori esteri cui si applicano le disposizioni del predetto comma 2-ter.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni), la rendita da indicare viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir.
I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale.
In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.
L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF (rigo RF10).
Qualora, a seguito di tale adeguamento, **l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2001** superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (**euro 309.874,14** pari a **lire 600 milioni** e **euro 516.456,90** pari a **lire un miliardo**), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo **www.agenziaentrate.it.**
Nel prodotto informatico viene fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa icontribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore **a euro 5.164.568,99** (lire10 miliardi). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

Plusvalenze iscritte

A seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e della riformulazione della lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, secondo cui "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito", le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 (lire 62.500), pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258 (lire 500.000). Se non sono dovute imposte, si applica la

sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000) aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000), aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000);
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 (pari a lire 4.000.000.000).

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000). Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al DPR 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (lire 350.000); il predetto limite è elevato a euro 258,23 (lire 500.000), per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto li-

mite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 56,81 (lire 110.000) e a euro 92,96 (lire 180.000) al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RF, rigo RF10) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000), a euro 2.065 (lire 4 milioni), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 71 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

– ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
– ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni – vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su

crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A_1 val. nom.	4.000
Credito A_2 val. nom.	2.000
Totale	6.000
Valore di bilancio di A_1 e A_2	5.700
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso del 2001 si verifichi l'incasso del credito A_1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.
Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

■ Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Appendice **UNICO 2002** - Società di capitali

ELENCO DEGLI STATI ESTERI

Stato	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B (in vigore dal 1998)
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U (in vigore dal 1998)
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U (in vigore dal 1998)
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A (in vigore dal 1998)
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B (in vigore dal 1998)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C (in vigore dal 1999)
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D (in vigore dal 1998)
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E (in vigore dal 1998)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U (in vigore dal 1999)
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A (in vigore dal 1999)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B (in vigore dal 1999)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C (in vigore dal 1999)
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D (in vigore dal 1999)
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E (in vigore dal 1999)
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F (in vigore dal 1999)
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G (in vigore dal 1999)
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U (in vigore dal 1998)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A (in vigore dal 1998)
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B (in vigore dal 1998)
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C (in vigore dal 1999)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D (in vigore dal 1999)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E (in vigore dal 1999)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A (in vigore dal 1998)
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B (in vigore dal 1998)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U (in vigore dal 1998)
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U (in vigore dal 1999)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U (in vigore dal 1999)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U (in vigore dal 2000)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U (in vigore dal 2000)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U (in vigore dal 1999)
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U (in vigore dal 2000)
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A (in vigore dal 2000)
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B (in vigore dal 2000)
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U (in vigore dal 2000)
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U (in vigore dal 2000)
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U (in vigore dal 2000)
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD28U (in vigore dal 2001)
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);

SD29U (in vigore dal 2000)
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U (in vigore dal 2000)
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i mo-

tori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U (in vigore dal 2000)
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

SD34U (in vigore dal 2001)
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie;

SD35U (in vigore dal 2001)
22.11.0 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;
22.13.0 Edizione di riviste e periodici;
22.15.0 Altre edizioni;
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche;
22.23.0 Rilegatura e finitura di libri;
22.24.0 Composizione e fotoincisione;
22.25.0 Altri servizi connessi alla stampa.

SD36U (in vigore dal 2001)
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa;
27.31.0 Stiratura a freddo;
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri;
27.33.0 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;
27.34.0 Trafilatura;
27.35.0 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghe non CECA;
27.51.0 Fusione di ghisa;
27.52.0 Fusione di acciaio;
27.53.0 Fusione di metalli leggeri;
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi;

SD37U (in vigore dal 2001)
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;

SD38U (in vigore dal 2001)
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici;

SD47U (in vigore dal 2001)
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici;
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;

■ SERVIZI

SG31U (in vigore dal 1998)
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U (in vigore dal 1998)
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U (in vigore dal 1998)
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U (in vigore dal 1998)
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U (in vigore dal 1998)
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U (in vigore dal 1998)
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U (in vigore dal 1998)
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U (in vigore dal 1998)
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U (in vigore dal 1998)
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U (in vigore dal 1999)
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U (in vigore dal 1998)
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U (in vigore dal 1998)
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U (in vigore dal 1998)
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U (in vigore dal 1998)
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U (in vigore dal 1998)
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U (in vigore dal 1999)
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U (in vigore dal 2000)
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A (in vigore dal 1998)
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B (in vigore dal 1998)
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C (in vigore dal 1998)
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D (in vigore dal 1998)
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E (in vigore dal 1999)
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F (in vigore dal 1999)
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G (in vigore dal 1999)
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H (in vigore dal 1999)
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U (in vigore dal 1999)
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U (in vigore dal 1999)
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U (in vigore dal 1999)
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U (in vigore dal 1999)
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG66U (in vigore dal 2001)
72.10.0 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;

72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;
72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati;
72.40.0 Attività delle banche di dati;
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;
72.60.1 Servizi di telematica, robotica, e eidomatica;
72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica;

SG67U **(in vigore dal 1999)**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **(in vigore dal 1998)**
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **(in vigore dal 1999)**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A **(in vigore dal 2000)**
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG73A **(in vigore dal 2001)**
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporto terrestri;
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito.

SG73B **(in vigore dal 2001)**
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
63.40.2 Intermediari dei trasporti;
64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.

SG74U **(in vigore dal 2000)**
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

SG75U **(in vigore dal 2001)**
45.31.0 Installazione di impianti elettrici;
45.32.0 Lavori di isolamento;
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari;
45.34.0 Altri lavori di installazione;
45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo;

SG88U **(in vigore dal 2001)**
74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;

SG89U **(in vigore dal 2001)**
74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura;

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998)**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **(in vigore dal 1998)**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A **(in vigore dal 1998)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B **(in vigore dal 1998)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C **(in vigore dal 1998)**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D **(in vigore dal 1998)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U **(in vigore dal 2000)**
52.31.0 Farmacie

SM05A **(in vigore dal 1998)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B **(in vigore dal 1998)**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A **(in vigore dal 1998)**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B **(in vigore dal 1998)**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C **(in vigore dal 1998)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U **(in vigore dal 1999)**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A **(in vigore dal 1999)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B **(in vigore dal 1999)**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A **(in vigore dal 1999)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B **(in vigore dal 1999)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U **(in vigore dal 1999)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM11A **(in vigore dal 2001)**
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;
52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati;

SM11B **(in vigore dal 2001)**
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;

SM12U **(in vigore dal 2000)**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM14U **(in vigore dal 2001)**
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane;
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;

SM15A **(in vigore dal 2001)**
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli;.

SM15B **(in vigore dal 2001)**
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;

SM16U **(in vigore dal 1999)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U **(in vigore dal 2000)**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A **(in vigore dal 2000)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM18B **(in vigore dal 2001)**
51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;
51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;

SM19U **(in vigore dal 2000)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.

SM20U **(in vigore dal 2000)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.

SM21A **(in vigore dal 2000)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).

SM21B **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande.

SM21C **(in vigore dal 2000)**
51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

SM22A **(in vigore dal 2001)**
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici;
51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;
51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);
51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;
51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;
51.43.A Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;

SM22B **(in vigore dal 2001)**
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;
51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati;
51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria;

SM22C **(in vigore dal 2001)**
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;

SM23U **(in vigore dal 2001)**
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali;
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici;

SM24U **(in vigore dal 2001)**
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli.

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

SM27B **(in vigore dal 2001)**
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;

SM27C **(in vigore dal 2001)**
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;

SM28U **(in vigore dal 2001)**
52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;
52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;
52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;

SM29U **(in vigore dal 2001)**
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;
52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica;

SM30U **(in vigore dal 2001)**
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

SM31U **(in vigore dal 2001)**
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;

SM32U **(in vigore dal 2001)**
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione;

SM35U **(in vigore dal 2001)**
52.33.1 Erboristerie;

SM36U **(in vigore dal 2001)**
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri;

SM37U **(in vigore dal 2001)**
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;

SM40A **(in vigore dal 2001)**
52.48.C Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;

■ **PROFESSIONISTI**

SK01U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.1 Attività degli studi legali.

SK05U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK06U **(in vigore dal 2001)**
74.12.C Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti;

SK08U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

SK10U **(in vigore dal 2001)**
85.12.1 Studi medici generici convenzionati col s.s.n;
85.12.2 Altri studi medici generici;
85.12.4 Studi di radiologia e radioterapia;
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
85.12.B Studi medici e poliambulatori specialistici.

SK16U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.1 Studi di architettura.

SK19U **(in vigore dal 2001)**
85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche;
85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri;
85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti;

SK20U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

SK22U **(in vigore dal 2001)**
85.20.0 Servizi veterinari.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione

U60

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

LIRE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi | Irap | Iva | 770 Ordinario | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Partita IVA

Sede legale — mese, anno — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — mese, anno — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date — dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Stato — Natura giuridica — Situazione

Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Telefono — prefisso, numero

Fax — prefisso, numero

Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI ALLE ONLUS

ONLUS — Settore di attività

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica: giorno, mese, anno

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella): M F

Data di nascita: giorno, mese, anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono: prefisso, numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RC RF RG RH RI RJ RK RN RO RP RQ RR RS RU RV RX RY RZ

SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno: giorno, mese, anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI **2002**

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

REDDITI

QUADRO RF

Reddito di impresa e Imposte di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir

LIRE

QUADRO RF

Rigo	Descrizione	Importo
RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) — A — B — C	

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Rigo	Descrizione	Importo
RF3	**A) UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO**	.000
RF4	**B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO**	.000

Variazioni in aumento

Rigo	Descrizione	Importo
RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
RF8	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	.000
RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8	.000
RF10	Corrispettivi non annotati (di cui per adeguamento a parametri o studi di settore [1] .000 per emersione [2] .000) [3]	.000
RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
RF12	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
RF13	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
RF15	Interessi passivi indeducibili	.000
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
RF17	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
RF18	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies)	.000
RF19	Erogazioni liberali	.000
RF20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
RF21	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)	.000
RF22	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
RF23	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
RF26	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
RF27	c) per rischi di cambio (art. 72)	.000
RF28	d) per altre finalità (art. 73)	.000
RF29	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
RF30	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
RF31	Altre variazioni in aumento	.000
RF32	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

Variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Importo
RF33	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
RF34	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
RF35	Utili distribuiti da società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	.000
RF36	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	.000
RF37	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
RF38	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
RF39	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	.000
RF40	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
RF41	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
RF42	60% degli utili distribuiti da società collegate, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
RF43	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi U.E. (art. 96-bis)	.000
RF44	Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico	.000
RF45	Reddito esente [1] .000 [2]	.000
RF46	Altre variazioni in diminuzione [1] .000 [2]	.000
RF47	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
RF48	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	.000
RF49	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
RF50	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)	.000
RF51	**PERDITA** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)	.000

Codice fiscale (*)

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RF52	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
RF53	Quota costante dell'importo del rigo RF52	.000
RF54	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
RF55	Quota costante dell'importo del rigo RF54	.000

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF56 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		Valore medio		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio		Reddito presunto
RF57	Beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c)	1 .000	1%			4 .000	0,75%	
RF58	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%			.000	3%	
RF59	Altre immobilizzazioni	.000	15%			.000	12%	
RF60	**TOTALE**			2 .000	3 .000			5 .000
RF61	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative							.000

Imposte di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir

		1	2		3	4	5	6
RF62	Saldo iniziale			%	.000	.000		
RF63	Franchigia pregressa	.000		5,625	.000			
RF64	Imposte liquidate e/o accertate in via definitiva				.000			
RF65	Imposte rimborsate				(.000)			
RF66	Distribuzione di riserve e fondi	.000	| |		(.000)	(.000)		
RF67	Distribuzione di riserve e fondi	.000	| |		(.000)	(.000)		
RF68	Distribuzione di riserve e fondi	.000	| |		(.000)	(.000)		
RF69	Distribuzione dell'utile	.000	| |		(.000)	(.000)		
RF70	Proventi agevolati	.000		56,25		.000		
RF71	Imposte dell'esercizio				.000	.000		
RF72	Perdite pregresse	.000		36		.000		
RF73	Versamenti integrativi				.000			
RF74	Operazioni di riorganizzazione societaria			incrementi	.000	.000		
RF75	Operazioni di riorganizzazione societaria			decrementi	(.000)	(.000)		
RF76	Saldo finale				.000	.000		

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEG

LIRE

Irpeg

RN1	Reddito		.000
RN2	Perdita		.000
RN3	Credito di imposta sui dividendi	(di cui limitato 1 .000)	2 .000
RN4	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		.000
RN5	Perdite di periodi di imposta precedenti		.000
RN6	Reddito imponibile	(o Perdita al netto di 1 .000 per proventi esenti)	2 .000
RN7	a) di cui	1 .000 soggetto ad aliquota del 10,00 %	2 .000
RN8	b) di cui	.000 soggetto ad aliquota del 19,00 %	.000
RN9	c) di cui	.000 soggetto ad aliquota del 2 , %	3 .000
RN10	d) di cui	.000 soggetto ad aliquota del 2 , %	3 .000
RN11	e) di cui	.000 soggetto ad aliquota del 36,00 %	.000
RN12	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi da RN8 a RN11)		.000
RN13	Detrazioni		.000
RN14	Imposta netta (sottrarre il rigo RN13 da rigo RN12)		.000
RN15	Credito di imposta sui dividendi limitato		.000
RN16	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis	1 .000)	2 .000
RN17	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RN4)		.000
RN18	Credito per imposte pagate all'estero		.000
RN19	Altri crediti di imposta		.000
RN20	Ritenute d'acconto		.000
RN21	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN15 a RN20)		.000
RN22	Differenza (sottrarre il rigo RN21 dal rigo RN14)		.000
RN23	Riduzioni di imposta connesse a maggiorazioni di conguaglio		.000
RN24	Versamenti integrativi ex art. 105-bis		.000
RN25	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (somma algebrica dei righi da RN22 a RN24)		.000
RN26	Crediti di imposta concessi alle imprese		.000
RN27	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2001)		.000
RN28	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		.000
RN29	Acconti versati	1 eccedenze utilizzate .000 — 2 importo versato .000	3 .000
RN30	Imposta a debito		.000
RN31	Imposta a credito		.000
RN32	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate	1 eccedenze utilizzate .000 — 2 importo versato .000	3 .000
RN33	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)		.000

REDDITI
QUADRO RJ
Determinazione del reddito agevolato
Rideterminazione del reddito agevolato

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione				Importo
SEZIONE I Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)	**RJ1**	Investimenti netti del periodo d'imposta				.000
	RJ2	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente				.000
	RJ3	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente				.000
	RJ4	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente				.000
	RJ5	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente				.000
	RJ6	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente				.000
	RJ7	Reddito agevolato per investimenti				.000
	RJ8	Reddito agevolato per spese per asili nido	1 .000	per formazione e aggiornamento del personale		2 .000
SEZIONE II Reddito soggetto ad aliquota ridotta (art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/1999)	**RJ9**	Investimenti				.000
	RJ10	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti				.000
	RJ11	Differenza tra rigo RJ9 e rigo RJ10				.000
	RJ12	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva				.000
	RJ13	Riduzioni del patrimonio netto				.000
	RJ14	Differenza tra rigo RJ12 e rigo RJ13				.000
	RJ15	Minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ14				.000
SEZIONE III Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11- bis, della legge n. 133/1999)	**RJ16**	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente				.000
	RJ17	Investimenti alienati				(.000)
	RJ18	Investimenti				.000
	RJ19	Somma algebrica dei righi da RJ16 a RJ18				.000
	RJ20	Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente				.000
	RJ21	Riduzione di patrimonio netto				(.000)
	RJ22	Incremento di patrimonio netto				.000
	RJ23	Somma algebrica dei righi da RJ20 a RJ22				.000
	RJ24	Minore tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ23				.000
	RJ25	Differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 e quello di rigo RJ24 ridotta dell'importo di rigo RJ17 del Mod. UNICO 2001	1 .000	maggiore imposta		2 .000
	RJ26	Investimenti netti del periodo d'imposta precedente (rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001)				.000
	RJ27	Investimenti alienati				(.000)
	RJ28	Investimenti				.000
	RJ29	Somma algebrica dei righi da RJ26 a RJ28				.000
	RJ30	Incrementi di patrimonio netto del periodo d'imposta precedente (rigo RJ6 del Mod. UNICO 2001)				.000
	RJ31	Riduzione di patrimonio netto				(.000)
	RJ32	Incremento di patrimonio netto				.000
	RJ33	Somma algebrica dei righi da RJ30 a RJ32				.000
	RJ34	Minore tra l'importo di rigo RJ29 e quello di rigo RJ33				.000
	RJ35	Differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001e quello di rigo RJ34	1 .000	maggiore imposta		2 .000
SEZIONE IV Reddito soggetto ad aliquota ridotta (D.Lgs. n. 466/1997)	**RJ36**	Incrementi del capitale investito				.000
	RJ37	Decrementi del capitale investito				.000
	RJ38	Differenza tra rigo RJ36 e rigo RJ37	1 .000	x 1,40		2 .000
	RJ39	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio				.000
	RJ40	Minore tra l'importo di rigo RJ38 e quello di rigo RJ39				.000
Segnalazione ☐	**RJ41**	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati				.000
	RJ42	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento				.000
	RJ43	Variazione in aumento del capitale investito	1 .000			2 .000
	RJ44	Eccedenze degli esercizi precedenti				.000
	RJ45	Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta				.000
Eccedenze	**RJ46**	Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione				.000
	RJ47	Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente				.000
	RJ48	Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente				.000
	RJ49	Eccedenza relativa al terzo periodo di imposta precedente				.000
	RJ50	Eccedenza relativa al quarto periodo di imposta precedente				.000

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Mod. N.

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZIONE I	**RG1**	**Utile**	.000
Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sostitutiva	**RG2**	**Perdita**	.000
	RG3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RG4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
	RG5	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
Variazioni in aumento	**RG6**	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5	.000
	RG7	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir	.000
	RG8	Interessi passivi indeducibili	.000
	RG9	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RG10	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
	RG11	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 67 e 69)	.000
	RG12	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RG13	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: *a)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RG14	*b)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
	RG15	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RG16	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RG17	Altre variazioni in aumento	.000
	RG18	**Totale variazioni in aumento**	.000
Variazioni in diminuzione	**RG19**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RG20	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
	RG21	Proventi degli immobili di cui al rigo RG5	.000
	RG22	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RG23	Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RG24	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
	RG25	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RG26	**Totale variazioni in diminuzione**	.000
Imposta sostitutiva	**RG27**	Reddito	.000
	RG28	Perdita	.000
	RG29	Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento	.000
	RG30	Perdite di periodi di imposta precedenti	.000
	RG31	Reddito imponibile (o Perdita al netto di 1 .000 per proventi esenti)	2 .000
	RG32	Imposta sostitutiva dell'Irpeg (25% del rigo RG31)	.000
	RG33	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG29)	.000
	RG34	Imposta da versare	.000
	RG35	Imposta a credito	.000
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RG36**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
	RG37	Quota costante dell'importo del rigo RG36	.000
	RG38	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*	.000
	RG39	Quota costante dell'importo del rigo RG38	.000
Perdite di impresa non compensate	**RG40**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RG41	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RG42	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RG43	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RG44	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RG45	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RG46	Perdite riportabili senza limiti di tempo	.000

SEZIONE II
Determinazione dell'imposta sostitutiva dal 26/09/2001 al 31/12/2001 (D.L. n. 351 del 25/09/2001)

RG47

Denominazione del fondo			
1			
Numero Banca d'Italia	**Patrimonio netto del fondo**	**Imposta dovuta**	
2	3 .000	4 .000	

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Mod. N.

LIRE

Organismi di investimento

RH1	Denominazione del fondo 1	Tipo 2	Numero Banca d'Italia 3
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 4 .000	Rimborsi e proventi distribuiti 5 .000	Sottoscrizioni 6 .000
	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 7 .000	Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost. 8 .000	Risultato della gestione positivo 9 .000
	Risultato della gestione negativo 10 .000	Debito di imposta 11 .000	Importo accreditato ad altro fondo 12 .000
	Risparmio derivante da esercizio precedente 13 .000	Rimborsi a soggetti non residenti 14 .000	Saldo versato 15 .000
	Risparmio d'imposta 16 .000	Importo accreditato da altro fondo 17 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 18 .000
RH2	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000
RH3	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000
RH4	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Rigo	Campi		
RH5	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000
RH6	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000
RH7	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000
RH8	1	2	3
	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	9 .000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000

Dati riassuntivi imposta sostitutiva 12,50%

Rigo			
RH9	Debito di imposta 1 .000	Importo accreditato ad altri fondi 2 .000	Risparmio derivante da esercizio precedente 3 .000
	Rimborsi a soggetti non residenti 4 .000	Saldo versato 5 .000	Risparmio d'imposta 6 .000
	Importo accreditato da altri fondi 7 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 8 .000	

Dati riassuntivi imposta sostitutiva 27%

Rigo			
RH10	Debito di imposta 1 .000	Importo accreditato ad altri fondi 2 .000	Risparmio derivante da esercizio precedente 3 .000
	Rimborsi a soggetti non residenti 4 .000	Saldo versato 5 .000	Risparmio d'imposta 6 .000
	Importo accreditato da altri fondi 7 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 8 .000	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RI
Imposte dei fondi pensione

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

SEZIONE I
Fondi pensione

RI1	Data di costituzione del fondo 1 giorno mese anno	Numero iscrizione all'Albo 2	
RI2	Denominazione della linea di investimento 1		
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2 .000	Erogazioni e somme trasferite 3 .000	Contributi e somme ricevute 4 .000
	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5 .000	Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6 .000	Credito d'imposta su OICR 7 .000
	Risultato della gestione positivo 8 .000	Risultato della gestione negativo 9 .000	Imposta sostitutiva (11%) 10 .000
	Imposte sostitutive (12,50% e/o 27%) 11 .000	Importo accreditato ad altre linee 12 .000	Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 13 .000
	Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 14 .000	Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 15 .000	Saldo versato o imposte a credito 16 .000
	Risparmio d'imposta 17 .000	Importo accreditato da altre linee 18 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 19 .000
RI3	1		
	2 .000	3 .000	4 .000
	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9 .000	10 .000
	11 .000	12 .000	13 .000
	14 .000	15 .000	16 .000
	17 .000	18 .000	19 .000
RI4	1		
	2 .000	3 .000	4 .000
	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9 .000	10 .000
	11 .000	12 .000	13 .000
	14 .000	15 .000	16 .000
	17 .000	18 .000	19 .000

SEZIONE II
Contratti di assicurazione vita

RI5	Denominazione del contratto di assicurazione 1		
	Risultati positivi maturati 2 .000	Risultati negativi maturati 3 .000	Imposta sostitutiva 4 .000
RI6	1		
	2 .000	3 .000	4 .000

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, riserve in sospensione di imposta, assegnazione o cessione di beni e trasformazione in società semplice

Mod. N.

LIRE

SEZIONE I – Rivalutazione dei beni

		Importo (L. n. 342/2000)	Importo (L. n. 448/2001)	Aliquota	Imposta
RY1	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 .000	2 .000	**19%**	3 .000
RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	.000	**15%**	.000
RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	.000	.000	**15%**	.000

SEZIONE II – Riconoscimento maggiori valori dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	**19%**	.000
RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	**15%**	.000
RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	**15%**	.000

SEZIONE III

RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)		.000
RY8	Imposta da versare	n. rate	.000

SEZIONE IV – Riconoscimento maggiori valori delle partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY9	Maggiori valori delle partecipazioni	1 .000	**12%**	2 .000
RY10	Prima rata di imposta da versare (20% di rigo RY9, col. 2)			.000

SEZIONE V – Riconoscimento valori di bilancio dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY11	Maggiori valori	1 .000		
RY12	Minori valori	.000		
RY13	Maggiori passività e/o fondi per rischi e oneri	.000		
RY14	Totale	.000	2 %	3 .000
RY15	Prima rata di imposta da versare (20% di rigo RY14, col. 3)			.000

SEZIONE VI – Riservato ai soggetti che compilano la Sez. V

	Codice fiscale
RY16	1
RY17	
RY18	

SEZIONE VII – Riserve e fondi in sospensione di imposta

			Importo	Aliquota	Imposta
RY19	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY20	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY21	Totale		3 .000	**19%**	4 .000
RY22	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY21, col. 4)				.000

SEZIONE VIII – Assegnazione o cessione agevolata di beni / Trasformazione in società semplice

		Importo	Aliquota	Imposta
RY23	Beni immobili	1 .000		
RY24	Beni mobili registrati	.000		
RY25	Quote di partecipazione in società	.000		
RY26	Totale	.000	**10%**	2 .000
RY27	Riserve in sospensione di imposta	.000	**20%**	.000
RY28	Imposta sostitutiva IVA			.000
RY29	Totale imposta (somma dei righi da RY26 a RY28)			.000

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (Legge n. 342 del 2000)

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZIONE I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento	.000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento	.000
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	.000
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	.000
	RQ5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	.000
	RQ6	**Imposta sostitutiva**	.000
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	.000
	RQ8	**Totale dell'imposta sostitutiva**	.000
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ10	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK20 del quadro RK)	.000
	RQ11	Eccedenza Irpeg	.000
	RQ12	**Imposta sostitutiva da versare**	.000
SEZIONE II Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)	**RQ13**	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF	.000
	RQ14	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF	.000
	RQ15	**Totale delle plusvalenze**	.000
	RQ16	**Imposta sostitutiva**	.000
	RQ17	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ18	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK20 del quadro RK)	.000
	RQ19	Eccedenza Irpeg	.000
	RQ20	**Imposta sostitutiva da versare**	.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

LIRE

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

Rigo	Descrizione	1997	1998	1999	2000	2001
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L. n. 317/1991)

Rigo	Descrizione	1997	1998	1999	2000	2001
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. n. 331/1993, art. 1 D.L. n. 265/2000, art. 23 L. n. 388/2000)

Rigo	Descrizione					
RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6 .000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
		Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
RU18	Differenza					.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

Rigo	Descrizione					
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
		Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU23	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

Rigo	Descrizione	1998	1999	2000	2001
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

Rigo	Descrizione	1998	1999	2000	2001
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU38	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. n. 215/1992)

Rigo	Descrizione	1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
RU40	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000
RU41	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000
RU42	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU43	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU44	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Campi
Incentivi occupazionali (art. 4, L n. 448/1998, art. 7, L n. 388/2000)	**RU45**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 .000
	RU46	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU47	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Irpeg 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000
	RU48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22, L. n. 266/1997, art. 1, D.L. n. 324/1997, art. 6, L. n. 140/1999, art. 54, L. n. 488/1999, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)	**RU49**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU50	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU51	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpeg 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	**RU53**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU54	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU55	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpeg 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU56	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)	**RU57**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU58	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU59	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpeg 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU60	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L n. 449/1997)	**RU61**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 .000
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU63	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Irpeg 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Metanizzazione Sardegna (L n. 73/1998)	**RU65**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU66	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU67	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpeg 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU68	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	**RU69**	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione	3 .000
	RU70	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU71	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 .000
	RU72	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	**RU73**	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione	1 .000
	RU74	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Credito d'imposta per giovani calciatori (art.145, c.13 L.n. 388/2000)	**RU76**	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU77	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU78	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Credito d'imposta per la promoz. dello sviluppo sostenibile (art.109, L.n. 388/2000)	**RU79**	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU80	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU81	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	**RU82**	Riporto anno precedente	4 .000
	RU83	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 .000; Investimento netto 2 .000; Credito spettante 3 .000
	RU84	Utilizzo	Diminuzione per rideterminazione 1 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 .000
	RU85	Risultato del periodo	Eccedenza da versare 1 .000; Interessi 2 .000; Residuo a riporto 3 .000
Credito d'imposta P.M.I. siciliane per spese trasporto (art. 133, L. n. 388/2000)	**RU86**	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU87	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU88	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione		
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	**RU89**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1 .000
	RU90	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU91	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU92	Credito d'imposta residuo	Rimborso 1 .000	2 .000
Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. n. 62/2001)	**RU93**	Importo del costo sostenuto per gli investimenti agevolati		1 .000
	RU94	Credito d'imposta spettante nel periodo		.000
	RU95	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU96	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU97**	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU98	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU99	Importo che non ha trovato capienza		.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000, art. 25 L. n. 388/2000)	**RU100**	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 .000
	RU101	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU102	Importo che non ha trovato capienza		.000
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca (art. 4, c.5, D.L. n. 265/2000)	**RU103**	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU104	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU105	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Incentivo alle imprese marittime (art. 1 e 2, L. n. 88/2001)	**RU106**	Credito d'imposta spettante nel periodo		1 .000
	RU107	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU108	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Iniziative ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. n. 448/2001)	**RU109**	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 .000
	RU110	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU111	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU112**	Importo residuo		6 .000
	RU113	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000 · Iva 2 .000 · Irpeg 3 .000 · Imposta sostitutiva 4 .000 · Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	**RU114**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione		4 .000
	RU115	Credito rimborsato		.000
	RU116	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 .000 · Iva 2 .000 · Irpeg 3 .000	
	RU117	Sospensione per iscrizione a ruolo		.000
	RU118	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

Sez. I
Dati relativi alla società beneficiaria

RC1	Denominazione	
RC2	Domicilio fiscale	Comune 1 / Provincia (sigla) 2 / Frazione, via e numero civico 3 / C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RC3	Descrizione	
RC4	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 / Anno di inizio attività 3

Dati relativi alla operazione

RC5	Tipo di operazione (barrare la casella): Totale 1 / Parziale 2	Numero soggetti beneficiari 3 / Data atto di scissione 4 giorno mese anno
RC6	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	, %
RC7	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	, %

Beni acquisiti

RC8	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 / Altri beni 3

Soci concambianti

RC9	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	1 SI / 2 NO

Patrimonio netto

		1	2	3
RC10	Data	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RC11	Patrimonio netto	.000	.000	.000

Altri dati

RC12	Aumento di capitale sociale per concambio	.000
RC13	Nuovo capitale sociale	.000

Perdite fiscali

	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RC14		.000	.000
RC15		.000	.000
RC16		.000	.000
RC17		.000	.000
RC18		.000	.000
RC19		.000	.000
RC20	**TOTALE**	.000	.000

Sez. II
Dati relativi alla società scissa

RC21	Codice fiscale 1	Denominazione 2
RC22	Domicilio fiscale	Comune 1 / Provincia (sigla) 2 / Frazione, via e numero civico 3 / C.a.p. 4

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione			
Dati relativi alla attività	**RC23**	Descrizione			
	RC24	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2]	Anno inizio attività [3]	Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC25	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita			, %
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RC26**	Ammontare del disavanzo di scissione			[4] .000
	RC27	Imputato al conto economico		[3] .000	
	RC28	Imputato alle voci dell'attivo [1]	[2]	.000	.000
	RC29			.000	.000
	RC30			.000	.000
	RC31			.000	.000
	RC32			.000	.000
	RC33	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente			.000
	RC34	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva			.000
	RC35	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva			.000
Avanzo da annullamento e da concambio				da annullamento	da concambio
	RC36	Ammontare dell'avanzo di scissione		[2] .000	[3] .000
	RC37	Imputato alle voci del patrimonio netto [1]		.000	.000
	RC38			.000	.000
	RC39			.000	.000
	RC40			.000	.000
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	**RC41**	Da ricostituire			.000
	RC42	Ricostituiti pro-quota			.000
	RC43	Ricostituiti per intero			.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RC44**	Da ricostituire			.000
	RC45	Ricostituiti pro-quota			.000
	RC46	Ricostituiti per intero			.000
Perdite fiscali			Periodo di formazione	Importo	Importo riportabile
	RC47		[1]	[2] .000	[3] .000
	RC48			.000	.000
	RC49			.000	.000
	RC50			.000	.000
	RC51			.000	.000
	RC52			.000	.000
	RC53		TOTALE	.000	.000
Altre società beneficiarie	**RC54**	Codice fiscale [1]	Denominazione [2]		
	RC55	Domicilio fiscale	Comune [1]		Provincia (sigla) [2]
			Frazione, via e numero civico [3]		C.a.p. [4]
	RC56	Descrizione			
	RC57	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2]	Anno inizio attività [3]	Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC58	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa			, %
	RC59	Codice fiscale [1]	Denominazione [2]		
	RC60	Domicilio fiscale	Comune [1]		Provincia (sigla) [2]
			Frazione, via e numero civico [3]		C.a.p. [4]
	RC61	Descrizione			
	RC62	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2]	Anno inizio attività [3]	Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC63	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa			, %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

Sez. I — Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione

RR1	Denominazione				
RR2	Domicilio fiscale	Comune 1	Provincia (sigla) 2	Frazione, via e numero civico 3	C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RR3	Descrizione			
RR4	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno di inizio attività 3	

Dati relativi alla operazione

RR5	Tipo di operazione (barrare la casella): Fusione propria 1	Incorporazione 2	Numero soggetti fusi o incorporati 3	Data atto di fusione 4 giorno mese anno

Patrimonio netto

		1	2	3
RR6	Data	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RR7	Patrimonio netto	.000	.000	.000

Altri dati

RR8	Aumento capitale per concambio	.000

Partecipazione al capitale sociale

RR9	Nuovo capitale sociale	.000
RR10	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	%

Perdite fiscali

	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RR11		.000	.000
RR12		.000	.000
RR13		.000	.000
RR14		.000	.000
RR15		.000	.000
RR16		.000	.000
RR17	**TOTALE**	.000	.000

Sez. II — Dati relativi alla società incorporata o fusa

RR18	Codice fiscale 1	Denominazione 2			
RR19	Domicilio fiscale	Comune 1	Provincia (sigla) 2	Frazione, via e numero civico 3	C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RR20	Descrizione				
RR21	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2	3	4
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RR22**	Ammontare del disavanzo di fusione				.000
	RR23	Imputato al conto economico			.000	
	RR24	Imputato alle voci dell'attivo			.000	.000
	RR25				.000	.000
	RR26				.000	.000
	RR27				.000	.000
	RR28				.000	.000
	RR29	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente				.000
	RR30	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva				.000
	RR31	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva				.000

Sezione	Rigo	Descrizione	1	da annullamento 2	da concambio 3
Avanzo da annullamento e da concambio	**RR32**	Ammontare dell'avanzo di fusione		.000	.000
	RR33	Imputato alle voci del patrimonio netto		.000	.000
	RR34			.000	.000
	RR35			.000	.000
	RR36			.000	.000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR37**	Ricostituiti	.000
Tassabili solo in caso di distribuzione	**RR38**	Non ricostituiti	.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR39**	Ricostituiti	.000
	RR40	Non ricostituiti	.000

Sezione	Rigo	Descrizione	Quota 1	Costo 2
Altri dati	**RR41**	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
	RR42	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

Sezione	Rigo	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
Perdite fiscali	**RR43**		.000	.000
	RR44		.000	.000
	RR45		.000	.000
	RR46		.000	.000
	RR47		.000	.000
	RR48		.000	.000
	RR49	**TOTALE**	.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

LIRE

Disallineamento derivante da:
- **operazioni di fusione e scissione**
- **conferimenti neutrali**
- **rivalutazione volontaria dei beni**

Rigo						
RV1	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV2	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV3	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV4	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV5	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV6	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV7	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000

SC SOCIETÀ DI CAPITALI **2002**
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo

Mod. N.

LIRE

Sez. I Società o ente cedente

RK1	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN33 del quadro RN)				.000
	1 Codice fiscale	2 Denominazione			
RK2	3 Domicilio fiscale		4 Provincia	5 Importo	.000
RK3	1	2			
	3		4	5	.000
RK4	1	2			
	3		4	5	.000
RK5	1	2			
	3		4	5	.000
RK6	1	2			
	3		4	5	.000
RK7	1	2			
	3		4	5	.000

Sez. II Società o ente cessionario

	Codice fiscale	Denominazione	Data	Importo
RK8	1	2	3	4 .000
RK9				.000
RK10				.000
RK11				.000
RK12				.000
RK13				.000
RK14				.000

RK15	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	.000
RK16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
RK17	**TOTALE ECCEDENZE** (RK15 + RK16)	.000
RK18	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	.000
RK19	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
RK20	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	.000
RK21	Eccedenza a credito	.000

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
Dati di bilancio				
Stato patrimoniale	**RS1**	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1 .000	2 .000
	RS2	Immobilizzazioni immateriali	.000	.000
	RS3	Immobilizzazioni materiali	.000	.000
	RS4	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	.000	.000
	RS5	Altre immobilizzazioni finanziarie	.000	.000
	RS6	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	.000
	RS7	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	.000	.000
	RS8	Rimanenze di prodotti finiti e merci	.000	.000
	RS9	Altre voci costituenti rimanenze	.000	.000
	RS10	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
	RS11	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
	RS12	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	.000	.000
	RS13	Disponibilità liquide	.000	.000
	RS14	Ratei e risconti attivi	.000	.000
	RS15	Capitale	.000	.000
	RS16	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	.000	.000
	RS17	Riserve di rivalutazione	.000	.000
	RS18	Altre riserve del patrimonio netto	.000	.000
	RS19	Utili (perdite) portati a nuovo	.000	.000
	RS20	Fondi per rischi ed oneri	.000	.000
	RS21	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.000	.000
	RS22	Debiti verso banche	.000	.000
	RS23	Debiti verso fornitori	.000	.000
	RS24	Altri debiti	.000	.000
	RS25	Ratei e risconti passivi	.000	.000

Conto economico	**RS26**	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	2 .000
	RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	.000	Accantonamenti per rischi	.000
	RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	Altri accantonamenti	.000
	RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	Oneri diversi di gestione	.000
	RS30	Altri ricavi e proventi della produzione	.000	Proventi finanziari	.000
	RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Oneri finanziari	.000
	RS32	Costi della produzione per merci	.000	Rettifiche di valore di attività finanziarie	.000
	RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Proventi straordinari	.000
	RS34	Variazioni delle rimanenze di merci	.000	Oneri straordinari	.000
	RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	.000	Imposte sul reddito dell'esercizio	.000
	RS36	Costi della produzione per il personale	.000	Utile dell'esercizio	.000
	RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	.000	Perdita dell'esercizio	.000
Altri dati	**RS38**	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	.000	Utili in natura deliberati nell'esercizio	.000
	RS39	Ammortamenti anticipati	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000

Composizione del capitale sociale	**RS40**	Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato	.000
	RS41	Riserve e fondi di rivalutazione	.000
	RS42	Riserve di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir	.000
	RS43	Riserve di utili	.000
	RS44	Riserve in sospensione d'imposta	.000
Perdite di impresa non compensate	**RS45**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RS46	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RS47	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RS48	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RS49	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RS50	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RS51	Perdite riportabili senza limite di tempo	.000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Crediti - Valore di bilancio	Crediti - Valore fiscale	Crediti per interessi di mora - Valore di bilancio	Crediti per interessi di mora - Valore fiscale
Conferimenti agevolati	**RS52**	Società conferitaria	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RS53	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente				.000
	RS54	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente				.000
	RS55	Realizzo della partecipazione nell'esercizio				.000
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95	**RS56**	Valore dei crediti	1 .000	2 .000		
	RS57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti		.000	3 .000	4 .000
	RS58	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS59	Differenza		.000		.000
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	**RS60**	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000		.000	.000
	RS61	Svalutazioni dirette dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS62	Differenza deducibile in nove quote		.000		
	RS63	Accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS64	Fondi risultanti al termine dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	**RS65**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
	RS66	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS67	Differenza		.000		.000
	RS68	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS69	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS70	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

Sezione	Rigo	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
Agevolazioni territoriali e settoriali	**RS71**	1	2	3	4	5	6 .000
	RS72						.000
	RS73						.000

Sezione	Rigo	Descrizione	
Dividendi di cui all'art. 96-bis	**RS74**	Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato dell U.E. di cui all'art. 96 - bis, comma 1, del Tuir (barrare la casella se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta nel capitale della società distributrice)	

Sezione	Rigo	Descrizione	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1ª rata
Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	**RS75**	Fondo rischi su crediti	1 .000	2 .000	3 .000	
	RS76	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		.000	.000	
	RS77	Totale			.000	4 .000

Sezione	Rigo	Descrizione				
Azioni assegnate ai dipendenti	**RS78**	Assegnazioni				1
Garanzie prestate da soggetti non residenti	**RS79**	Stato estero	1	2	3	4

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP
Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N.

LIRE

	Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta				Codice	Data di scadenza
RP1	Denominazione 3				1	2
	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP2	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP3	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP4	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP5	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP6	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP7	3				1	2
	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RP8	**TOTALI**					
	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

LIRE

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)			1
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	**RZ2**	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3 , %	Ritenute operate 4
	RZ3			, %	
	RZ4			, %	
	RZ5			, %	
	RZ6			, %	
	RZ7	TOTALE	2		4
		Valle d'Aosta	5		6
	RZ8		Totale acconti 1		Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4) 2 Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1) 3
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	**RZ9**	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3 , %	Ritenute operate 4
	RZ10			, %	
	RZ11			, %	
	RZ12			, %	
	RZ13			, %	
	RZ14			, %	
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	**RZ15**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
PROSPETTO D Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero	**RZ16**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ17			, %	
PROSPETTO E Premi e vincite	**RZ18**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ19			, %	
	RZ20			, %	
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	**RZ21**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 27%	Ritenute operate 3
PROSPETTO G Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti	**RZ22**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ23			, %	
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	**RZ24**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ25		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
PROSPETTO L Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti	**RZ26**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 20%	Ritenute operate 3
PROSPETTO M Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari	**RZ27**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 20%	Ritenute operate 3

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni		Ritenute compensate con crediti di imposta		Differenza
	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Diversa valuta	Codice tributo o capitolo	Articolo	Tesoreria
RZ28	1	2	3		4		5
	6	7	8	9	10	11	12
RZ29	1	2	3		4		5
	6	7	8	9	10	11	12
RZ30	1	2	3		4		5
	6	7	8	9	10	11	12
RZ31	1	2	3		4		5
	6	7	8	9	10	11	12
RZ32	1	2	3		4		5
	6	7	8	9	10	11	12

PROSPETTO P
Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata		Imposta versata in eccesso e restituzioni		Imposta compensata per crediti di imposta	
	Differenza	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Diversa valuta	Codice tributo o capitolo	Articolo	Tesoreria
RZ33	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ34	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ35	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ36	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ37	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ38	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ39	1	2	3		4		5	
	6	7	8	9	10	11	12	13

Riepilogo delle compensazioni

		Mod. 770 anno di imposta	
RZ40	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770	1 / 3	2 / 4
RZ41	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro	1 / 3	2 / 4

	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Ammontare utilizzato nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
RZ42	1	2	3	4	5	6

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

CODICE FISCALE

EURO

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (1)	Eccedenza di versamento a saldo (2)	Credito di cui si chiede il rimborso (3)	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione (4)
RX1	IRPEG	,00	,00	,00	,00
RX2	IVA	,00	,00	,00	,00
RX3	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV		,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. V		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. VII		,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. VIII		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RS		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX16	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo (1)	Eccedenza o credito precedente (2)	Importo compensato nel Mod. F24 (3)	Importo di cui si chiede il rimborso (4)	Importo residuo da compensare (5)
RX17		,00	,00	,00	,00
RX18		,00	,00	,00	,00
RX19		,00	,00	,00	,00
RX20		,00	,00	,00	,00
RX21		,00	,00	,00	,00
RX22		,00	,00	,00	,00
RX23		,00	,00	,00	,00
RX24		,00	,00	,00	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

U60

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi | Irap | Iva | 770 Ordinario | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Partita IVA

Sede legale — mese — anno

Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — mese — anno

Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date

dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Stato — Natura giuridica — Situazione

Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Telefono prefisso numero

Fax prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI ALLE ONLUS

ONLUS — Settore di attività

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica giorno mese anno

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale

Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RC RF RG RH RI RJ RK RN RO RP RQ RR RS RU RV RX RY RZ

SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa e Imposte di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir

EURO

QUADRO RF	**RF1**	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A B C
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	**RF3**	A) UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO	,00
	RF4	B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO	,00
Variazioni in aumento	**RF5**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))	,00
	RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	,00
	RF8	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	,00
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8	,00
	RF10	Corrispettivi non annotati (di cui per adeguamento a parametri o studi di settore [1] ,00 per emersione [2] ,00)	[3] ,00
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	,00
	RF12	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	,00
	RF13	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili	,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	,00
	RF17	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	,00
	RF18	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies)	,00
	RF19	Erogazioni liberali	,00
	RF20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)	,00
	RF22	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	,00
	RF23	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	,00
	RF26	b) per rischi su crediti (art. 71)	,00
	RF27	c) per rischi di cambio (art. 72)	,00
	RF28	d) per altre finalità (art. 73)	,00
	RF29	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	,00
	RF30	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	,00
	RF32	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	,00
Variazioni in diminuzione	**RF33**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
	RF34	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))	,00
	RF35	Utili distribuiti da società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	,00
	RF36	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	,00
	RF37	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	,00
	RF38	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	,00
	RF39	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	,00
	RF40	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	,00
	RF41	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	,00
	RF42	60% degli utili distribuiti da società collegate, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	,00
	RF43	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi U.E. (art. 96-bis)	,00
	RF44	Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico	,00
	RF45	Reddito esente [1] ,00	[2] ,00
	RF46	Altre variazioni in diminuzione [1] ,00	[2] ,00
	RF47	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	,00
	RF48	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (somma algebrica tra A o B e (C – D))	,00
	RF49	*a dedurre:* Erogazioni liberali	,00
	RF50	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)	,00
	RF51	**PERDITA** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)	,00

Codice fiscale (*)

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RF52	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	,00
RF53	Quota costante dell'importo del rigo RF52	,00
RF54	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	,00
RF55	Quota costante dell'importo del rigo RF54	,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF56 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF57	Beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c)	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%
RF58	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	,00	4%		,00	3%
RF59	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RF60	**TOTALE**		2 ,00	3 ,00		5 ,00
RF61	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative					,00

Imposte di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir

		1	2	3	4	5	6
RF62	Saldo iniziale		%	,00	,00		
RF63	Franchigia pregressa	,00	5,625	,00			
RF64	Imposte liquidate e/o accertate in via definitiva			,00			
RF65	Imposte rimborsate			(,00)			
RF66	Distribuzione di riserve e fondi	,00		(,00)	(,00)		
RF67		,00		(,00)	(,00)		
RF68		,00		(,00)	(,00)		
RF69	Distribuzione dell'utile	,00		(,00)	(,00)		
RF70	Proventi agevolati	,00	56,25		,00		
RF71	Imposte dell'esercizio			,00	,00		
RF72	Perdite pregresse	,00	36		,00		
RF73	Versamenti integrativi			,00			
RF74	Operazioni di riorganizzazione societaria		incrementi	,00	,00		
RF75			decrementi	(,00)	(,00)		
RF76	Saldo finale			,00	,00		

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEG

EURO

Irpeg

Rigo	Descrizione				
RN1	Reddito				,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta sui dividendi	(di cui limitato	1 ,00)		2 ,00
RN4	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN5	Perdite di periodi di imposta precedenti				,00
RN6	Reddito imponibile	(o Perdita al netto di	1 ,00	per proventi esenti)	2 ,00
RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del	10,00 %	2 ,00
RN8	b) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	19,00 %	,00
RN9	c) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	2 , %	3 ,00
RN10	d) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	2 , %	3 ,00
RN11	e) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	36,00 %	,00
RN12	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi da RN8 a RN11)				,00
RN13	Detrazioni				,00
RN14	Imposta netta (sottrarre il rigo RN13 da rigo RN12)				,00
RN15	Credito di imposta sui dividendi limitato				,00
RN16	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis		1 ,00)		2 ,00
RN17	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RN4)				,00
RN18	Credito per imposte pagate all'estero				,00
RN19	Altri crediti di imposta				,00
RN20	Ritenute d'acconto				,00
RN21	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN15 a RN20)				,00
RN22	Differenza (sottrarre il rigo RN21 dal rigo RN14)				,00
RN23	Riduzioni di imposta connesse a maggiorazioni di conguaglio				,00
RN24	Versamenti integrativi ex art. 105-bis				,00
RN25	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (somma algebrica dei righi da RN22 a RN24)				,00
RN26	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN27	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2001)				,00
RN28	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
RN29	Acconti versati		1 eccedenze utilizzate ,00	2 importo versato ,00	3 ,00
RN30	Imposta a debito				,00
RN31	Imposta a credito				,00
RN32	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate		1 eccedenze utilizzate ,00	2 importo versato ,00	3 ,00
RN33	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Determinazione del reddito agevolato
Rideterminazione del reddito agevolato

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione			Importo
SEZIONE I Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)	**RJ1**	Investimenti netti del periodo d'imposta			,00
	RJ2	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente			,00
	RJ3	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RJ4	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente			,00
	RJ5	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente			,00
	RJ6	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente			,00
	RJ7	Reddito agevolato per investimenti			,00
	RJ8	Reddito agevolato per spese per asili nido	1 ,00	per formazione e aggiornamento del personale	2 ,00
SEZIONE II Reddito soggetto ad aliquota ridotta (art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/1999)	**RJ9**	Investimenti			,00
	RJ10	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti			,00
	RJ11	Differenza tra rigo RJ9 e rigo RJ10			,00
	RJ12	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva			,00
	RJ13	Riduzioni del patrimonio netto			,00
	RJ14	Differenza tra rigo RJ12 e rigo RJ13			,00
	RJ15	Minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ14			,00
SEZIONE III Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11- bis, della legge n. 133/1999)	**RJ16**	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RJ17	Investimenti alienati			(,00)
	RJ18	Investimenti			,00
	RJ19	Somma algebrica dei righi da RJ16 a RJ18			,00
	RJ20	Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RJ21	Riduzione di patrimonio netto			(,00)
	RJ22	Incremento di patrimonio netto			,00
	RJ23	Somma algebrica dei righi da RJ20 a RJ22			,00
	RJ24	Minore tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ23			,00
	RJ25	Differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 e quello di rigo RJ24 ridotta dell'importo di rigo RJ17 del Mod. UNICO 2001	1 ,00	maggiore imposta	2 ,00
	RJ26	Investimenti netti del periodo d'imposta precedente (rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001)			,00
	RJ27	Investimenti alienati			(,00)
	RJ28	Investimenti			,00
	RJ29	Somma algebrica dei righi da RJ26 a RJ28			,00
	RJ30	Incrementi di patrimonio netto del periodo d'imposta precedente (rigo RJ6 del Mod. UNICO 2001)			,00
	RJ31	Riduzione di patrimonio netto			(,00)
	RJ32	Incremento di patrimonio netto			,00
	RJ33	Somma algebrica dei righi da RJ30 a RJ32			,00
	RJ34	Minore tra l'importo di rigo RJ29 e quello di rigo RJ33			,00
	RJ35	Differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001e quello di rigo RJ34	1 ,00	maggiore imposta	2 ,00
SEZIONE IV Reddito soggetto ad aliquota ridotta (D.Lgs. n. 466/1997)	**RJ36**	Incrementi del capitale investito			,00
	RJ37	Decrementi del capitale investito			,00
	RJ38	Differenza tra rigo RJ36 e rigo RJ37	1 ,00	x 1,40	2 ,00
	RJ39	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio			,00
	RJ40	Minore tra l'importo di rigo RJ38 e quello di rigo RJ39			,00
Segnalazione ☐	**RJ41**	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati			,00
	RJ42	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento			,00
	RJ43	Variazione in aumento del capitale investito	1 ,00		2 ,00
	RJ44	Eccedenze degli esercizi precedenti			,00
	RJ45	Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta			,00
Eccedenze	**RJ46**	Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione			,00
	RJ47	Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente			,00
	RJ48	Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente			,00
	RJ49	Eccedenza relativa al terzo periodo di imposta precedente			,00
	RJ50	Eccedenza relativa al quarto periodo di imposta precedente			,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZIONE I	**RG1**	**Utile**	,00
Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sostitutiva	**RG2**	**Perdita**	,00
	RG3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
	RG4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	,00
	RG5	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l'attività della società o dell'ente	,00
Variazioni in aumento	**RG6**	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5	,00
	RG7	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir	,00
	RG8	Interessi passivi indeducibili	,00
	RG9	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	,00
	RG10	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	,00
	RG11	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 67 e 69)	,00
	RG12	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	,00
	RG13	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte – *a)* per rischi su crediti (art. 71)	,00
	RG14	*b)* per rischi di cambio (art. 72)	,00
	RG15	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	,00
	RG16	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	,00
	RG17	Altre variazioni in aumento	,00
	RG18	**Totale variazioni in aumento**	,00
Variazioni in diminuzione	**RG19**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
	RG20	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	,00
	RG21	Proventi degli immobili di cui al rigo RG5	,00
	RG22	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	,00
	RG23	Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	,00
	RG24	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	,00
	RG25	Altre variazioni in diminuzione	,00
	RG26	**Totale variazioni in diminuzione**	,00
Imposta sostitutiva	**RG27**	Reddito	,00
	RG28	Perdita	,00
	RG29	Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento	,00
	RG30	Perdite di periodi di imposta precedenti	,00
	RG31	Reddito imponibile (o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti)	2 ,00
	RG32	Imposta sostitutiva dell'Irpeg (25% del rigo RG31)	,00
	RG33	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG29)	,00
	RG34	Imposta da versare	,00
	RG35	Imposta a credito	,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RG36**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	,00
	RG37	Quota costante dell'importo del rigo RG36	,00
	RG38	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*	,00
	RG39	Quota costante dell'importo del rigo RG38	,00
Perdite di impresa non compensate	**RG40**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
	RG41	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00
	RG42	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00
	RG43	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00
	RG44	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00
	RG45	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00
	RG46	Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00

SEZIONE II
Determinazione dell'imposta sostitutiva dal 26/09/2001 al 31/12/2001 (D.L. n. 351 del 25/09/2001)

RG47

Denominazione del fondo		
1		
Numero Banca d'Italia	Patrimonio netto del fondo	Imposta dovuta
2	3 ,00	4 ,00

REDDITI
QUADRO RH
Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Mod. N.

EURO

Organismi di investimento

Rigo	Campo	Descrizione	Importo
RH1	1	Denominazione del fondo	
	2	Tipo	
	3	Numero Banca d'Italia	
	4	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta	,00
	5	Rimborsi e proventi distribuiti	,00
	6	Sottoscrizioni	,00
	7	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta	,00
	8	Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost.	,00
	9	Risultato della gestione positivo	,00
	10	Risultato della gestione negativo	,00
	11	Debito di imposta	,00
	12	Importo accreditato ad altro fondo	,00
	13	Risparmio derivante da esercizio precedente	,00
	14	Rimborsi a soggetti non residenti	,00
	15	Saldo versato	,00
	16	Risparmio d'imposta	,00
	17	Importo accreditato da altro fondo	,00
	18	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio	,00

Rigo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RH2				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH3				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH4				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RI
Imposte dei fondi pensione

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Fondi pensione

RI1 Data di costituzione del fondo — 1 giorno mese anno | Numero iscrizione all'Albo — 2

RI2

Denominazione della linea di investimento — 1

Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2	Erogazioni e somme trasferite 3	Contributi e somme ricevute 4
,00	,00	,00
Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5	**Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6**	**Credito d'imposta su OICR 7**
,00	,00	,00
Risultato della gestione positivo 8	**Risultato della gestione negativo 9**	**Imposta sostitutiva (11%) 10**
,00	,00	,00
Imposte sostitutive (12,50% e/o 27%) 11	**Importo accreditato ad altre linee 12**	**Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 13**
,00	,00	,00
Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 14	**Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 15**	**Saldo versato o imposte a credito 16**
,00	,00	,00
Risparmio d'imposta 17	**Importo accreditato da altre linee 18**	**Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 19**
,00	,00	,00

RI3

1

2 ,00	3 ,00	4 ,00
5 ,00	6 ,00	7 ,00
8 ,00	9 ,00	10 ,00
11 ,00	12 ,00	13 ,00
14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00	18 ,00	19 ,00

RI4

1

2 ,00	3 ,00	4 ,00
5 ,00	6 ,00	7 ,00
8 ,00	9 ,00	10 ,00
11 ,00	12 ,00	13 ,00
14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00	18 ,00	19 ,00

SEZIONE II
Contratti di assicurazione vita

RI5

Denominazione del contratto di assicurazione — 1

Risultati positivi maturati 2	Risultati negativi maturati 3	Imposta sostitutiva 4
,00	,00	,00

RI6

1

2 ,00	3 ,00	4 ,00

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, riserve in sospensione di imposta, assegnazione o cessione di beni e trasformazione in società semplice

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Rivalutazione dei beni

		Importo (L. n. 342/2000)	Importo (L. n. 448/2001)	Aliquota	Imposta
RY1	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	**19%**	3 ,00
RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	,00	**15%**	,00
RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	,00	**15%**	,00

SEZIONE II
Riconoscimento maggiori valori dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	**19%**	,00
RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	**15%**	,00
RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	**15%**	,00

SEZIONE III

RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)		,00
RY8	Imposta da versare	n. rate	,00

SEZIONE IV
Riconoscimento maggiori valori delle partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY9	Maggiori valori delle partecipazioni	1 ,00	**12%**	2 ,00
RY10	Prima rata di imposta da versare (20% di rigo RY9, col. 2)			,00

SEZIONE V
Riconoscimento valori di bilancio dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY11	Maggiori valori	1 ,00		
RY12	Minori valori	,00		
RY13	Maggiori passività e/o fondi per rischi e oneri	,00		
RY14	Totale	,00	2 %	3 ,00
RY15	Prima rata di imposta da versare (20% di rigo RY14, col. 3)			,00

SEZIONE VI
Riservato ai soggetti che compilano la Sez. V

	Codice fiscale
RY16	1
RY17	
RY18	

SEZIONE VII
Riserve e fondi in sospensione di imposta

			Importo	Aliquota	Imposta
RY19	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY20	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY21	Totale		3 ,00	**19%**	4 ,00
RY22	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY21, col. 4)				,00

SEZIONE VIII
Assegnazione o cessione agevolata di beni

Trasformazione in società semplice

		Importo	Aliquota	Imposta
RY23	Beni immobili	1 ,00		
RY24	Beni mobili registrati	,00		
RY25	Quote di partecipazione in società	,00		
RY26	Totale	,00	**10%**	2 ,00
RY27	Riserve in sospensione di imposta	,00	**20%**	,00
RY28	Imposta sostitutiva IVA			,00
RY29	Totale imposta (somma dei righi da RY26 a RY28)			,00

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (Legge n. 342 del 2000)

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZIONE I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento	,00
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento	,00
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	,00
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	,00
	RQ5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	,00
	RQ6	**Imposta sostitutiva**	,00
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	,00
	RQ8	**Totale dell'imposta sostitutiva**	,00
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ10	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK20 del quadro RK)	,00
	RQ11	Eccedenza Irpeg	,00
	RQ12	**Imposta sostitutiva da versare**	,00
SEZIONE II Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)	**RQ13**	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF	,00
	RQ14	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF	,00
	RQ15	**Totale delle plusvalenze**	,00
	RQ16	**Imposta sostitutiva**	,00
	RQ17	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ18	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK20 del quadro RK)	,00
	RQ19	Eccedenza Irpeg	,00
	RQ20	**Imposta sostitutiva da versare**	,00

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

EURO

Investimenti innovativi
(artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 ,00
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpeg	,00	,00	,00	,00	,00
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,00	,00	,00	,00

Spese di ricerca
(art. 8, L. n. 317/1991)

		1997	1998	1999	2000	2001
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 ,00
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpeg	,00	,00	,00	,00	,00
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		,00	,00	,00	,00

Esercizio di servizio di taxi
(art. 20, D.L. n. 331/1993, art. 1 D.L. n. 265/2000, art. 23 L. n. 388/2000)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6 ,00
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
		Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU17	Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RU18	Differenza					,00
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					,00
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00

Nuove assunzioni
(art. 4, L. n. 449/1997)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				5 ,00
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo				,00
		Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU23	Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00

Incentivi al settore del commercio e turismo
(art. 11, L. n. 449/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 ,00
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpeg	,00	,00	,00	,00
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00

Strumenti per pesare
(art. 1, L. n. 77/1997)

		1998	1999	2000	2001
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 ,00
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpeg	,00	,00	,00	,00
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU38	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00

Promozione imprenditoria femminile
(art. 5, L. n. 215/1992)

		1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RU40	Credito utilizzato ai fini Irpeg	,00	,00	,00	,00
RU41	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00
RU42	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00
RU43	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00
RU44	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00

Codice fiscale (*)

Incentivi occupazionali
(art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)

RU45 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 5 ,00
RU46 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU47 Credito utilizzato ai fini — Iva 1 ,00 — Irpeg 2 ,00 — Imposta sostitutiva 3 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00
RU48 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli
(art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22, L. n. 266/1997, art. 1, D.L. n. 324/1997, art. 6, L. n. 140/1999, art. 54, L. n. 488/1999, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)

RU49 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 6 ,00
RU50 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU51 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute 1 ,00 — Iva 2 ,00 — Irpeg 3 ,00 — Imposta sostitutiva 4 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
RU52 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Rottamazione macchine e attrezzature agricole
(art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)

RU53 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 6 ,00
RU54 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU55 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute 1 ,00 — Iva 2 ,00 — Irpeg 3 ,00 — Imposta sostitutiva 4 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
RU56 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL
(art. 1, L. n. 403/1997, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)

RU57 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 6 ,00
RU58 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU59 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute 1 ,00 — Iva 2 ,00 — Irpeg 3 ,00 — Imposta sostitutiva 4 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
RU60 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Incentivi per la ricerca scientifica
(art. 5, L. n. 449/1997)

RU61 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 5 ,00
RU62 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU63 Credito utilizzato ai fini — Iva 1 ,00 — Irpeg 2 ,00 — Imposta sostitutiva 3 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00
RU64 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Metanizzazione Sardegna
(L n. 73/1998)

RU65 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — 6 ,00
RU66 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU67 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute 1 ,00 — Iva 2 ,00 — Irpeg 3 ,00 — Imposta sostitutiva 4 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
RU68 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Esercenti sale cinematografiche
(D.Lgs. n. 60/1999)

RU69 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione — 3 ,00
RU70 Credito d'imposta concesso nel periodo — ,00
RU71 Credito utilizzato ai fini — Iva 1 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 ,00
RU72 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Compensi in natura
(L. n. 488/1999)

RU73 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione — 1 ,00
RU74 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 — ,00
RU75 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Credito d'imposta per giovani calciatori
(art.145, c.13 L.n. 388/2000)

RU76 Credito d'imposta concesso nel periodo — 1 ,00
RU77 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 — ,00
RU78 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Credito d'imposta per la promoz. dello sviluppo sostenibile
(art.109, L.n. 388/2000)

RU79 Credito d'imposta concesso nel periodo — 1 ,00
RU80 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 — ,00
RU81 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
(art. 8, L. n. 388/2000)

RU82 Riporto anno precedente — 4 ,00
RU83 Credito maturato nel periodo — Investimento lordo 1 ,00 — Investimento netto 2 ,00 — Credito spettante 3 ,00
RU84 Utilizzo — Diminuzione per rideterminazione 1 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 ,00
RU85 Risultato del periodo — Eccedenza da versare 1 ,00 — Interessi 2 ,00 — Residuo a riporto 3 ,00

Credito d'imposta P.M.I. siciliane per spese trasporto
(art. 133, L. n. 388/2000)

RU86 Credito d'imposta concesso nel periodo — 1 ,00
RU87 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 — ,00
RU88 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione		
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	**RU89**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1 ,00
	RU90	Credito d'imposta concesso nel periodo		,00
	RU91	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU92	Credito d'imposta residuo	Rimborso 1 ,00	2 ,00
Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. n. 62/2001)	**RU93**	Importo del costo sostenuto per gli investimenti agevolati		1 ,00
	RU94	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
	RU95	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU96	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU97**	Credito d'imposta concesso nel periodo		,00
	RU98	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU99	Importo che non ha trovato capienza		,00
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000, art. 25 L. n. 388/2000)	**RU100**	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 ,00
	RU101	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU102	Importo che non ha trovato capienza		,00
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca (art. 4, c.5, D.L. n. 265/2000)	**RU103**	Credito d'imposta concesso nel periodo		,00
	RU104	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU105	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00
Incentivo alle imprese marittime (art. 1 e 2, L. n. 88/2001)	**RU106**	Credito d'imposta spettante nel periodo		1 ,00
	RU107	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU108	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00
Iniziative ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. n. 448/2001)	**RU109**	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 ,00
	RU110	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
	RU111	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU112**	Importo residuo		6 ,00
	RU113	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00; Iva 2 ,00; Irpeg 3 ,00; Imposta sostitutiva 4 ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	**RU114**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione		4 ,00
	RU115	Credito rimborsato		,00
	RU116	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 ,00; Iva 2 ,00; Irpeg 3 ,00	
	RU117	Sospensione per iscrizione a ruolo		,00
	RU118	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sez. I
Dati relativi alla società beneficiaria

RC1	Denominazione	
RC2	Domicilio fiscale	Comune (1) — Provincia (sigla) (2) — Frazione, via e numero civico (3) — C.a.p. (4)

Dati relativi alla attività

RC3	Descrizione	
RC4	Codice attività (1)	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio (2) — Anno di inizio attività (3)

Dati relativi alla operazione

RC5	Tipo di operazione (barrare la casella): Totale (1) — Parziale (2)	Numero soggetti beneficiari (3) — Data atto di scissione (4 giorno mese anno)
RC6	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	, %
RC7	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	, %

Beni acquisiti

RC8	Aziende o complessi aziendali (1)	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali (2) — Altri beni (3)

Soci concambianti

RC9	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	SI (1) — NO (2)

Patrimonio netto

		1	2	3
RC10	Data	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RC11	Patrimonio netto	,00	,00	,00

Altri dati

RC12	Aumento di capitale sociale per concambio	,00
RC13	Nuovo capitale sociale	,00

Perdite fiscali

	Periodo di formazione (1)	Importo (2)	Importo riportabile (3)
RC14		,00	,00
RC15		,00	,00
RC16		,00	,00
RC17		,00	,00
RC18		,00	,00
RC19		,00	,00
RC20	TOTALE	,00	,00

Sez. II
Dati relativi alla società scissa

RC21	Codice fiscale (1)	Denominazione (2)
RC22	Domicilio fiscale	Comune (1) — Provincia (sigla) (2) — Frazione, via e numero civico (3) — C.a.p. (4)

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione			
Dati relativi alla attività	RC23	Descrizione			
	RC24	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC25	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita			, %
Disavanzo da annullamento e da concambio	RC26	Ammontare del disavanzo di scissione			4 ,00
	RC27	Imputato al conto economico		3 ,00	
	RC28	Imputato alle voci dell'attivo 1	2	,00	,00
	RC29			,00	,00
	RC30			,00	,00
	RC31			,00	,00
	RC32			,00	,00
	RC33	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente			,00
	RC34	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva			,00
	RC35	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva			,00
Avanzo da annullamento e da concambio				da annullamento	da concambio
	RC36	Ammontare dell'avanzo di scissione		2 ,00	3 ,00
	RC37	Imputato alle voci del patrimonio netto 1		,00	,00
	RC38			,00	,00
	RC39			,00	,00
	RC40			,00	,00
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	RC41	Da ricostituire			,00
	RC42	Ricostituiti pro-quota			,00
	RC43	Ricostituiti per intero			,00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RC44	Da ricostituire			,00
	RC45	Ricostituiti pro-quota			,00
	RC46	Ricostituiti per intero			,00
Perdite fiscali			Periodo di formazione	Importo	Importo riportabile
	RC47		1	2 ,00	3 ,00
	RC48			,00	,00
	RC49			,00	,00
	RC50			,00	,00
	RC51			,00	,00
	RC52			,00	,00
	RC53		TOTALE	,00	,00
Altre società beneficiarie	RC54	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RC55	Domicilio fiscale	Comune 1 / Frazione, via e numero civico 3		Provincia (sigla) 2 / C.a.p. 4
	RC56	Descrizione			
	RC57	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC58	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa			, %
	RC59	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RC60	Domicilio fiscale	Comune 1 / Frazione, via e numero civico 3		Provincia (sigla) 2 / C.a.p. 4
	RC61	Descrizione			
	RC62	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC63	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa			, %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Campi
Sez. I **Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione**	**RR1**	Denominazione
	RR2	Domicilio fiscale: Comune (1); Provincia (sigla) (2); Frazione, via e numero civico (3); C.a.p. (4)
Dati relativi alla attività	**RR3**	Descrizione
	RR4	Codice attività (1); Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio (2); Anno di inizio attività (3)
Dati relativi alla operazione	**RR5**	Tipo di operazione (barrare la casella): Fusione propria (1); Incorporazione (2); Numero soggetti fusi o incorporati (3); Data atto di fusione (4) giorno mese anno
Patrimonio netto	**RR6**	Data: 1 giorno mese anno; 2 giorno mese anno; 3 giorno mese anno
	RR7	Patrimonio netto: 1 ,00; 2 ,00; 3 ,00
Altri dati	**RR8**	Aumento capitale per concambio ,00
Partecipazione al capitale sociale	**RR9**	Nuovo capitale sociale ,00
	RR10	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Perdite fiscali

Rigo	Periodo di formazione (1)	Importo (2)	Importo riportabile (3)
RR11		,00	,00
RR12		,00	,00
RR13		,00	,00
RR14		,00	,00
RR15		,00	,00
RR16		,00	,00
RR17	**TOTALE**	,00	,00

Sezione	Rigo	Campi
Sez. II **Dati relativi alla società incorporata o fusa**	**RR18**	Codice fiscale (1); Denominazione (2)
	RR19	Domicilio fiscale: Comune (1); Provincia (sigla) (2); Frazione, via e numero civico (3); C.a.p. (4)
Dati relativi alla attività	**RR20**	Descrizione
	RR21	Codice attività (1); Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio (2); Anno inizio attività (3); Data decorrenza effetti fiscali (4)

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2	3	4
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RR22**	Ammontare del disavanzo di fusione				,00
	RR23	Imputato al conto economico			,00	
	RR24	Imputato alle voci dell'attivo			,00	,00
	RR25				,00	,00
	RR26				,00	,00
	RR27				,00	,00
	RR28				,00	,00
	RR29	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente				,00
	RR30	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva				,00
	RR31	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva				,00

Sezione	Rigo	Descrizione	1	da annullamento 2	da concambio 3
Avanzo da annullamento e da concambio	**RR32**	Ammontare dell'avanzo di fusione		,00	,00
	RR33	Imputato alle voci del patrimonio netto		,00	,00
	RR34			,00	,00
	RR35			,00	,00
	RR36			,00	,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR37**	Ricostituiti	,00
Tassabili solo in caso di distribuzione	**RR38**	Non ricostituiti	,00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR39**	Ricostituiti	,00
	RR40	Non ricostituiti	,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Quota 1	Costo 2
Altri dati	**RR41**	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	,00
	RR42	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	,00

Sezione	Rigo		Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
Perdite fiscali	**RR43**			,00	,00
	RR44			,00	,00
	RR45			,00	,00
	RR46			,00	,00
	RR47			,00	,00
	RR48			,00	,00
	RR49	**TOTALE**		,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

EURO

Disallineamento derivante da:
- operazioni di fusione e scissione
- conferimenti neutrali
- rivalutazione volontaria dei beni

Rigo		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo / Importi tassati con imposta sostitutiva
RV1	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV2	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV3	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV4	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV5	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV6	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00
RV7	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	Valore di realizzo 6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	Importi tassati con imposta sostitutiva 11 ,00

Sez. I Società o ente cedente

RK1	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN33 del quadro RN)	,00

	1 Codice fiscale	2 Denominazione	3 Domicilio fiscale	4 Provincia	5 Importo
RK2					,00
RK3					,00
RK4					,00
RK5					,00
RK6					,00
RK7					,00

Sez. II Società o ente cessionario

	1 Codice fiscale	2 Denominazione	3 Data	4 Importo
RK8				,00
RK9				,00
RK10				,00
RK11				,00
RK12				,00
RK13				,00
RK14				,00

RK15	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	,00
RK16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
RK17	**TOTALE ECCEDENZE** (RK15 + RK16)	,00
RK18	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
RK19	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	,00
RK20	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	,00
RK21	Eccedenza a credito	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RO
Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

EURO

Dati relativi ai soci

Rigo	Codice fiscale (1)	Cognome e Nome ovvero Denominazione (2)	Data di nascita (3)
	Comune (o Stato estero) (4)	Periodo di partecipazione: 5 DAL / 6 AL	Quota (7) %
RO1			
RO2			
RO3			
RO4			
RO5			
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

Mod. N.

EURO

Dati di bilancio

Stato patrimoniale

		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
RS1	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1 ,00	2 ,00
RS2	Immobilizzazioni immateriali	,00	,00
RS3	Immobilizzazioni materiali	,00	,00
RS4	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	,00	,00
RS5	Altre immobilizzazioni finanziarie	,00	,00
RS6	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	,00
RS7	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	,00	,00
RS8	Rimanenze di prodotti finiti e merci	,00	,00
RS9	Altre voci costituenti rimanenze	,00	,00
RS10	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	,00	,00
RS11	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	,00	,00
RS12	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	,00	,00
RS13	Disponibilità liquide	,00	,00
RS14	Ratei e risconti attivi	,00	,00
RS15	Capitale	,00	,00
RS16	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	,00	,00
RS17	Riserve di rivalutazione	,00	,00
RS18	Altre riserve del patrimonio netto	,00	,00
RS19	Utili (perdite) portati a nuovo	,00	,00
RS20	Fondi per rischi ed oneri	,00	,00
RS21	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	,00	,00
RS22	Debiti verso banche	,00	,00
RS23	Debiti verso fornitori	,00	,00
RS24	Altri debiti	,00	,00
RS25	Ratei e risconti passivi	,00	,00

Conto economico

RS26	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	2 ,00
RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	Accantonamenti per rischi	,00
RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00	Altri accantonamenti	,00
RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	Oneri diversi di gestione	,00
RS30	Altri ricavi e proventi della produzione	,00	Proventi finanziari	,00
RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Oneri finanziari	,00
RS32	Costi della produzione per merci	,00	Rettifiche di valore di attività finanziarie	,00
RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Proventi straordinari	,00
RS34	Variazioni delle rimanenze di merci	,00	Oneri straordinari	,00
RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	,00	Imposte sul reddito dell'esercizio	,00
RS36	Costi della produzione per il personale	,00	Utile dell'esercizio	,00
RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	,00	Perdita dell'esercizio	,00

Altri dati

RS38	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	,00	Utili in natura deliberati nell'esercizio	,00
RS39	Ammortamenti anticipati	,00	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,00

Composizione del capitale sociale

RS40	Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato	,00
RS41	Riserve e fondi di rivalutazione	,00
RS42	Riserve di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir	,00
RS43	Riserve di utili	,00
RS44	Riserve in sospensione d'imposta	,00

Perdite di impresa non compensate

RS45	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
RS46	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00
RS47	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00
RS48	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00
RS49	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00
RS50	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00
RS51	Perdite riportabili senza limite di tempo	,00

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione		
Conferimenti agevolati	**RS52**	Società conferitaria	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	RS53	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		,00
	RS54	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		,00
	RS55	Realizzo della partecipazione nell'esercizio		,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Crediti – Valore di bilancio	Crediti – Valore fiscale	Crediti per interessi di mora – Valore di bilancio	Crediti per interessi di mora – Valore fiscale
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95	**RS56**	Valore dei crediti	1 ,00	2 ,00		
	RS57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti		,00	3 ,00	4 ,00
	RS58	Perdite dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS59	Differenza		,00		,00
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	**RS60**	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00		,00	,00
	RS61	Svalutazioni dirette dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS62	Differenza deducibile in nove quote		,00		
	RS63	Accantonamenti dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS64	Fondi risultanti al termine dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	**RS65**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00	,00	,00
	RS66	Perdite dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS67	Differenza		,00		,00
	RS68	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS69	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	,00	,00	,00	,00
	RS70	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00	,00	,00

Sezione	Rigo	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
Agevolazioni territoriali e settoriali	**RS71**	1	2	3	4	5	6 ,00
	RS72						,00
	RS73						,00

Sezione	Rigo	Descrizione	
Dividendi di cui all'art. 96-bis	**RS74**	Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato dell U.E. di cui all'art. 96 - bis, comma 1, del Tuir (barrare la casella se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta nel capitale della società distributrice)	

Sezione	Rigo	Descrizione	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1ª rata
Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	**RS75**	Fondo rischi su crediti	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RS76	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		,00	,00	
	RS77	Totale			,00	4 ,00

Sezione	Rigo	Descrizione				
Azioni assegnate ai dipendenti	**RS78**	Assegnazioni	1			
Garanzie prestate da soggetti non residenti	**RS79**	Stato estero	1	2	3	4

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RP
Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

	Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta			Codice		Data di scadenza
RP1	Denominazione 3			1		2
	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP2	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP3	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP4	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP5	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP6	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP7	3			1		2
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP8	**TOTALI**					
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

EURO

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)			1
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	**RZ2**	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3 , %	Ritenute operate 4
	RZ3			, %	
	RZ4			, %	
	RZ5			, %	
	RZ6			, %	
	RZ7	TOTALE	2		4
		Valle d'Aosta	5		6
	RZ8		Totale acconti 1		Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4) 2 / Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1) 3
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	**RZ9**	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3 , %	Ritenute operate 4
	RZ10			, %	
	RZ11			, %	
	RZ12			, %	
	RZ13			, %	
	RZ14			, %	
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	**RZ15**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
PROSPETTO D Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero	**RZ16**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ17			, %	
PROSPETTO E Premi e vincite	**RZ18**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ19			, %	
	RZ20			, %	
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	**RZ21**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 27%	Ritenute operate 3
PROSPETTO G Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti	**RZ22**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ23			, %	
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	**RZ24**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
	RZ25		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 , %	Ritenute operate 3
PROSPETTO L Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti	**RZ26**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 20%	Ritenute operate 3
PROSPETTO M Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari	**RZ27**		Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 20%	Ritenute operate 3

Periodo d'imposta 2001

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IRPEG	,00	,00	,00	,00
RX2	IVA	,00	,00	,00	,00
RX3	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV		,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. V		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. VII		,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. VIII		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RS		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX16	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4	5
RX17		,00	,00	,00	,00
RX18		,00	,00	,00	,00
RX19		,00	,00	,00	,00
RX20		,00	,00	,00	,00
RX21		,00	,00	,00	,00
RX22		,00	,00	,00	,00
RX23		,00	,00	,00	,00
RX24		,00	,00	,00	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

CODICE FISCALE

QUADRO AC

Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

EURO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1 — Codice fiscale (1); Denominazione (2); Comune del domicilio fiscale (3); Provincia (sigla) (4); Via e numero civico (5)

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2 — Codice fiscale (1); Cognome ovvero Denominazione (2); Nome (solo per le persone fisiche) (3); Sesso (M o F) (4); Data di nascita giorno mese anno (5); Comune (o Stato estero) di nascita (6); Prov. nasc. (sigla) (7); Comune del domicilio fiscale (8); Provincia (sigla) (9); Via e numero civico (10); Cod. Stato estero (11); Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi (12) ,00

AC3 — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ,00

AC4 — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ,00

AC5 — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ,00

AC6 — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

Parametri Impresa 2002

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE	COLORE AZZURRO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2002, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999,< qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2001 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta in sede di compilazione del modello UNICO 2002. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.
Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:

– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), di-

rettamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

– nel **rigo P13,** l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

  Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

– nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000), ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
– i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000). Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
– nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
– nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72, (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:

– nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2001 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:

– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

P PARAMETRI IMPRESA **2002**

AGENZIA DELLE ENTRATE

LIRE

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
P10	Costo per la produzione di servizi	.000
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	.000
P12	Spese per acquisti di servizi	.000
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	.000
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	.000
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	.000
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	.000
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	.000
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	.000
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	.000
P21	Quote di ammortamento anticipato	.000
P22	Quote di ammortamento accelerato	.000
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	.000
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura .000 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000	.000
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	.000
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
P30	IVA sulle operazioni imponibili	.000
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	.000

PARAMETRI IMPRESA 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO €

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

02A02902

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 – SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.*

1.1. È approvato il modello «Unico 2002 – SP», da presentare nell'anno 2002 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2002 – SP», devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RI, RH, RL, RM, RD, RJ, RT, RQ, RY, RC, RR, RV, RP, RN, RK, RO, RS, RU, RX e il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

c) i quadri costituenti il modello 770/2002 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2001, che è approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2002 – SP» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.finanze.it* e *www.agenziaentrate.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.3;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., nei casi in cui tale modalità di presentazione è consentita, devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato 1* al provvedimento 21 dicembre 2001, di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

4. *Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi.*

4.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro o in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad eccezione del quadro RX, «Compensazioni – Rimborsi», che è predisposto e deve essere compilato nella sola versione in euro. Le istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli sia nella versione in euro che in quella in lire.

4.2. I modelli nella versione in euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta «EURO» con il logo grafico di tale valuta e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «,00». I modelli nella versione in lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta «LIRE» e, nei campi per l'indicazione degli importi, i caratteri di stampa «000».

4.3. Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite; nei modelli in lire gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario.

4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al punto 4.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garan-

tendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che può essere omesso. Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli importi che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di stampa «,00» e «000» indicati nel punto 4.2.

4.5. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli di cui al punto 1.2, possono comunicare i dati relativi all'applicazione dei parametri utilizzando, in luogo dei predetti modelli, un prospetto conforme agli stessi, nel quale devono essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista in ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo. In deroga alla struttura del modello di cui al punto 1.2, la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non debbano essere valorizzati, il codice e la relativa dicitura degli stessi dovrà comunque essere riportata con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione «Unico 2002 – SP», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2002 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001.

Il modello Unico 2002 – SP può essere compilato indifferentemente in lire o in euro, ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro.

Al fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello è stato predisposto in due versioni grafiche di diverso colore: verde per quelli in lire ed azzurro per quelli in euro. Le istruzioni, da utilizzarsi per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece uniche e di colore azzurro e nero.

Nella versione del modello in euro gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Struttura e formato del prospetto per i parametri

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 4.5 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento**,** possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 2.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nella versione dei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nella versione dei modelli in euro, ad eccezione del quadro RX per il quale, in entrambe le versioni dei modelli, sia in euro che in lire, deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore grigio al 20%.

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

SP SOCIETÀ DI PERSONE 2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Premessa

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro, per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta, le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, euro o lire, corrispondente al modello prescelto ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto per la sola compilazione in euro per entrambe le versioni del modello; infatti dal 1° gennaio 2002 tutti i versamenti e le compensazioni devono essere effettuati esclusivamente in euro, così come i rimborsi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo, anche a seguito della definitiva introduzione della nuova valuta euro e del colore (azzurro o verde) comune a tutti i modelli.
In particolare, ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli, le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

In luogo dei colori verde, per i modelli in LIRE, e azzurro, per i modelli in EURO, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2002 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2002 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2002 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2002 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, che sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, come da ultimo modificate dal D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, gran parte dei contribuenti tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;

dei sostituti ed intermediari Mod. 770/2002 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello "UNICO 2002 SP – Società di persone ed equiparate" si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770/2002 ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2002.
Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770/2002 ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Tutti modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (***www.finanze.it***) e dell'Agenzia delle Entrate (***www.agenziaentrate.it***) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO SP vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:
- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2001 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2001).
I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2001).

Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002, relativo all'anno 2001;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.

I curatori di fallimento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vedi paragrafo 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2002.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. paragrafo 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

Tutti i soggetti possono avvalersi del servizio telematico per presentare le dichiarazioni Modello UNICO 2002 SP.

Sulla base delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a partire dall'anno 2002 sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:
1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (50 milioni di lire);
2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono inoltre essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori

L'obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta (Redditi - IVA - Irap - sostituti d'imposta).
I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente attraverso la rete internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

Il modello UNICO 2002 SP si presenta, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, entro i seguenti termini:
- **entro il 31 ottobre 2002** se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi previsti, ovvero da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322 del 1998);
- **dal 2 maggio al 31 luglio 2002** se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, nei casi consentiti.
  I termini di presentazione delle altre dichiarazioni (IVA - 770) da presentare autonomamente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, sono illustrati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate.

5.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (INCARICATI ART. 3, COMMA 3 E SOCIETÀ DEL GRUPPO ART. 3, COMMA 2-BIS)

■ Intermediari abilitati (art. 3, comma 3)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere, anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 2001, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
  Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico (Entratel o Internet), è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.
Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 5.164 (lire 10 milioni) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E' prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il PINCODE, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3 Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod.UNICO 2002 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

ATTENZIONE: per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si

riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 5.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.

5.4 Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:
- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2002 SP – Società di persone ed equiparate".

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.5 Quando si presenta

In relazione alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, dal D.P.R. n. 435 del 2001, in particolare all'art. 2, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

1. entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
2. dal **2 maggio** al **31 luglio** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA – 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario – IRAP), nei casi in cui non è consentito unificare l'adempimento, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche.

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. (Cfr. circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

– società semplici;
– società in nome collettivo e in accomandita semplice;
– società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
– società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
– associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
– aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
– gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO SP -Società di persone ed equiparate:
– le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
– le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
– i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO SP Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2001, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 2001 dalla società o associazione.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.
I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SP va utilizzato per la presentazione:
• della dichiarazione in forma unificata;
• della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.
Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.
La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria.

2.2 Dati identificativi

Ragione sociale
Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.
La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Codice fiscale
In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.
La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la sola dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**770 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata nel caso in cui nel 2001 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2001 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2001 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:
– barrare la casella corrispondente;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO 2002 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando, nella seconda facciata del frontespizio, la casella "**Correttiva nei termini**".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
- nel caso in cui il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi (vedere in **Appendice** la voce "Ravvedimento");
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

3 dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

4 dai contribuenti colpiti dalle limitazioni imposte all'attività lavorativa dallo svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova, per i quali il decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

5 dai contribuenti colpiti dalla tromba d'aria nella regione Lombardia, in data 7 luglio 2001, per i quali il decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per i quali i decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001) hanno sospeso i termini relativi ai versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dall'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania, per i quali il decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001, per i quali il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha sospeso i termini relativi ai versamenti di natura tributaria
9 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4 Dati relativi alla società o associazione

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare
Nel quadro è stata introdotta la casella che deve essere barrata dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

Numero di partita IVA
Deve essere indicata la partita IVA del soggetto.

Sede legale
Devono essere indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante della fusione o beneficiaria delle scissione.

Indirizzo di posta elettronica
L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

2.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel Quadro RO i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel presente frontespizio.

2.6 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2.7 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, riportare il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.8 Visto di conformità

Questa parte deve essere compilata per apporre il visto di conformità ed è riservata al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

2.9 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questa parte deve essere compilata per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservata al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

R3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

3.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).
In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1) produzione o vendita in luoghi diversi;
2) esercizio di più attività;

3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG74U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20 per cento del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69, pari a lire 100 milioni;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

3.2 Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro RF o nel Quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

R4 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

4.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

– Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
– Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
– Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
– Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
– Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;

– Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Prime norme per il rilancio dell'economia»;
– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;

4.2 Oneri di utilità sociale

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-nonies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
   In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.
   Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I – ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:
   – le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
   – l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
   – i soggetti beneficiari.
   Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore ad euro 1.549,37 pari a tre milioni di lire, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
   Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.

3. L'art. 94 della legge n. 388 del 2000, ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
   È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

4.3 Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia

Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che ha modificato l'art. 16 del Tuir, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone sono assoggettate a tassazione separata, così come le predette indennità spettanti alle persone fisiche.

4.4 Disposizioni in materia di autotrasporto

Ulteriore deduzione dal reddito
L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del Tuir con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.
La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, deduzione che per l'anno 2001 ammonta rispettivamente a euro 29,24, pari a lire 56.610, e a euro 47,94, pari a lire 92.820 a seconda che i trasporti siano effettuati entro o oltre l'ambito delle regioni confinanti.
L'ulteriore deduzione di euro 154,94, pari a lire 300.000, è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per i soggetti che hanno l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

4.5 Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

4.6 Modifiche alla disciplina DIT

L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.
L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997.
Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.
Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 (persone fisiche e società di persone) l'agevolazione DIT continua ad applicarsi con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001; anche in tal caso occorre tener conto di tutti i decrementi anche se successivi al 30 giugno 2001.
In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è consentita l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001.
Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

4.7 Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorra alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.
In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:
i corrispettivi derivanti dalle cessioni;
i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	800.000
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	2.000.000
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 – 200.000)	1.800.000 ========

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

4.8 Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.
Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).
L'art.11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4 , comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

4.9 Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000, le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili.
Tale deducibilità è ammessa per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi.
Per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

4.10 Accantonamenti ai fondi di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del Tuir:
- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2, del Tuir. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

4.11 Emersione del lavoro irregolare

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.
In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sul predetto incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383) e per i due successivi.

4.12 Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.
Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.
L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.
L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.
Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.
Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.
Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.
L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.
In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 194, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Sempre l'articolo 4, al comma 2, estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.

Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.
L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.
Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.
L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.
Pertanto, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcolano l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, devono rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

4.13 Novità della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Spese di pubblicità dei farmaci attraverso convegni e congressi (Articolo 2, commi 4 e 5)
A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio–assenso nei casi previsti dalla legge.

Rivalutazione dei beni (Articolo 3, commi da 1 a 3)
L'art. 3, commi da 1 a 3, della legge n. 448 del 2001 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.
A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
Pertanto, è da tale ultimo esercizio che si possono calcolare le maggiori quote di ammortamento o che rileva il valore rivalutato ai fini della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza

Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (Articolo 3, commi da 7 a 10)
L'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001 prevede che le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In virtù del richiamo contenuto nel successivo comma 8 le medesime disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7 dei medesimi beni.
L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'im-

posta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (Art. 4)
L'art. 4 della lege n. 448 del 2001 prevede l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Studi di settore (Art. 9, commi 12 e 13)
Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 tutti i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o che siano stati approvati in periodi d'imposta precedenti.

Modifica dell'art. 76-ter del Tuir (Art. 9, commi 16 e 17)
L'art. 9. comma 16, ha modificato il primo periodo del comma 7-ter dell'art. 76 del Tuir.
A seguito di detta modifica l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis dello stesso art. 76 non opera se l'impresa italiana fornisce la prova che la società estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al predetto comma 7-bis, emanato successivamente al 1° gennaio 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24 aprile 1992.
Le disposizioni del comma 7-bis , come modificato dall'art. 1 della legge n. 342 del 2000, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2001.

R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

5.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.
Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella **"Attività di agriturismo"**.

Il quadro RF si compone:
– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:
– dati di bilancio;
– crediti.
Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le **colonne 2** e **3** del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:
1) sono controllati da società non residenti;
2) controllano società non residenti;
3) sono controllati da società che controllano società non residenti;

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto, i soggetti interessati devono barrare:
– la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
– la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

5.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione
Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo RS14 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS15 del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF5** vanno indicate anche le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel rigo RS16 del predetto prospetto, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF31** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS17 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF6** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità".
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF33**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF32** o tra le altre variazioni in aumento, nel rigo RF27.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Per gli immobili di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** l'analoga voce.
Pertanto, nei **righi RF9** e **RF34** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
Per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
– nel **rigo RF9** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
– nel **rigo RF40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF8** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF10** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri",** da evidenziare in **colonna 1**
  (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
  (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1**
  (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).
  (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

- **"Emersione del lavoro irregolare"**
  (art. 1 della legge n. 383 del 2001).
  L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF12** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF13** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF35** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF16** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 2001 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.
Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), c-sexies) se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, c-octies (a favore delle società sportive dilettantistiche), se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni, c-nonies) e c-undecies) (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte") e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).
Per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti, nonché degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione, (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **righi RF23** e **RF24** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
– per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
– per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF27.

Nel **rigo RF25** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel **rigo RF36**.

Nel **rigo RF26** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF27** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;
– gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
– le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
– le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";
– l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir;
– il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir) (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Nel **rigo RF37** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due

successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
– 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
– 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
– 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF41**, **colonna 2** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopraelencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV;
– l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
– la quarta quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
– gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir;
– le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
– l'importo forfettario, di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevato a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale (Vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
– il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
– per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
– il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato, ai sensi dell'art. 1 legge n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RF42**, **colonna 2**, va indicato:
– il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RS30 e RS31, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in **colonna 1** (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa);
– l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
– il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa);

Nel **rigo RF44** va indicata la differenza tra RF28 e RF43. Se tale differenza è negativa riportare il segno "–".

Nel **rigo RF45** va indicata la somma algebrica (se negativa preceduta dal segno "–"), tra l'importo dell'utile netto (rigo RF3) ovvero della perdita (rigo RF4) preceduta dal segno "–", e l'importo di rigo RF44.

Nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RF45, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 (pari a lire 4 milioni), a euro 1.032,91 (pari a lire 2 milioni), e a euro 1.549,37 (pari a lire 3 milioni). Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF47** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF48** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF45 e quello di rigo RF46.
Qualora nel rigo RF45 sia indicata una perdita, nel rigo RF48 deve essere esposta la perdita, eventualmente ridotta dell'importo di rigo RF47.

Nel **rigo RF49**, **colonna 2**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n. 383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF48 e l'importo di rigo RF47 del Modello UNICO 2001 Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RF48 risulta una perdita, indicare zero.
Nella **colonna 1** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2. Tale imposta va versata con codice tributo 1802.

Nel **rigo RF50** va indicato il reddito (o perdita) da imputare ai soci risultante dalla differenza di rigo RF48 e RF49.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN.

5.3 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, righi da RF51 a RF56, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:
nel **rigo RF51** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);
nel **rigo RF52** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);
nel **rigo RF53**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;
nel **rigo RF54**, nelle corrispondenti **colonne**, va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa;
nel **rigo RF55**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi;
nel **rigo RF56**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

5.4 Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal

D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF57, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2001 Società di persone ed equiparate).

Nel **rigo RF58** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF59** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RF57 e RF58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF60** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF60 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima colonna del rigo RF62.

Nel **rigo RF61** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF61, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RF62, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF61.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonna 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, senza tener conto dei limiti percentuali.

R6 - QUADRO RG - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Le società di persone che esercitano attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir se nell'anno 2000 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
– a euro 309.874,14, pari a lire 600 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– a euro 516.456,90, pari a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e se non hanno optato per la contabilità ordinaria.
A seguito delle modifiche apportate al citato art. 18 dal D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222, gli effetti della norma regolamentare, che ha elevato il primo dei predetti limiti da euro 185.924,48 a euro 309.874,14, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 28 giugno 2001.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2001, adottando il regime della contabilità semplificata.
Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 2000 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 2001 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2001, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "**Attività di agriturismo**".
L'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo deve barrare la casella "**Artigiani**".

6.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le **colonna 2** e **3** del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

6.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Nel **rigo RG2**, **colonna 1**, la società può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La **colonna 2** del **rigo RG2** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della citata legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19**, **colonna 1**, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
Si deve inoltre tenere conto:
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
– dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che ha modificato l'art. 16 del Tuir con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone sono assoggettate a tassazione separata, così come le stesse indennità spettanti alle persone fisiche.
Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare **in colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
  (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare **in colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
  (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

- **"Emersione del lavoro irregolare"**
  (art. 1 della legge n. 383 del 2001).
  L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS15 del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS14, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RG5** le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2001.

ATTENZIONE Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19 per cento. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità".
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2001, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS16, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS17 del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS17 del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alle quote costanti dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del

committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Nel **rigo RG9**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
– i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
– i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 2000, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo precedente alla formulazione vigente;
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
  Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** l'omonima voce.
  Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
  Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
  Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura". In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità";
– gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo. In particolare:
– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";

– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. Ai sensi del D.L. n. 167 del 2000, convertito dalla legge n. 299 del 2000, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. (Vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000);
– qualora ci si sia avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 1, legge 383 del 2001, evidenziare in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

ATTENZIONE Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati.
Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le spese per l'aquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, pari ad 1 milione di lire.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione finanziaria relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

ATTENZIONE Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG19**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
• la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle

non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;

- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18.
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo RG19 va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti, tra le quali:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79 comma 7 del Tuir, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48, pari a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48, pari a 12 milioni di lire, e fino a euro 77.468,53, pari a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53, pari a 150 milioni di lire e fino a euro 92.962,24, pari a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2001, tale deduzione è di euro 29,24, pari a lire 56.610, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94, pari a lire 92.820, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

  La deduzione spetta alle imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui

derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) c-septies) c-nonies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.
  Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche) se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa");
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

Nel **rigo RG20** indicare:

– il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RS30 e RS31, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in **colonna 1** (vedere la voce nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
– l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
– il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;

Nel **rigo RG21** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG20.

Nel **rigo RG22** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG10 e il totale dei componenti negativi di rigo RG21.

Nel **rigo RG23** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG22, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del Tuir se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, e a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG22 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG24,** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG22 e quello di rigo RG23. Qualora nel rigo RG22 sia indicata una perdita, nel rigo RG25 deve essere esposta la perdita, ridotta dell'importo di rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato in **colonna 2**, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi della L. 383 del 2001, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo RG25 e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RG25 risulta una perdita, indicare zero. In **colonna 1** va indicato l'importo dell'imposta da versare con codice tributo 1802, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RG27** va indicato il reddito (o perdita) da imputare ai soci risultante dalla differenza di rigo RG25 e RG26.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN.

R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

7.1 Generalità

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.
Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

7.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gannaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

7.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare **in colonna 1** *(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).*
  (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi");
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare **in colonna 1** *(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).*
  (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Emersione del lavoro irregolare"**
  (art. 1 della legge n. 383 del 2001).
  L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:
– le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
– l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
– il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
– il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
– l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel **rigo RE7**, indicare:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
– l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

ATTENZIONE Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8**, indicare:
– il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
– l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:
– il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
– l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
– l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
– la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
– il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
– l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
– le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
– il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati, indicare, in **colonna 2**:
– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– qualora ci si sia avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 1, legge 383 del 2001, evidenziare in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività artistica o professionale.

ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente, assimilato o collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto

dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, "detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito", così come determinato nel quadro RS.

Nel **rigo RE18**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel **rigo RE21**, indicare, in **colonna 2**, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se è minore di zero o nel rigo RE20 risulta una perdita, in colonna 2 deve essere indicato zero. In **colonna 1** indicare l'importo dell'imposta da versare con codice tributo 1802, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RE22**, indicare il reddito (o perdita) da imputare agli associati risultante dalla differenza di rigo RE20 e RE21, da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 2.

R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

8.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:
- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

ATTENZIONE Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.
I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

ATTENZIONE Il quadro RA deve essere compilato dettagliatamente in ogni singolo rigo anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno.

8.2 Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2001 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, barrando la **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Nelle **colonne 1** e **3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 proprietà del terreno;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.
Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno) e la relativa quota percentuale.

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di **colonna 4**, vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni".
Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
1 in caso di mancata coltivazione;
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2001 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.
Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 9 e 10.
Nelle **colonne 9** e **10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi** da **RA1** a **RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonna 2, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 3, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.
Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RG o RF.

R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

9.1 Generalità

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o all'ufficio delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

9.2 Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
8 se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa";
9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).
La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Barrare la **colonna 7** per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.
  a) l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  b) l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  c) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  d) l'importo di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2).

e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in **APPENDICE**, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio in lire: con una rendita catastale rivalutata di lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di lire 3.800.000.

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
   a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
   b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di **colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1 se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;

2 se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei **righi** da **RB1** a **RB34** da riportare nel rigo RN6 col. 2, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.

9.3 Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:
- **colonna 1**, indicare il rigo del quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3**, **4** e **5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7** e **8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

10.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2001 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

ATTENZIONE Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel periodo che va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempre che l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento d'intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo, altrimenti vanno indicati nel quadro RM.

10.2 Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) d'ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi d'emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir;
b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

g) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare:
- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a) sopra citata;
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

Nei **righi** da **RI1** a **RI6**, indicare rispettivamente:
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
  - nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI8**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da RI1 a RI7. L'importo indicato al rigo **RI8**, **colonna 1** deve essere riportato nel rigo RN7, colonna 2, del qua-

dro RN; l'importo indicato al rigo **RI8**, **colonna 3**, deve essere riportato nel RN7, colonna 3, del quadro RN. Si precisa che la somma di colonna 2 dei righi da RI1 a RI4 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 5; la somma di colonna 2 dei righi RI5 e RI6 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 6;
- nel **rigo RI9**, riportare gli utili, già indicati nel rigo RI8, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI10**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI3 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione della società italiana distributrice degli utili. Riportare tale importo nel rigo RN14 del quadro RN.

10.3 Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI11**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI12**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI13**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI14**, **colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  - derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai righi RI12 e RI15 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI15**, **colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2001, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI16**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** dei righi da **RI11** e **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi da **RI11** a **RI16**. Tali importi vanno riportati rispettivamente nelle colonne 2 e 3 del rigo RN7, quadro RN.

R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

11.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile.

11.2 Sezione I

In questa Sezione devono essere indicati, in:
- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:

1 se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
2 se trattasi di società semplice o associazione fra artisti e professionisti;
3 se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;
- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 5**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "–") della società partecipata imputata al dichiarante.
- **colonna 6**, va barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercente attività di impresa in contabilità ordinaria, possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- **colonna 7**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 8**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 7;
- **colonna 9**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 10**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 11**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;

- **colonna 12**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 13**, la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 14**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:

– il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
– il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

- **colonna 15**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 133 del 1999.

La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel 1999, anche se il reddito non sia mai stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel medesimo anno 1999. Se il reddito è stato rideterminato nel 2000 e non nel 2001 va riportato l'importo di cui al quadro RH del modello UNICO 2001 Società di Persone. L'importo va rilevato nella colonna 19 del rigo relativo alla stessa società.
Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 15.

- **colonna 16**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 2000.

La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 2000 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 16.

11.3 Sezione II

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo**.**

Nel **rigo RH7** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 8), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3).

Nel **rigo RH8** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH9** va indicata la differenza tra RH7 e RH8.
Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e lo stesso, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportato nel rigo RN12, colonna 1 o 2, del Quadro RN, senza indicare il segno.

Nel **rigo RH10** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH11** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quello di rigo RH10.

Nel **rigo RH12** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "–") derivante dalle partecipazioni in società semplici ed equiparate (codice 2).

Nel **rigo RH13** va indicata la somma algebrica dei righi RH11 e RH12.

Nel **rigo RH14** va indicata la somma della colonna 7 dei righi da RH1 a RH6. Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 1.
La somma dell'importo di rigo RH13 e di quello di rigo RH14, va riportata nel rigo RN8, colonna 2, del Quadro RN.

Nei **righi** da **RH15** a **RH19** vanno indicati rispettivamente, i totali degli importi delle colonne da 10 a 14 dei righi da RH1 a RH6 e vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, nelle colonne da 3 a 7.

Nei **righi RH20** e **RH21** va indicata rispettivamente la somma delle colonne 15 e 16 dei righi da RH1 a RH6. Tali importi vanno comunicati ai soci riportandoli nell'apposito prospetto.

R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

12.1 Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2001; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

12.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il Quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art.15 del Tuir.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i ter-

reni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nei **righi RL12** e **RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai righi RL6 e RL7.
Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da RL9 a RL13.
Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al rigo RN9, colonna 2, del Quadro RN.

R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

13.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione.
Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.
Si precisa comunque che l'indennità di agenzia spettante a tali società per effetto dell'art. 6, comma 1, della Legge 388 del 2000, sono assoggettate a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto le società interessate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell'apposito prospetto, le quote di spettanza.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

13.2 Sezione I Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere, g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del Tuir e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della Legge n. 413/1991

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

A. le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis)*, del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";

B. le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";

C. le indennità di cui all'art. 16, lett. *h)*, del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

D. le indennità di cui all'art. 16, lett. *i)*, del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

E. i redditi di cui all'art. 16, lett. *l)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

F. redditi di cui all'art. 16, lett. *n)*, del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **righi** da **RM1** a **RM6** indicare:
- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle lettere **C, D** e **F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli e per i redditi di cui alla lettera **E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le lettere **A**, **B**,**C**, **D** e **F**, l'ammontare del reddito imputato per la lettera **E**. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, col. 2;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3.

13.3 Sezione II
Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti o detratti in periodi di imposta precedenti dai soci e che nell'anno 2001 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:
- nel **rigo RM7**, nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

13.4 Sezione III
Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del Tuir, conseguiti da soci di società di capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. *m)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **righi RM9** e **RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Tali ritenute vanno riportate nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3;
- nelle **colonne 4** e **5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del Tuir. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera. Sommare gli importi delle colonne 4 e 5 e riportare i risultati nel quadro RN, rigo RN13, rispettivamente nelle colonne 5 e 6.

13.5 Sezione IV
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir

Nei **righi RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero; vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal I° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000; vedere in **Appendice** la voce "Equalizzatore per OIVCM".
Negli stessi righi, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone Fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nei **righi RM11** e **RM12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva ";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 2;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

13.6 Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

Nei **righi RM13** e **RM14**, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **righi RM13** e **RM14** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RM13 e RM14.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva, compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs n. 259 del 1999, deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

13.7 Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia

Vanno indicati proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il de-

posito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2006 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".
Pertanto, nel **rigo RM16**, indicare:
• nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
• nella **colonna 2**, la somma dovuta.

R14 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

14.1 Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali in corso di pubblicazione nella G.U..
Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stabilito:

– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

– la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
– la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
– i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:
– che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'at-

tività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

14.2 Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
– nella **Sez. 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
– nella **Sez. 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
I	1	x 56,389	2
II		x 32,222	
III		x 37,593	
IV		x 13,426	
V		x 11,934	
VI		x 1,00	
Totale A reddito agrario normalizzato			

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

Sez.2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2				4
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3	3,000	
Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglia) (***)		200,000	
Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraona		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

14.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.
Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), molti-

plicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569 (ovvero per 100.000 se la dichiarazione è presentata in lire). Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.
Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.
Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il coefficiente 0,058532 (ovvero 113,34 se la dichiarazione è presentata in lire). Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266, ovvero 56,67 se la dichiarazione è presentata in lire) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.
Nel **rigo RD5** deve essere indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righi RS30 e RS31, colonna 1 e 2.
Nel **rigo RD6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo risultante dalla differenza dei righi RD4 e RD5; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN12 del quadro RN.
L'importo di **rigo RD7**, risultante dall'operazione RD4 – RD5 – RD6, va riportato nel rigo RN5, colonna 2, del quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - LIRE

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Lire 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - EURO

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3 - LIRE

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.00 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

TABELLA 3 - EURO

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,03581 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 1.273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all' anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2^ fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3 c. 50 L. 23/12/96 n. 662).

Tutti gli importi, sia in lire che in euro, devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle presenti istruzioni. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.

R15 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA DIT

15.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i righi da RS24 a RS30, e la colonna 1 del rigo RS31. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo RJ8 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RN1, colonna 2 aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dei righi RS30 e RS31, colonna 1).
In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.
La società può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei righi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. In tal caso va barrata l'apposita casella di **"Segnalazione"**.

Nel presente quadro vanno indicati:
– nel rigo **RJ1,** l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT;

– nel rigo **RJ2**:
  • il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
  • l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;

– nel rigo **RJ3**:
  • gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
  • l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

– nel **rigo RJ4**, **colonna 2**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ1** e la somma degli importi dei righi **RJ2** e **RJ3**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.
Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i **giorni** nella **colonna 1**;

– nel **rigo RJ5,** il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4;

– nel **rigo RJ6,** l'importo del reddito di impresa di cui al rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. In caso di perdita va indicato zero.

Qualora l'importo di rigo RJ6 sia inferiore a quello di rigo RJ5, il reddito agevolabile, da indicare nel rigo **RJ8**, corrisponde all'importo di rigo RJ6.
Qualora l'importo di rigo RJ6 sia superiore a quello di rigo RJ5 la società può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo **RJ7** l'importo di tali eccedenze, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ5. In tal caso nel rigo RJ8 va indicata la somma dei righi RJ5 e RJ7;

– nel **rigo RJ9,** la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e quello di rigo RJ6;
– nei righi **RJ10, RJ11, RJ12** e **RJ13,** le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ7.

R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

16.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998 (D.L. 28/1/1991, n. 27, convertito dalla L. 25/3/1991, n. 102

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, di quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2001**.**
Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.
L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quet'ultima si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.
Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I
Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2001, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.
Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo, nella **colonna 1** ed indicare zero in **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare le eccedenze delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3,** colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3, colonna 2 e quello di rigo RT4. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.
Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001 Società di persone, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito così determinata: **rigo RT 6** – **rigo RT7** – **RT8** .
Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel rigo RT10 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

16.2 Sezione II La disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle

azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81. comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs.. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi

percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir.
Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non de-

vono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate fino al 3 agosto 2001 (vedere in **Appendice** voce "Equalizzatore")

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti, nonché sui redditi dei contratti derivati e sulle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, sui proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2001.

Nel rigo **RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT13**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel campo 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13 e quello del rigo RT14.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT31, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del rigo RT15.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT16 e RT17. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei righi RT17 e RT18.

Se l'importo del rigo RT17 è superiore a quello del rigo RT16 indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **righi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT22 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

Nel **rigo RT23**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nel campo 5 del rigo RT32. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti (da specificare in **colonna1**).
La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 2, e gli importi dei righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT26; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore, si deve tener conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5 del quadro RX del Modello UNICO 2001 Società di Persone , al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei righi RT8 e RT18.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:
• nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle mi-

nusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei righi RT10 e RT20, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 358/1997 E ALL'ART. 8 DELLA L. N. 342/2000

17.1 Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:
– operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
– operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando il presente quadro.

17.2 Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ7.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ6** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1665.

17.3 Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ11** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ12** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ13** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ15.**

Nel **rigo RQ16** va riportata la differenza tra il rigo RQ14 ed il rigo RQ15.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.

R18 - IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RIVALUTAZIONE DI BENI, RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI, RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA, TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI

18.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448:
– art. 3, commi da 1 a 3 (Sez. I),
– art. 3, commi da 1 a 3 (Sez. II),
– art. 4 (Sez. IV);
– art. 3, commi da 7 a 10, (Sez. V)

18.2 Sezioni I, II e III

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, commi da 1 a 2, della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui agli artt. da 10 a 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento a beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.. Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21

novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **sezione I** vanno indicati:
– nel **rigo RY1**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1;
– nel **rigo RY2**, **colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;
– nel **rigo RY3, colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;

Nella **sezione II** vanno indicati:
– nel **rigo RY4**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY5**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY6**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1.

Nella **sezione III** vanno indicati:
– nel **rigo RY7**, il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata;
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2726.

18.3 Sezione IV

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta – anche se imputati al capitale sociale, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 – ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:
– nei **righi** da **RY9** a **RY12**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 1**), l'utilizzo degli stessi (**colonna 2**) e l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 3**);
– nel **rigo RY13**, **colonna 3**, il totale degli importi dei righi da RY9 a RY12 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
– nel **rigo RY14**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1807.

18.4 Sezione V

La presente Sezione va compilata dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2002.
Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
Le società che si avvalgono della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:
– nel **rigo RY15**, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel **rigo RY16**, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel **rigo RY17**, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
– nel **rigo RY18**, **colonna 1**, la somma degli importi dei righi da RY15 a RY17 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY19**, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
– nel **rigo RY20**, **colonna 1**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY21**, la somma degli importi dei righi da RY18 a RY20.

R19 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

19.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.
La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

19.2 Sezione I

Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5**, **colonne 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righi RC12** e **RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

19.3 Sezione II

Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nella presente sezione.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi** da **RC21** a **RC25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e, in **colonna 3** gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RC29, colonne 2** e **3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi** da **RC30** a **RC33** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC35** e **RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC38** e **RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R20 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

20.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.
La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

20.2 Sezione I Società incorporante o risultante dalla fusione

La presente sezione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante dalla fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5**, **colonne 1** e **2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

20.3 Sezione II Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi** da **RR17** a **RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi** da **RR26** a **RR29** vanno indicati in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2** e **3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RR30** e **RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR32** e **RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR34** e **RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

R21 - QUADRO RV - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

21.1
Generalità

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per effetto delle disposizioni degli artt. 14, comma 1, e 15, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dei beni, indicati nell'art. 10 della medesima legge, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dal successivo articolo 12. Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nella colonna 11.

R22 - QUADRO RP - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

22.1
Generalità

L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2001 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 36 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Chiarimenti in merito a condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e con le istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

ATTENZIONE Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei righi da RP1 a RP46 va indicato:
- a colonna 1, il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a colonna 2, l'importo delle spese sostenute.

Nel rigo RP47, va indicato il totale degli importi dei righi da RP1 a RP46 da riportare nel rigo RN22 del quadro RN.

R23 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

23.1 Generalità

In questo quadro, nella **colonna 2** dei **righi** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.
Nel **rigo RN1**, in **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nella **colonna 1** l'importo del reddito, già compreso in colonna 2, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ8 del Quadro RJ).
Nel **rigo RN2**, **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata.

Riservato alle "Società non operative"
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1**, **colonna 2**, ovvero nel **rigo RN2**, **colonna 2**, un reddito al quale va sommato l'importo di rigo RN10 che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS22, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
– nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto subite;
– nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative;
– nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
– nella **colonna 7**, gli altri crediti di imposta, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
  • il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  • il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir.
L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 2001, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.
Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RN1 a RN10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati
I **righi RN12** e **RN13**, e quelli **da RN15** a **RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.
Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice), comprese quel-

le di rigo RN5, non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci.
Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM.
Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

23.2 Sezione I

Nelle **Sezioni I**, **II** e **III** vanno distintamente indicati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 1.

Nei **righi** da **RN15** a **RN17**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**.

23.3 Sezione II

Nei **RN19** e **RN20**, vanno indicati gli oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 2.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**.

23.4 Sezione III

Nel rigo **RN22**, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, rigo RP47.

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN, dal Quadro RK, nonché dal Quadro RS o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 2, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1;

3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11, colonna 2; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2, imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT;
5) la quota corrispondente al minore tra il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 11-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133 e il reddito agevolabile rispettivamente per l'anno 1999 e per l'anno 2000;
6) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
7) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;
8) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
9) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs.. n. 467 del 1997;
10) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
11) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
12) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali é riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 36 per cento, indicate nel Quadro RP;
13) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;
14) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 52 o art. 79 del Tuir);
15) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;
16) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone che, per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono assoggettati a tassazione separata.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

R24 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nelle **colonne** da **1** a **6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2001, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2001. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.
Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.
Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta" per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.
Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 2001, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.
In tal caso devono essere compilati i colonne 1 e 13.
Il **campo 14** va barrato qualora il socio debba rideterminare l'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.
Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 2001 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi (o colonne) 1, 9, 11, 12 ed eventualmente 13 e 14.
Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

R25 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
In tale elenco devono essere riportati:
– i dati anagrafici;
– il codice fiscale;
– la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

R26 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RD, RE, RF E RG

26.1 Generalità

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG:
– Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
– Conferimenti agevolati;
– Plusvalenze e sopravvenienze attive;
– Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
– Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
– Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

26.2 Quadro di riferimento

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

26.3 Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformatasi in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.
Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.
Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (**righi** da **RS2** a **RS6**).
Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.
Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righi** da **RS5** a **RS7** e compilare i **righi RS8** e **RS9** relativi al credito di imposta.
Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in Appendice alla voce "Crediti d'imposta".

A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.
Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci.
Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.
Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RS2** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.
Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.
Tali soggetti devono compilare i **righi RS5** e **RS6** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi **righi RS7**, **RS8** e **RS9**. In particolare, vanno indicati:
– nel **rigo RS7**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righi RS5 e RS6;
– nel **rigo RS8** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2001, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2001 Società di capitali (rigo RF74, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 2**, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale, costituito dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2, cui va sottratto l'importo di colonna 3;
– nel **rigo RS9** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2001, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2001 - Società di capitali (rigo RF74, colonna 4) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale.

26.4 Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
– nel **rigo RS10** nelle **colonne 1** e **2**, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
– nel **rigo RS11** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
– nel **rigo RS13** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.
In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei **righi RS11**, **RS12** e **RS13** i dati riepilogativi mentre il **rigo RS10** non va compilato.

26.5 Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del Quadro RG e dei righi RF5, RF6, RF29 e RF31 del Quadro RF.

26.6 Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:
a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS18** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.
L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS19**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS20**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS21**, **colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS19 a RS21, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS22**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RS22**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.
Qualora nel **rigo RS22** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).
In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS22**, **colonna 5**, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 2 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 2, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel **rigo RS23**, compreso il reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001).
Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 2 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

26.7 Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.
Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS24**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi** da **RS25** a **RS29**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle ces-

sioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

– nel **rigo RS30**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS24 e la media degli importi indicati nei righi da RS25 a RS29 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RD5, o RE 17, o RF42, ovvero RG20;

– nel **rigo RS31**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, **colonna 1**, e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta, **colonna 2**. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RD5, o RE 17, o RF42, ovvero RG20 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS30.

26.8 Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/1999)

I soggetti che nel secondo periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

– nel **rigo RS32**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS27 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11 bis, quello di cui al rigo RS34 del modello UNICO 2001 Società di Persone;
– nel **rigo RS33**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS25 del Mod. UNICO 2000 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo;
– nel **rigo RS34**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS33;
– nel **rigo RS35**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS32–RS33+RS34;
– nel **rigo RS36**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS30 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11 bis, quello di cui al rigo RS38 del modello UNICO 2001 Società di Persone;
– nel **rigo RS37**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS36;
– nel **rigo RS38**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati e degli utili accantonati nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS37. L'importo dei conferimenti effettuati nel periodo d'imposta deve essere ragguagliato all'intervallo di tempo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso;
– nel **rigo RS39**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS36–RS37+RS38;
– nel **rigo RS40**, il minore tra l'importo di rigo RS35 e quello di rigo RS39 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS35;
– nel **rigo RS41**, il minore tra i seguenti importi:
  • quello del rigo RS40 del presente modello;
  • quello del rigo RN1 colonna 2 ovvero RN2 colonna 2 del Mod. UNICO 2000 Società di persone;
  • quello eventualmente rideterminato ed esposto nel rigo RS41 del Mod. UNICO 2001 Società di persone.

  L'importo individuato corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 1999, dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

I soggetti che nel periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

– nel **rigo RS42**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS26 del Mod. UNICO 2001 Società di persone;
– nel rigo **RS43**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo

RS24 del Mod. UNICO 2001 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;
– nel **rigo RS44**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS43 per la parte non compresa nell'importo di rigo RS34;
– nel rigo **RS45**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS42 – RS43 + RS44;
– nel **rigo RS46**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS29 del Mod. UNICO 2001 Società di persone;
– nel **rigo RS47**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta per la parte non compresa nell'importo di rigo RS37 e fino a concorrenza del rigo RS46;
– nel **rigo RS48**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso, e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS47 per la parte non compresa nell'importo di rigo RS38;
– nel **rigo RS49**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS46 – RS47 + RS48;
– nel **rigo RS50**, il minore tra l'importo di rigo RS45 e quello di rigo RS49 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS45;
– nel **rigo RS51**, l'importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2, dell'UNICO 2001 Società di persone;
– nel **rigo RS52**, il minore tra rigo RS51 e rigo RS50. Tale importo corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 2000, dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

R27 - QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

27.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31.12.2000;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;

- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio).

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
– il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazone nel Mod. F24.

Redazione del quadro in lire o in euro
Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.

27.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ov-

vero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs.. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta –Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir".

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU1**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU6, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2001;
– nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
– nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
– nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU6, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU12, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;

– nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
– nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

27.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L.n. 331/93 - art.1 D.L. 265/2000 - art. 23 L. 388/2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonchè di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.
Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.
Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma age-

volativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU. Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.
Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.
Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU18 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU15**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU15**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei righi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;
– nel **rigo RU17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
– nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

27.4 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU22 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
- nel **rigo RU21**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei righi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1, 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

27.5 Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto

valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".
Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU23**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU28, colonne 1, 2 e 3 del Mod UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU25, colonne 1, 2** e **3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione:
– nel **rigo RU26, colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU28**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU28, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU28, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei righi RU26 e RU27, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

27.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta sucessivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU29**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU34, colonne 1, 2 e 3 del Mod UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU30,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU31, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU32, colonne 1, 2, 3,** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU33**, **colonne 1, 2, 3,** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU34**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU34, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU34, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei righi RU32 e RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n.241 del 1997.

27.7 Credito di imposta per la promozione dell'imprenditorialità femminile (art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa , costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)".
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta.
Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU35**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU40, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU36**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU38, colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU39, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU36, RU37 e RU38 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU39, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU36, RU37 e RU38 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU39**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU36, RU37 e RU38, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;

27.8 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro (art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.
Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.
Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Riporto del credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000
L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000
Il comma 10 del citato art.7 ha modificato la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:
– delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
– sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
– allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
– ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione -art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 -Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**
Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU44 del Mod. UNICO/RU/2001;

– nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU42**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
– nel **rigo RU42**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU40 e RU41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU43**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU40 e RU41 e la somma degli importi indicati al rigo RU42 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata.

27.9 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguitesi nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.
Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti hanno riguardato – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.
Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31 dicembre 2000**. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.**
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L.30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997**.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45 utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU44 e RU45 e la somma degli importi indicati nel rigo RU46, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU46 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

27.10 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. **Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003**
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU50**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU50**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU48 e RU49 e la somma degli importi indicati nel rigo RU50, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU50 e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

27.11 Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 della legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU52**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU56 del Mod. UNICO /RU/2001;
– nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU54**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli im-

porti indicati nei righi RU52 e RU53 e la somma degli importi indicati nel rigo RU54, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU54 e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

27.12 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275, sopra citato.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Iva, anche in acconto e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU58**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU56 e di rigo RU57, utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU58**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU56 e di rigo RU57, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU58**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU56 e di rigo RU57, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU56 e di rigo RU57, e la somma degli importi indicati al rigo RU58 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 241 del 1997.

27.13 Metanizzazione della Sardegna (Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Eu-

ropee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. **Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.**

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo e dell'IVA, dovuta anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati " del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU60**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU62**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU60 e RU61 utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
– nel **rigo RU62**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU60 e RU61 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU62**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU60 e RU61 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU62**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU60 e RU61 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU60 e RU61 e la somma degli importi indicati nel rigo RU62, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU62 e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

27.14 Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
– effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
– documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
– annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU67 del Mod. UNICO RU/2001;
– nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU66**, **colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU64 e di rigo RU65 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2001;
– nel **rigo RU66**, **colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU64 e di rigo RU65 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU64 e RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU66, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU66, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

27.15 Credito d'imposta per compensi in natura (art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU70 del Mod. UNICO/RU/2001;
– nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU68, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU70**, la differenza fra l'importo di rigo RU68 e l'importo indicato nel rigo RU69, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

27.16 Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, legge 388 del 2000)

1) GENERALITÀ

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
L'agevolazione fiscale è stata approvata dalla Commissione europea con nota n. 286841 del 13 marzo 2001; tale autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti.
Sono escluse dall'agevolazione in questione, oltre ai già menzionati enti non commerciali, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche – quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico – nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle di-

scipline stesse; per specifici ragguagli si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.
In particolare, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è consentito il cumulo dell'incentivo in questione con la detassazione ex articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".
Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 – Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale , volto anche a riscontrare, in particolare, il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.
Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, nonché l'avviamento e, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 8, sono esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio " di cui alla tabella approvata con D.M. Finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento; si precisa al riguardo che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame; con riguardo, infine, al settore dei trasporti sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi.
Gli investimenti agevolabili devono possedere il requisito della novità del bene, restando esclusi, pertanto, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati; per precisazioni al riguardo vedere il paragrafo 6.3 della citata circolare n. 41 del 2001.

2) L'investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione innanzi menzionati, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.
Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

3) Determinazione dell'investimento netto

L'ammontare dell'investimento netto è determinato secondo il seguente schema.
<u>Investimento netto</u>
a) costo complessivo dei nuovi investimenti;
b) meno costo non ammortizzato dei beni ceduti;
c) meno costo non ammortizzato dei beni dismessi;
d) meno ammortamenti (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione).

Il costo complessivo dei nuovi investimenti (punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.
Il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi (punti b e c) è riferito, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili.

Gli ammortamenti (punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.
Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale spettante secondo:
a) la tabella delle misure in vigore per le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea, di seguito riportata, da cui è possibile individuare il limite di fruibilità del credito d'imposta in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Regione	Percentuale base	Maggiorazione Piccole e Medie Imprese	Totale PMI	Totale altre imprese
CALABRIA	50%	15%	65%	50%
CAMPANIA	35%	15%	50%	35%
BASILICATA	35%	15%	50%	35%
PUGLIA	35%	15%	50%	35%
SICILIA	35%	15%	50%	35%
SARDEGNA	35%	15%	50%	35%

b) la tabella delle misure in vigore per le aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

L'elenco complessivo delle aree ammesse alla deroga in esame è ricavabile dagli allegati alla citata disposizione:
Allegato A, contenente l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
Allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
Allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (consultabile in allegato A/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata);
Allegato B/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente (consultabile in allegato B/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata, tenendo conto della rettifica alla stessa apportata con circolare n. 42 del 26 aprile 2001).

4) La determinazione per stima e quella su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazione di opere e acquisizione di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.
In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta

determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

5) La rideterminazione del credito d'imposta (le clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.
Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto.
In particolare:

a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;

b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;

c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato; qualora, invece, il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

6) Il recupero del credito d'imposta non spettante

Il minor credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

7) Prospetto di calcolo per la compilazione dei righi da RU71 a RU73

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU71 a RU73, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Schema di calcolo del credito d'imposta aree svantaggiate

Codice fiscale | Struttura produttiva n. | Periodo d'imposta

Sezione	Rigo				
Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa		**Ubicazione struttura produttiva**	**Percentuale base spettante**	**Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)**	**Percentuale complessiva**
	SV1	1	2	3	4

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito	**SV2**	**Investimento lordo**	1
	SV3	**Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi**	
	SV4	**Ammortamenti complessivi**	
	SV5	**Ammortamenti che non rilevano** (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)	
	SV6	**Abbattimento (SV3+SV4-SV5)**	
	SV7	**Investimento netto (SV2-SV6)**	
	SV8	**Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)**	
Sezione III Determinazione ed utilizzo del credito complessivo	**SV9**	**Credito complessivo maturato nel periodo**	
	SV10	**Credito utilizzato in compensazione nel periodo**	
	SV11	**Credito da riportare nel periodo successivo**	
	SV12	**Eccedenza da versare**	

Sezione	Rigo	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni valuta	Importo interessi
Sezione IV Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza	**SV13**				
	SV14				
	SV15				
	SV16				
	SV17				

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – Va indicato:
- nel **rigo SV1**, **colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1**, **colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1**, **colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa, desumibile dalle tabelle sopra riportate al punto 3;
- nel **rigo SV1**, **colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:
- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati, costituente l'investimento lordo da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU71, colonna 1**;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi appartenenti alle categorie di beni agevolabili;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei righi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU71, colonna 2**;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;

Sezione III – Determinazione ed utilizzo del credito complessivo - va indicato:
nel **rigo SV9**, la somma degli importi di cui ai righi SV8 di tutti i prospetti di calcolo che costituisce il credito totale maturato, complessivamente per tutte le strutture produttive, da riportare nel **rigo RU71, colonna 3**;

– nel **rigo SV10**, il credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed indicato nella colonna a credito del mod. F24, fino al 31 dicembre 2001; tale importo va trascritto al **rigo RU72**. L'utilizzo effettuato nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo d'imposta e la data di presentazione della presente dichiarazione, sia a scomputo del residuo, sia relativo al credito calcolato presuntivamente per nuovi investimenti, andrà a confluire negli utilizzi del periodo d'imposta successivo da indicare nella prossima dichiarazione;
– nel **rigo SV11**, va riportata la differenza positiva tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al rigo SV9 e l'importo utilizzato in compensazione di cui al SV10; tale residuo va trascritto al **rigo RU73, colonna 3** e potrà essere utilizzato per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo SV12** va riportata l'eventuale differenza negativa tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al rigo SV9 e l'importo utilizzato in compensazione di cui al rigo SV10; tale importo va trascritto al **rigo RU73, colonna 1**. L'utilizzo oltre la capienza, a seguito di un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, deve essere rifuso all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della circolare n. 41 del 18.4.2001, secondo lo schema di cui alla sezione successiva. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Sezione IV – Calcolo degli interessi
Nei righi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'importo complessivo degli interessi va riportato al **rigo RU73, colonna 2**.

27.17 Teleriscaldameto alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentato con energia geotermica.
Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.
Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.
La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452).
Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.
Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato D.L. 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.
In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU73 del Mod. UNICO RU/2001, al netto dell'eventuale importo richiesto a rimborso secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 31 ottobre 2001;
– nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU74 ed RU75, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU77, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU74 ed RU75 e l'importo indicato nel rigo RU76, richiesto a rimborso;
– nel **rigo RU77**, **colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU74 e RU75 e l'importo indicato nel rigo RU76, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione

27.18 Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 – DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.
Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:
a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).
La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di euro 0,017177 al litro , pari a lire 33,26.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 .**
Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.
Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU80**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU78 e l'importo di rigo RU79 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

27.19 Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (art. 1 DL n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.
L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in lire 112.000, pari a euro 57,84317, per mille litri di prodotto.
L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:
a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
d) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.
I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00"; 6736 - "Credito d'imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU81, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del D.P.R. n. 277 del 2000;
– nel **rigo RU83**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU81 e l'importo di rigo RU82 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

27.20 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU84**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU85**, rispettivamente nelle **colonne 1 e 2**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 3 e 4**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.lgs. 241 del 1997.

27.21 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo RU86**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000 e in quelle relative agli anni precedenti;
– nel **rigo RU87**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU88**, **colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;

– nel **rigo RU88**, **colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU89**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU90**, la differenza tra l'importo di rigo RU86 e la somma degli importi dei righi RU87, RU88, colonne 1 e 2 e RU89.

R28 - MODULO RW – INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

28.1 Generalità

ATTENZIONE: i contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461,devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 del D.L. n. 167 del 1990. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del Tuir.

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici)	– in ogni caso
Immobili all'estero	– se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del Tuir
Preziosi ed opere d'arte	– solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli pubblici esteri emessi in Italia)	– in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se al ter-

mine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

28.2 Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE;

- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
1 se denaro;
2 se assegni bancari
3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro o in lire degli importi da indicare, è determinato, per il 2001, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.

28.3 Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

28.4 Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R29 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

29.1 Generalità

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre 2001, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si

precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23, pari a lire 500.000 annue, a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica, e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, pari a lire 500.000, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2001.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

29.2 Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

29.3 Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti** da **8** a **10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** "Elenco degli Stati esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R30 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI

30.1 Premessa

In tutti i casi in cui sorga la necessità di esprimere gli importi in euro, o perché si sta compilando la dichiarazione in lire ed il quadro RX deve essere compilato esclusivamente in euro, o perché, pur compilando la dichiarazione in euro si deve tener conto di importi precedentemente contabilizzati in lire, si dovrà procedere, ai fini della corretta conversione, nel modo seguente:
1. inizialmente si applica, come passaggio intermedio, l'arrotondamento al centesimo di euro;
2. successivamente si esprime l'arrotondamento all'unità di euro, dovendo inserire il dato nel quadro RX, tenuto conto che si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ESEMPIO:

A seguito dell'operata conversione, risulta un importo a credito pari ad euro 5.164,4999; tale importo, arrotondato al centesimo di euro, diviene euro 5.164,50 per poi essere riportato nel quadro RX in euro 5.165.

30.2 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

30.3 Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi** da **RX1** a **RX9**:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione, indicare i crediti risultanti dalla presente dichiarazione;

in particolare:

– al **rigo RX1** (IVA), riportare il credito desunto dal rigo VL32. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei righi VL32) e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33 – VL34 + VL36.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
VL32 ovvero somma VL32 – somma (VL33 - VL34 + VL36)	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX1, colonna 1

– al **rigo RX2** (IRAP), riportare l'importo a credito di cui al rigo IQ95.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	Riportare l'importo in
IQ95	.000	: 1936,27 =	,00	RX2, colonna 1

– al **rigo RX3** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), riportare l'importo a credito di cui al rigo RT34.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	Riportare l'importo in
RT34	.000	: 1936,27 =	,00	RX3, colonna 1

- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo, riportare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;

- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso, indicare l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicare l'importo di cui alle **colonne 1** e **2** al netto di quanto riportato in **colonna 3**, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

30.4 Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX10** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasformazioni d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX10** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 – VL34 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Se il modello è stato compilato in lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
VL33 - VL34 + VL36 ovvero somma (VL33 - VL34 + VL36) – somma VL32	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo in RX10

30.5 Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:
- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2001 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.241 del 1997.

ATTENZIONE: la presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2002.

Nei righi da **RX11** a **RX15**:
- in **colonna 1**, codice tributo, indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente, indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2001, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2001 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. Tale importo deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

	Importo in lire		Importo in euro	
Eccedenza o credito da Modello UNICO 2001	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo nei righi da RX11 a RX15, col. 2

- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24, indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: Se sono state effettuate compensazioni esclusivamente in euro, riportare direttamente la somma di tali importi nella presente colonna. Nel caso in cui alcune o tutte le compensazioni siano state effettuate in lire, l'importo complessivo delle compensazioni in euro da riportare nella presente colonna dovrà essere così determinato.

	Importo in lire		Importo in euro da riportare in centesimi	
Somma degli importi compensati in lire in F24	.000	: 1936,27 =	, _ _	+

	Importo in euro da riportare in centesimi		Importo in euro arrotondato all'unità	
Eventuale somma degli importi compensati in euro in F24	, _ _	=	,00	Riportare l'importo nei righi da RX11 a RX15, col. 3

Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso, indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare, indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante tra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2001 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

R31. CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

31.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, nonché quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa (articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dall'1 gennaio 2002).
Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.
Pertanto, con riferimento al termine di pagamento fissato al 31 maggio, il saldo IVA dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40 per cento se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80 per cento se effettuato entro il 16 maggio ed all'1,20 per cento se effettuato entro il 31 maggio.

ATTENZIONE Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.
In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRAP il versamento minimo è pari ad euro 10,33), è di euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 18 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1 per cento dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e la maggiorazione dello 0,40 per cento devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

31.2 Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.
I crediti risultanti dal modello UNICO 2002 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE: Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è pari ad euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX9 del quadro RX – Sezione I;

• utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX9 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:
• nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l'eccedenza a credito Irap può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irap.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:
• utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito IVA andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
• utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE: I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps
Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2001/2002 in scadenza al 16 febbraio 2002, potrà essere utilizzato per compensazione dal 18 febbraio 2002 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

ATTENZIONE: qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'IVA ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

ATTENZIONE *Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50 per cento mensile.*
Il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 31 maggio, mentre la seconda rata deve essere corrisposta entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica), con l'interesse dello 0,27 per cento calcolato secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %
1^	31 maggio	0,00
2^	17 giugno	0,27
3^	16 luglio	0,77
4^	16 agosto	1,27
5^	16 settembre	1,77
6^	16 ottobre	2,27
7^	18 novembre	2,77

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) alla voce "Servizi online".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi **telematici** richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche **minime**:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO 2002 Persone fisiche;
– compilare il proprio modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2002 sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2002 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (50 milioni di lire);

- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
- il il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico ***Internet*** se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico ***Internet*** per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti ***software*** che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il ***software*** che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il ***software*** distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso ***software*** che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– connettersi al servizio (*Internet* o Entratel);
– collegarsi al sito WEB ;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazione di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;

– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal ***software*** di controllo con il simbolo "* * *" ;
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal ***software*** di controllo con il simbolo "* * *C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, etc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito **http://assistenza.finanze.it** e sul sito **http://uniconline.finanze.it**

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le istruzioni necessarie a configurare la connessione.
Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). E' possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.
La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
– la distribuzione per regione degli utenti;
– la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.
La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.
Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazioni delle chiavi

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il do-

cumento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti ***software*** che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito uniconline.finanze.it ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Il contribuente italiano non residente nel territorio dello Stato, che intenda conseguire l'abilitazione al servizio telematico Internet, deve inoltrare la propria richiesta via web.
Copia di tale richiesta, cui deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata, anche via fax, al Consolato italiano competente.
Quest'ultimo, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito unconline.finanze.it.

ATTENZIONE: Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode.
Altrimenti, potrà avvalersi di un intermediario abilitato ovvero presentare la predetta dichiarazione tramite il proprio rappresentante fiscale il Italia, il quale conseguirà l'abilitazione al servizio telematico Internet od Entratel, in ragione dei requisiti posseduti.

7.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito uniconline.finanze.it, dove è possibile consultare la voce **"Ti aiuto? Domande più frequenti"**, che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto **del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del ***software,*** distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:
– genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
– trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.
L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
– verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
– verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.
In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).
In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:
- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2002 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
– i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
– le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
– i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91, pari a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata.
Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Canone di locazione – Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  a. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
     – se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fab-

bricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
   - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
   - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
   - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nell'eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso in cui, invece, il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va as-

soggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2001 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2001, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, pari a lire 5 milioni, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e euro 7.746,85, pari a lire 15 milioni, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
Per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, tale misura è ridotta al 56,25 per cento.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento (ovvero del 56,25 per cento) spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento (ovvero del 56,25 per cento) spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16 (cioè del 56,25 per cento).

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali i predetti canoni si riferiscono.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.
Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.
Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1992, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 2001.

Equalizzatore

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore sui titoli e sugli altri strumenti finanziari acquisiti in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisiti a tale data.
Pertanto considerato che l'equalizzatore si applica dal 1° luglio 1998, l'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze e agli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) derivante da titoli, certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1998** o in anni precedenti, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[(P_{1998} \cdot 1,03663 \cdot 1,04684 + P_{1999} \cdot 1,04684 + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g2}\} \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g3}$$

in cui:
$\mathbf{g^1} = t/365$;
$\mathbf{g^2} = -(365 - t) / 365$;
$\mathbf{g^3} = (365 - t + t') / 365$;

$\mathbf{P_{1998}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;
$\mathbf{P_{1999}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 1999 e la quotazione al termine del 1998;
$\mathbf{P_{2000}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;
$\mathbf{P_{2001}}$ = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;
$\mathbf{i'_{2001}}$ = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella seguente;

Mese di cessione o rimborso	Tasso netto da indicare nella formula
gennaio	0,04487
febbraio	0,04312
marzo	0,04317
aprile	0,04290
maggio	0,04293
giugno	0,04318
luglio	0,04320
agosto	0,04320

t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

L'eventuale risultato negativo costituisce un "credito d'imposta virtuale" che diviso per 12,50 per cento rappresenta una minusvalenza che può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate dal 4 agosto 2001 al 31 dicembre 2001 e, in ogni caso da quelle realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto a condizione che sia stata indicata nella presente dichiarazione.
Nel caso in cui tali redditi derivino da titoli non negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, P_{1998}, P_{1999}, P_{2000} e P_{2001} rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario.

Per i titoli non quotati, nel caso in cui si realizzi una minusvalenza non si applica l'equalizzatore.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1999**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[(P_{1999} \cdot 1{,}04684 + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2= – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1999} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;
P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;
P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000
i'_{2001} = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella precedente;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 2000**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_{2000} (1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g2}] \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2= – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{2000} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet www.agenziaentrate.it;
P_{2001} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;
i'_{2001} = ttasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come da tabella precdente;
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Equalizzatore per OIVCM

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore le quote acquisite in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisite a tale data.
Pertanto, l'imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, i cui certificati (o quote) sia state acquistate o sottoscritte nell'anno 1998 o negli anni precedenti, deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[(P_{1998} (1 + i'_{1999}) (1 + i'_{2000}) + P_{1999} (1 + i'_{2000}) + P_{2000}] (1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2= – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1998} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
P_{1999} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e la quotazione al termine del 1998;
P_{2000} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;
P_{2001} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
i'_{1999}, i'_{2000} = tassi interni di rendimento negli anni 1999 e 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
i'_{2001} = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 1999, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{[(P_{1999} (1 + i'_{2000}) + P_{2000}](1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g2}\} \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2= – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{1999} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
P_{2000} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;
P_{2001} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
i'_{2000} = tassi interni di rendimento nell'anno 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
i'_{2001} = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Infine, nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 2000, sempreché il periodo di possesso abbia superato i dodici mesi, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_{2000} (1 + i'_{2001})^{g1} + P_{2001} \cdot 1{,}035^{g2}] \cdot 0{,}125 \cdot 1{,}035^{g3}$$

in cui:
g^1 = t/365;
g^2= – (365 – t) / 365;
g^3 = (365 – t + t') / 365;
P_{2000} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
P_{2001} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;
i'_{2001} = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;
t' = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tut-

tavia tenuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN.
L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni), la rendita da indicare viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir.
I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale.
In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

1. Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:
– l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
– le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e del-

l'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni;

c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione dei redditi. In caso di spesa per interventi su immobili storici ed artistici, la detrazione d'imposta del 19 per cento è ridotta alla metà qualora si sia fruito anche della detrazione del 36 per cento di cui all'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089), e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo;

e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, pari a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14, pari a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);

le erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche;

gli oneri di cui all'art. 6, comma 16, legge 23 dicembre 1999, n. 488 in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.
I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE,RF e RG.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2001 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente pari a 600 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a euro 5.164.568,99 (pari a 10 miliardi di lire). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ri-

dotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 (lire 62.500), pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;
g) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
h) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

Previgente disciplina

La previgente disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è contenuta nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482.
Tale disposizione stabilisce che sui capitali corrisposti le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.
In relazione a tali contratti, l'articolo 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attività commerciali percepi-

scono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1996, data di entrata in vigore di tale legge, la predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto.

Nuova disciplina

I rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita (diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) e di capitalizzazione sono, come previsto dall'articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, inserito dall'articolo 14 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento dei redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del Tuir.
L'esplicito riferimento a tale norma, ossia alla fattispecie di redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, impedisce l'applicazione della stessa disposizione ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, proventi che, per effetto dell'articolo 45, comma 1, del Tuir non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata la predetta imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600.
Le disposizioni in commento si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Si osserva in proposito che l'espressione "rinnovati" ricomprende anche i fenomeni di tacita rinnovazione o proroga.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, anche in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258 (lire 500.000). Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000) aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000), aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000);
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 (pari a lire 4.000.000.000).

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000). Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le al-

tre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76, pari a lire 350.000; il predetto limite è elevato a euro 258,23, pari a lire 500.000, per le trasferte all'estero.
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Per effetto del comma 1-quater le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, ad euro 56,81, corrispondenti a lire 110.000, e ad euro 92,96, corrispondenti a lire 180.000, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.
L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro 2.065 (lire quattro milioni), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una sanzione pecuniaria da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000).
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".
Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

ELENCO DEGLI STATI ESTERI

Stato	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** ... A001

B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** ... C001

D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** ... E001

F - **LEASING** ... F001

G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - **VIAGGI ALL'ESTERO**
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B (in vigore dal 1998)
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U (in vigore dal 1998)
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U (in vigore dal 1998)
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A (in vigore dal 1998)
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B (in vigore dal 1998)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C (in vigore dal 1999)
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D (in vigore dal 1998)
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E (in vigore dal 1998)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U (in vigore dal 1999)
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A (in vigore dal 1999)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B (in vigore dal 1999)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C (in vigore dal 1999)
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D (in vigore dal 1999)
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E (in vigore dal 1999)
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F (in vigore dal 1999)
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G (in vigore dal 1999)
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U (in vigore dal 1998)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A (in vigore dal 1998)
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B (in vigore dal 1998)
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C (in vigore dal 1999)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D (in vigore dal 1999)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E (in vigore dal 1999)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A (in vigore dal 1998)
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B (in vigore dal 1998)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U (in vigore dal 1998)
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U (in vigore dal 1999)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U (in vigore dal 1999)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U (in vigore dal 2000)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U (in vigore dal 2000)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U (in vigore dal 1999)
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U (in vigore dal 2000)
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A (in vigore dal 2000)
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B (in vigore dal 2000)
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U (in vigore dal 2000)
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U (in vigore dal 2000)
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U (in vigore dal 2000)
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD28U (in vigore dal 2001)
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);

SD29U (in vigore dal 2000)
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U (in vigore dal 2000)
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i mo-

tori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U (in vigore dal 2000)
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

SD34U (in vigore dal 2001)
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie;

SD35U (in vigore dal 2001)
22.11.0 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;
22.13.0 Edizione di riviste e periodici;
22.15.0 Altre edizioni;
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche;
22.23.0 Rilegatura e finitura di libri;
22.24.0 Composizione e fotoincisione;
22.25.0 Altri servizi connessi alla stampa.

SD36U (in vigore dal 2001)
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa;
27.31.0 Stiratura a freddo;
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri;
27.33.0 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;
27.34.0 Trafilatura;
27.35.0 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghe non CECA;
27.51.0 Fusione di ghisa;
27.52.0 Fusione di acciaio;
27.53.0 Fusione di metalli leggeri;
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi;

SD37U (in vigore dal 2001)
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;

SD38U (in vigore dal 2001)
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici;

SD47U (in vigore dal 2001)
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici;
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;

■ **SERVIZI**

SG31U (in vigore dal 1998)
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U (in vigore dal 1998)
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U (in vigore dal 1998)
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U (in vigore dal 1998)
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U (in vigore dal 1998)
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U (in vigore dal 1998)
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U (in vigore dal 1998)
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U (in vigore dal 1998)
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U (in vigore dal 1998)
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U (in vigore dal 1999)
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U (in vigore dal 1998)
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U (in vigore dal 1998)
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U (in vigore dal 1998)
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U (in vigore dal 1998)
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U (in vigore dal 1998)
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U (in vigore dal 1999)
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U (in vigore dal 2000)
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A (in vigore dal 1998)
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B (in vigore dal 1998)
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C (in vigore dal 1998)
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D (in vigore dal 1998)
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E (in vigore dal 1999)
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F (in vigore dal 1999)
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G (in vigore dal 1999)
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H (in vigore dal 1999)
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U (in vigore dal 1999)
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U (in vigore dal 1999)
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U (in vigore dal 1999)
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U (in vigore dal 1999)
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG66U (in vigore dal 2001)
72.10.0 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;

72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;
72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati;
72.40.0 Attività delle banche di dati;
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;
72.60.1 Servizi di telematica, robotica, e eidomatica;
72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica;

SG67U (in vigore dal 1999)
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U (in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U (in vigore dal 1998)
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U (in vigore dal 1999)
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A (in vigore dal 2000)
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B (in vigore dal 2000)
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG73A (in vigore dal 2001)
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporto terrestri;
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito.

SG73B (in vigore dal 2001)
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
63.40.2 Intermediari dei trasporti;
64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.

SG74U (in vigore dal 2000)
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

SG75U (in vigore dal 2001)
45.31.0 Installazione di impianti elettrici;
45.32.0 Lavori di isolamento;
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari;
45.34.0 Altri lavori di installazione;
45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo;

SG88U (in vigore dal 2001)
74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;

SG89U (in vigore dal 2001)
74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura;

■ COMMERCIO

SM01U (in vigore dal 1998)
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U (in vigore dal 1998)
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A (in vigore dal 1998)
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B (in vigore dal 1998)
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C (in vigore dal 1998)
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D (in vigore dal 1998)
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U (in vigore dal 2000)
52.31.0 Farmacie

SM05A (in vigore dal 1998)
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B (in vigore dal 1998)
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A (in vigore dal 1998)
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B (in vigore dal 1998)
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C (in vigore dal 1998)
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U (in vigore dal 1999)
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A (in vigore dal 1999)
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B (in vigore dal 1999)
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A (in vigore dal 1999)
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B (in vigore dal 1999)
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U (in vigore dal 1999)
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM11A (in vigore dal 2001)
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;
52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati;

SM11B (in vigore dal 2001)
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;

SM12U (in vigore dal 2000)
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM14U (in vigore dal 2001)
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane;
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;

SM15A (in vigore dal 2001)
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli;.

SM15B (in vigore dal 2001)
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;

SM16U (in vigore dal 1999)
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U (in vigore dal 2000)
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A (in vigore dal 2000)
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM18B (in vigore dal 2001)
51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;
51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;

SM19U **(in vigore dal 2000)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.

SM20U **(in vigore dal 2000)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.

SM21A **(in vigore dal 2000)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).

SM21B **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande.

SM21C **(in vigore dal 2000)**
51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

SM22A **(in vigore dal 2001)**
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici;
51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;
51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);
51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;
51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;
51.43.A Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;

SM22B **(in vigore dal 2001)**
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;
51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati;
51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria;

SM22C **(in vigore dal 2001)**
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;

SM23U **(in vigore dal 2001)**
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali;
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici;

SM24U **(in vigore dal 2001)**
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli.

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

SM27B **(in vigore dal 2001)**
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;

SM27C **(in vigore dal 2001)**
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;

SM28U **(in vigore dal 2001)**
52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;
52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;
52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;

SM29U **(in vigore dal 2001)**
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;
52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica;

SM30U **(in vigore dal 2001)**
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

SM31U **(in vigore dal 2001)**
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;

SM32U **(in vigore dal 2001)**
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione;

SM35U **(in vigore dal 2001)**
52.33.1 Erboristerie;

SM36U **(in vigore dal 2001)**
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri;

SM37U **(in vigore dal 2001)**
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;

SM40A **(in vigore dal 2001)**
52.48.C Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;

■ **PROFESSIONISTI**

SK01U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.1 Attività degli studi legali.

SK05U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK06U **(in vigore dal 2001)**
74.12.C Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti;

SK08U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

SK10U **(in vigore dal 2001)**
85.12.1 Studi medici generici convenzionati col s.s.n;
85.12.2 Altri studi medici generici;
85.12.4 Studi di radiologia e radioterapia;
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
85.12.B Studi medici e poliambulatori specialistici.

SK16U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.1 Studi di architettura.

SK19U **(in vigore dal 2001)**
85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche;
85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri;
85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti;

SK20U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

SK22U **(in vigore dal 2001)**
85.20.0 Servizi veterinari.

SOCIETÀ DI PERSONE
2002
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

U50

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

LIRE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Partita IVA

Sede legale — mese, anno — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — mese, anno — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Stato — Natura giuridica — Situazione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Telefono: prefisso, numero — Fax: prefisso, numero

Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica: giorno mese anno

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita: giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono: prefisso, numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX

RY SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno: giorno mese anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

LIRE

	RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) A B C	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RF3**	**A)** Utile risultante dal conto economico	.000
	RF4	**B)** Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	**RF5**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
	RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
Artigiani ☐	**RF8**	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF10	Corrispettivi non annotati (per adeguamento a parametri o studi di settore [1] .000 per emersione [2] .000) [3]	.000
Attività di agriturismo ☐	**RF11**	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RF12	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	RF13	Interessi passivi indeducibili	.000
	RF14	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RF15	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RF16	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
	RF17	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65	.000
	RF18	Erogazioni liberali	.000
	RF19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
	RF20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	.000
	RF21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RF22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RF23	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RF24	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RF25	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RF26	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RF27	Altre variazioni in aumento	.000
	RF28	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	**RF29**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RF30	Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97)	.000
	RF31	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RF32	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	.000
	RF33	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RF7	.000
	RF34	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	.000
	RF35	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RF36	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RF37	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RF38	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	RF39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	RF40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF41	Altre variazioni in diminuzione [1] .000 [2]	.000
	RF42	Reddito detassato [1] .000 [2]	.000
	RF43	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RF44	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	RF45	**REDDITO D'IMPRESA LORDO (O PERDITA)** (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	RF46	Erogazioni liberali	.000
	RF47	Proventi esenti	.000
	RF48	**REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)**	.000
	RF49	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1 L. 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] .000 [2]	.000
	RF50	**REDDITO** da imputare ai soci (da riportare nel quadro RN, rigo RN1, colonna 2)	.000

Codice fiscale (*)

Dati di bilancio	**RF51**	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	1 .000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	2 .000
	RF52	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
	RF53	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
	RF54	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
	RF55	Debiti verso fornitori	.000	Crediti verso i clienti	.000
	RF56	Ricavi delle vendite	.000		

			CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
			Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
Crediti	**RF57**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	RF58	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF59	Differenza (Rigo RF57 – Rigo RF58; indicare zero se negativo)		.000		.000
	RF60	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF61	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF62	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

LIRE

	RG1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito da imputare ai soci	**RG2**	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura [1] .000 , per attività di agriturismo [2] .000)	[3] .000
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	.000
Artigiani ☐	**RG4**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000 , per emersione [2] .000)	[3] .000
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	.000
	RG6	Sopravvenienze attive	.000
Attività di agriturismo ☐	**RG7**	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	.000
	RG9	Altri componenti positivi	.000
	RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	.000
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	.000
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (di cui per emersione [1] .000)	[2] .000
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione	.000
	RG16	Quote di ammortamento	.000
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	.000
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
	RG19	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] .000)	[2] .000
	RG20	Reddito detassato [1] .000	[2] .000
	RG21	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG20)	.000
	RG22	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG21)	.000
	RG23	Erogazioni liberali	.000
	RG24	Proventi esenti	.000
	RG25	**Reddito d'impresa (o perdita)**	.000
	RG26	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1 L. 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] .000	[2] .000
	RG27	**Reddito (o perdita) da imputare ai soci** (da riportare nel quadro RN, rigo RN2, colonna 2)	.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo

LIRE

	RE1	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
	RE3	Altri proventi lordi	.000
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000 , per emersione [2] .000)	[3] .000
	RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	.000
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	.000
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	.000
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	.000
	RE9	Spese relative agli immobili	.000
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per emersione [1] .000)	[2] .000
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
	RE12	Interessi passivi	.000
	RE13	Consumi	.000
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	[2] .000
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	[2] .000
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
	RE17	Reddito detassato	.000
	RE18	Altre spese documentate	.000
	RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	.000
	RE20	**REDDITO O PERDITA** (RE5 – RE19)	.000
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1, legge 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] .000	[2] .000
	RE22	**REDDITO da imputare agli associati** (da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 2)	.000

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale 1	Titolo 2	Reddito agrario 3	Possesso giorni 4	Possesso % 5	Canone di affitto in regime vincolistico 6	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Reddito dominicale imponibile 9	Reddito agrario imponibile 10
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		.000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000
RA11	.000		.000			.000			.000	.000
RA12	.000		.000			.000			.000	.000
RA13	.000		.000			.000			.000	.000
RA14	.000		.000			.000			.000	.000
RA15	.000		.000			.000			.000	.000
RA16	.000		.000			.000			.000	.000
RA17	.000		.000			.000			.000	.000
RA18	.000		.000			.000			.000	.000
RA19	.000		.000			.000			.000	.000
RA20	.000		.000			.000			.000	.000
RA21	.000		.000			.000			.000	.000
RA22	.000		.000			.000			.000	.000
RA23	.000		.000			.000			.000	.000
RA24	.000		.000			.000			.000	.000
RA25	.000		.000			.000			.000	.000
RA26	.000		.000			.000			.000	.000
RA27	.000		.000			.000			.000	.000
RA28	.000		.000			.000			.000	.000
RA29	.000		.000			.000			.000	.000
RA30	.000		.000			.000			.000	.000
RA31	.000		.000			.000			.000	.000
RA32	.000		.000			.000			.000	.000
RA33	.000		.000			.000			.000	.000
RA34	.000		.000			.000			.000	.000
RA35	.000		.000			.000			.000	.000
RA36	.000		.000			.000			.000	.000
RA37	.000		.000			.000			.000	.000
RA38	.000		.000			.000			.000	.000
RA39	.000		.000			.000			.000	.000
RA40	.000		.000			.000			.000	.000
RA41	.000		.000			.000			.000	.000
RA42	.000		.000			.000			.000	.000
RA43	.000		.000			.000			.000	.000
RA44	.000		.000			.000			.000	.000
RA45	.000		.000			.000			.000	.000
RA46	.000		.000			.000			.000	.000
RA47	.000		.000			.000			.000	.000
RA48	.000		.000			.000			.000	.000
RA49	.000		.000			.000			.000	.000
RA50	.000		.000			.000			.000	.000
RA51	.000		.000			.000			.000	.000
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN, rigo RN4, col. 2)								.000	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | |

REDDITI

QUADRO RB

Redditi dei fabbricati

Mod. N. | | |

LIRE

Redditi dei fabbricati

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000
RB11	.000				.000			.000
RB12	.000				.000			.000
RB13	.000				.000			.000
RB14	.000				.000			.000
RB15	.000				.000			.000
RB16	.000				.000			.000
RB17	.000				.000			.000
RB18	.000				.000			.000
RB19	.000				.000			.000
RB20	.000				.000			.000
RB21	.000				.000			.000
RB22	.000				.000			.000
RB23	.000				.000			.000
RB24	.000				.000			.000
RB25	.000				.000			.000
RB26	.000				.000			.000
RB27	.000				.000			.000
RB28	.000				.000			.000
RB29	.000				.000			.000
RB30	.000				.000			.000
RB31	.000				.000			.000
RB32	.000				.000			.000
RB33	.000				.000			.000
RB34	.000				.000			.000
RB35	**TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)							.000

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione – Data	Numero	Ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB36								
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RI

Redditi di capitale

LIRE

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

		Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25%, deliberati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1/1/2001	1 .000	2 .000	3 .000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	.000	.000	.000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25% (indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973)	.000	.000	.000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
RI5	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%	.000	.000	.000
RI6	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%	.000	.000	.000
RI7	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
RI8	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI7)	.000		.000
RI9	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI8)	.000		
RI10	Credito d'imposta di cui al rigo RI3 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

		Redditi	Ritenute
RI11	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	1 .000	2 .000
RI12	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
RI13	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
RI14	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
RI15	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
RI16	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000	.000
RI17	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI11 a RI16)	.000	.000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N.

LIRE

Sezione I Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante

Rigo	Codice fiscale società o associazione partecipata (1)	Codice attività (2)	Tipo (3)	Quota percentuale di partecipazione (4)	Quota reddito (o perdita) (5)	Perdite illimitate (6)
RH1				%	.000	
RH2				%	.000	
RH3				%	.000	
RH4				%	.000	
RH5				%	.000	
RH6				%	.000	

Rigo	Quota agevolata per DIT (7)	Differenza (8)	Quota redd. società non operative (9)	Quota ritenute d'acconto (10)	Quota imp. pagate all'estero (11)
RH1	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000
RH6	.000	.000	.000	.000	.000

Rigo	Quota cred. d'imp. sui dividendi ord. (12)	Quota cred. d'imposta limitato (13)	Quota altri crediti d'imposta (14)	Quota reddito rideterminato anno 1999 (15)	Quota reddito rideterminato anno 2000 (16)
RH1	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000
RH6	.000	.000	.000	.000	.000

Sezione II Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione	Importo
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	.000
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	.000
RH10	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata	.000
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10	.000
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici	.000
RH13	Somma algebrica dei righi RH11 e RH12	.000
RH14	Totale reddito agevolato DIT	.000
RH15	Totale ritenute d'acconto	.000
RH16	Totale imposte pagate all'estero	.000
RH17	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	.000
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati	.000
RH19	Totale altri crediti d'imposta	.000
RH20	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 1999	.000
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 2000	.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

LIRE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RL1**	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
	RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
	RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
	RL4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
	RL5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
	RL6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
	RL7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
	RL8	**AMMONTARE LORDO (somma dei righi da RL1 a RL7)**	.000
	RL9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
	RL10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
	RL11	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	.000
	RL12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL6	.000
	RL13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7	.000
	RL14	**TOTALE COSTI E ONERI (somma dei righi da RL9 a RL13)**	.000
	RL15	**REDDITO** (RL8 – RL14, da riportare nel quadro RN, rigo RN9, colonna 2)	.000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera

Mod. N.

LIRE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del Tuir e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. n. 413/1991

	TIPO DI REDDITO	ANNO	REDDITO O INDENNITÀ	RITENUTA D'ACCONTO
RM1	1	2	3 .000	4 .000
RM2			.000	.000
RM3			.000	.000
RM4			.000	.000
RM5			.000	.000
RM6			.000	.000

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO	SOMME PERCEPITE
RM7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta	1	2 .000
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del Tuir, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO	REDDITO	RITENUTA D'ACCONTO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO
RM9	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
RM10		.000	.000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter, del Tuir

	TIPO DI REDDITO	CODICE STATO ESTERO	REDDITO	ALIQUOTA
RM11	1	2	3 .000	4 , %
RM12			.000	, %

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

		REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA
RM13		1 .000	2 , %	3 .000
RM14		.000	, %	.000
RM15	TOTALE			.000

Proventi derivanti da depositi a garanzia

RM16	AMMONTARE	1 .000	IMPORTO DOVUTO	2 .000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RD

Reddito di allevamento di animali

LIRE

Determinazione del reddito	**RD1**	Numero dei capi normalizzati	
	RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir	
	RD3	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)	
	RD4	Reddito di allevamento eccedente	.000
	RD5	Reddito detassato	.000
	RD6	Perdite di impresa in contabilità ordinaria fino a concorrenza di RD4 meno RD5	.000
	RD7	**REDDITO** (rigo RD4 - rigo RD5 - rigo RD6) o **PERDITA** (rigo RD4 - rigo RD5) (da riportare nel quadro RN, rigo RN5, col. 2)	.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione		Importo
Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT (D.Lgs. n. 466/1997)	**RJ1**	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio		.000
	RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati		.000
Segnalazione ☐	**RJ3**	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento		.000
	RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3) indicare zero se il risultato è negativo	Giorni 1	2 .000
	RJ5	Determinazione del reddito agevolato		.000
	RJ6	Reddito (indicare l'importo di rigo RN1, col. 2 del quadro RN)		.000
	RJ7	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti		.000
	RJ8	Reddito agevolabile ai fini DIT		.000
Eccedenze di reddito agevolabile	**RJ9**	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ5 – RJ6)		.000
	RJ10	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente		.000
	RJ11	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente		.000
	RJ12	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente		.000
	RJ13	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente		.000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)	**RT1**	Totale dei corrispettivi delle cessioni		.000
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto		.000
	RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) (ovvero Minusvalenze	1 .000)	2 .000
	RT4	Eccedenza delle minusvalenze		.000
	RT5	Differenza (RT3 col. 2 - RT4)		.000
	RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)		.000
	RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)		.000
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		.000
	RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		.000
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		.000
SEZIONE II-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT11**	Totale dei corrispettivi delle cessioni		.000
	RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto		.000
	RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12) (ovvero Minusvalenze	1 .000)	2 .000
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze (di cui anni precedenti	1 .000)	2 .000
	RT15	Differenza (RT13 col. 2 – RT14 col. 2)		.000
	RT16	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT15)		.000
	RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)		.000
	RT18	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		.000
	RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		.000
	RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		.000
SEZIONE II-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT21**	Totale dei corrispettivi		.000
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto		.000
	RT23	Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22) (ovvero Minusvalenze	1 .000)	2 .000
	RT24	Eccedenza delle minusvalenze (di cui anni precedenti	1 .000)	2 .000
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti	1 .000)	2 .000
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 2 – RT25 col. 2)		.000
	RT27	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT26)		.000
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		.000
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		.000

Minusvalenze non compensate nell'anno	Rigo	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	Eccedenza relativa al 2001
	RT30 Sezione I	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
	RT31 Sezione II-A	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
	RT32 Sezione II-B	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

Sezione	Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
Riepilogo compensazioni	**RT33**	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2001 (di cui già compensata nel Mod. F24	1 .000)	2 .000
	RT34	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8 della L. n. 342/2000

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	,000
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	,000
	RQ5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	,000
	RQ6	**Imposta sostitutiva dovuta**	,000
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi di imposta precedenti	,000
	RQ8	**Totale dell'imposta sostitutiva**	,000
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,000
	RQ10	**Imposta sostitutiva da versare**	,000
Sez. II Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000)	**RQ11**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,000
	RQ12	Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziende	,000
	RQ13	**Totale delle plusvalenze**	,000
	RQ14	**Imposta sostitutiva dovuta**	,000
	RQ15	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,000
	RQ16	**Imposta sostitutiva da versare**	,000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione di beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, riserve e fondi in sospensione di imposta, trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni

Mod. N.

LIRE

SEZIONE I Rivalutazione dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY1	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 .000	**19%**	2 .000
RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	**15%**	.000
RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	.000	**15%**	.000

SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	**19%**	.000
RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	**15%**	.000
RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	**15%**	.000

SEZIONE III

RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)		.000
RY8	Importo da versare	n. rate	.000

SEZIONE IV Riserve e fondi in sospensione di imposta

			Importo	Aliquota	Imposta
RY9	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY10	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY11	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY12	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 .000		
RY13	Totale		3 .000	**19%**	4 .000
RY14	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY13, col. 4)				.000

SEZIONE V Trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY15	Beni immobili	1 .000		
RY16	Beni mobili registrati	.000		
RY17	Quote di partecipazione in società	.000		
RY18	Totale	.000	**10%**	2 .000
RY19	Maggiorazione IVA			.000
RY20	Riserve in sospensione di imposta	.000	**20%**	.000
RY21	Totale imposta (somma dei righi da RY18 a RY20)			.000

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

Sezione	Rigo	Voce			
Sez. I **Dati relativi alla società beneficiaria**	RC1	Denominazione			
	RC2	DOMICILIO FISCALE	Comune 1	Provincia (sigla) 2	
			Frazione, via e numero civico 3	Cap 4	
Dati relativi alla attività	RC3	Descrizione			
	RC4	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2	ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3	
Dati relativi alla operazione	RC5	TIPO DI OPERAZIONE (barrare la casella): TOTALE 1 / PARZIALE 2	Numero soggetti beneficiari 3	Data atto di scissione 4 giorno mese anno	
	RC6	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	, %		
	RC7	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	, %		
Beni acquisiti	RC8	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2	Altri beni 3	
Soci concambianti	RC9	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	1 SI	2 NO	
Patrimonio netto	RC10	Data	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
	RC11	Patrimonio netto	1 .000	2 .000	3 .000
Altri dati	RC12	Aumento di capitale sociale per concambio	.000		
	RC13	Nuovo capitale sociale	.000		
Sez. II **Dati relativi alla società scissa**	RC14	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RC15	DOMICILIO FISCALE	Comune 1	Provincia (sigla) 2	
			Frazione, via e numero civico 3	Cap 4	
Dati relativi alla attività	RC16	Descrizione			
	RC17	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC18	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %		

Sezione	Rigo	Voce	1	2	3	4
Disavanzo da annullamento e da concambio	RC19	Ammontare del disavanzo di scissione				.000
	RC20	Imputato al conto economico			.000	
	RC21	Imputato alle voci dell'attivo			.000	.000
	RC22				.000	.000
	RC23				.000	.000
	RC24				.000	.000
	RC25				.000	.000
	RC26	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente				.000
	RC27	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva				.000
	RC28	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva				.000

Sezione	Rigo	Voce	1	DA ANNULLAMENTO 2	DA CONCAMBIO 3
Avanzo da annullamento e da concambio	RC29	Ammontare dell'avanzo di scissione		.000	.000
	RC30	Imputato alle voci dell'attivo		.000	.000
	RC31			.000	.000
	RC32			.000	.000
	RC33			.000	.000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	**RC34**	Da ricostituire	1 .000
	RC35	Ricostituiti pro-quota	.000
	RC36	Ricostituiti per intero	.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RC37**	Da ricostituire	.000
	RC38	Ricostituiti pro-quota	.000
	RC39	Ricostituiti per intero	.000

Altre società beneficiarie

RC40 Codice fiscale 1 | Denominazione 2

RC41 DOMICILIO FISCALE — Comune 1 | Provincia (sigla) 2 | Frazione, via e numero civico 3 | Cap 4

RC42 Descrizione 1

RC43 Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | Anno inizio attività 3 | Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno

RC44 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , %

RC45 Codice fiscale 1 | Denominazione 2

RC46 DOMICILIO FISCALE — Comune 1 | Provincia (sigla) 2 | Frazione, via e numero civico 3 | Cap 4

RC47 Descrizione 1

RC48 Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | Anno inizio attività 3 | Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno

RC49 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

Mod. N.

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione			
Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione	RR1	Denominazione			
	RR2	DOMICILIO FISCALE	Comune 1	Provincia (sigla) 2	
			Frazione, via e numero civico 3	Cap 4	
Dati relativi alla attività	RR3	Descrizione			
	RR4	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2	ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3	
Dati relativi alla operazione	RR5	TIPO DI OPERAZIONE: Fusione propria 1 / Incorporazione 2	Numero soggetti fusi o incorporati 3	Data atto di fusione 4 giorno mese anno	
Patrimonio netto	RR6	Data	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
	RR7	Patrimonio netto	1 .000	2 .000	3 .000
Altri dati	RR8	Aumento capitale per concambio			.000
Partecipazione al capitale sociale	RR9	Nuovo capitale sociale			.000
	RR10	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante			%
Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa	RR11	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RR12	DOMICILIO FISCALE	Comune 1	Provincia (sigla) 2	
			Frazione, via e numero civico 3	Cap 4	
Dati relativi alla attività	RR13	Descrizione			
	RR14	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2	ANNO INIZIO ATTIVITÀ 3	DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI 4
Disavanzo da annullamento e da concambio	RR15	Ammontare del disavanzo di fusione			4 .000
	RR16	Imputato al conto economico	2 .000		
	RR17	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO 1	.000	3	.000
	RR18		.000		.000
	RR19		.000		.000
	RR20		.000		.000
	RR21		.000		.000
	RR22	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente			.000
	RR23	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva			.000
	RR24	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva			.000
Avanzo da annullamento e da concambio			DA ANNULLAMENTO		DA CONCAMBIO
	RR25	Ammontare dell'avanzo di fusione	2 .000		3 .000
	RR26	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO 1	.000		.000
	RR27		.000		.000
	RR28		.000		.000
	RR29		.000		.000
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione					IMPORTO
	RR30	Ricostituiti			1 .000
	RR31	Non ricostituiti			.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RR32	Ricostituiti			.000
	RR33	Non ricostituiti			.000
Altri dati			QUOTA		COSTO
	RR34	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1 %		2 .000
	RR35	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%		.000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

LIRE

Operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L. n. 549/95; beni rivalutati (art. 54 Tuir)

Rigo						
RV1	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV2	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV3	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV4	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV5	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV6	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV7	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV8	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Mod. N.

LIRE

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%

	Codice fiscale (1)	Importo (2)
RP1		.000
RP2		.000
RP3		.000
RP4		.000
RP5		.000
RP6		.000
RP7		.000
RP8		.000
RP9		.000
RP10		.000
RP11		.000
RP12		.000
RP13		.000
RP14		.000
RP15		.000
RP16		.000
RP17		.000
RP18		.000
RP19		.000
RP20		.000
RP21		.000
RP22		.000
RP23		.000
RP24		.000
RP25		.000
RP26		.000
RP27		.000
RP28		.000
RP29		.000
RP30		.000
RP31		.000
RP32		.000
RP33		.000
RP34		.000
RP35		.000
RP36		.000
RP37		.000
RP38		.000
RP39		.000
RP40		.000
RP41		.000
RP42		.000
RP43		.000
RP44		.000
RP45		.000
RP46		.000
RP47	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi di col. 2)	.000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

LIRE

Redditi

Rigo	Descrizione	REDDITO O PERDITA	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
RN1	Impresa in contabilità ordinaria – DI CUI DIT 1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000
RN2	Impresa in contabilità semplificata	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000
RN3	Lavoro autonomo	2 .000	3 .000	4 .000			
RN4	Terreni	2 .000	3 .000				.000
RN5	Allevamento	2 .000	3 .000				
RN6	Fabbricati	2 .000					
RN7	Capitale	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	
RN8	Partecipazione – DI CUI DIT 1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000
RN9	Diversi	2 .000	3 .000	4 .000			
RN10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	2 .000			5 .000	6 .000	
RN11	**TOTALE**	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000
RN12	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art.8, comma 3, primo periodo)			1 .000	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 8, comma 3, ultimo periodo)		2 .000
RN13	Soggetti a tassazione separata	2 .000	3 .000		5 .000	6 .000	
RN14	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis						.000

Sezione	Rigo	Descrizione		
SEZ. I Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati	RN15	INVIM	1 .000	
	RN16	INVIM da partecipazione	.000	
	RN17	Altri oneri deducibili	.000	
	RN18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI		2 .000
SEZ. II Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta	RN19	Oneri per cui spettano le detrazioni	1 .000	
	RN20	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	.000	
	RN21	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		2 .000
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%	RN22	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (riportare l'importo di rigo RP47)		.000

REDDITI

QUADRO RO

Elenco degli amministratori e dei rappresentanti

CODICE FISCALE

Mod. N.

LIRE

Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti

Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Rigo	CODICE FISCALE 1	COGNOME E NOME 2	DATA DI NASCITA 3	SESSO (M o F) 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROVINCIA (sigla) 6	QUALIFICA 7	CARICA 8	DATA CARICA 9	COMUNE 10	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 11	PROVINCIA (sigla) 12	C.A.P. 13
RO1													
RO2													
RO3													
RO4													
RO5													
RO6													
RO7													
RO8													
RO9													

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG

Mod. N.

LIRE

	RS1	Quadro di riferimento	1			
Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone			SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
	RS2	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	RS3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000
	RS4	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000
	RS5	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000
	RS6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000
	RS7	Riserve e fondi diversi da quelli dei righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000
			SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
	RS8	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	RS9	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir	.000		.000	.000

Conferimenti agevolati	**RS10**	Società conferitaria	CODICE FISCALE 1	DENOMINAZIONE 2
	RS11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		3 .000
	RS12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		.000
	RS13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio		.000
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RS14**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir		.000
	RS15	Quota costante dell'importo di rigo RS14		.000
	RS16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir		.000
	RS17	Quota costante dell'importo di rigo RS16		.000

			VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi	**RS18**	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività							
	RS19	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c) del Tuir	1 .000	1%			4 .000	0,75%	
	RS20	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%			.000	3%	
	RS21	Altre immobilizzazioni	.000	15%			.000	12%	
	RS22	**TOTALE**			2 .000	3 .000			5 .000
	RS23	Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito							.000

Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)	**RS24**	Investimenti netti del periodo d'imposta			.000
	RS25	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente			.000
	RS26	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			.000
	RS27	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente			.000
	RS28	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente			.000
	RS29	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente			.000
	RS30	Reddito agevolato per investimenti			.000
	RS31	Reddito agevolato per spese per asili nido	1 .000	per formazione e aggiornamento del personale	2 .000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11 bis, della legge n. 133/99)		
	RS32 Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RS33 Cessioni	.000
	RS34 Investimenti	.000
	RS35 Somma algebrica (RS32 – RS33 + RS34)	.000
	RS36 Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RS37 Riduzione di patrimonio netto	.000
	RS38 Incremento di patrimonio netto	.000
	RS39 Somma algebrica (RS36 – RS37 + RS38)	.000
	RS40 Minore tra l'importo di rigo RS35 e quello di rigo RS39	.000
	RS41 Minore tra RN1, colonna 2 ovvero RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000, rigo RS41 UNICO 2001 e RS40	.000
	RS42 Investimenti netti del precedente periodo d'imposta	.000
	RS43 Cessioni	.000
	RS44 Investimenti	.000
	RS45 Somma algebrica (RS42 – RS43 + RS44)	.000
	RS46 Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta	.000
	RS47 Riduzione di patrimonio netto	.000
	RS48 Incremento di patrimonio netto	.000
	RS49 Somma algebrica (RS46 – RS47 + RS48)	.000
	RS50 Minore tra l'importo di rigo RS45 e quello di rigo RS49	.000
	RS51 Importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2001	.000
	RS52 Minore tra l'importo di rigo RS51 e quello di rigo RS50	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

LIRE

Sezione	Rigo	Descrizione					
Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)	**RU1**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1997 1 .000	1998 2 .000	1999 3 .000	2000 4 .000	2001
	RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
	RU3	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
	RU4	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
	RU5	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
	RU6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000
Spese di ricerca (art. 8, L. n. 317/1991)	**RU7**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1997 1 .000	1998 2 .000	1999 3 .000	2000 4 .000	2001
	RU8	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
	RU9	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
	RU10	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
	RU11	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
	RU12	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000
Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. n. 331/1993)	**RU13**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
	RU14	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU15	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000	Iva 2 .000	Imposta sostitutiva 3 .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
	RU16	Differenza					.000
	RU17	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					.000
	RU18	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)	**RU19**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					4 .000
	RU20	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU21	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000	Imposta sostitutiva 2 .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000		
	RU22	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)	**RU23**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998 1 .000	1999 2 .000	2000 3 .000	2001
	RU24	Credito d'imposta concesso nel periodo					4 .000
	RU25	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000	.000	
	RU26	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000	.000
	RU27	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		.000	.000	.000	.000
	RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000	.000
Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)	**RU29**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998 1 .000	1999 2 .000	2000 3 .000	2001
	RU30	Credito d'imposta concesso nel periodo					4 .000
	RU31	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000	.000	
	RU32	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000	.000
	RU33	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		.000	.000	.000	.000
	RU34	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000	.000
Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. n. 215/1992)	**RU35**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1997 1 .000	1998 2 .000	1999 3 .000	2000 4 .000
	RU36	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000	.000	.000
	RU37	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000	.000
	RU38	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		.000	.000	.000	.000
	RU39	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			.000	.000	.000
Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)	**RU40**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					4 .000
	RU41	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU42	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000	Imposta sostitutiva 2 .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000		
	RU43	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Campi	Importo
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	RU44	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		5 .000
	RU45	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU46	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
	RU47	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	RU48	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		5 .000
	RU49	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU50	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
	RU51	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	RU52	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		5 .000
	RU53	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU54	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
	RU55	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	RU56	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		4 .000
	RU57	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU58	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Imposta sostitutiva 2 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000	
	RU59	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	RU60	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		5 .000
	RU61	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU62	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
	RU63	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	RU64	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		3 .000
	RU65	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU66	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 .000	
	RU67	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	RU68	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1 .000
	RU69	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU70	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	RU71	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 .000; Investimento netto 2 .000; Credito spettante 3 .000	
	RU72	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU73	Risultato del periodo	Eccedenza da versare 1 .000; Interessi 2 .000; Residuo a riporto 3 .000	
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	RU74	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		2 .000
	RU75	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
	RU76	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU77	Credito d'imposta residuo	Rimborso 1 .000	.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU78	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 .000
	RU79	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU80	Importo che non ha trovato capienza		.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	RU81	Credito d'imposta concesso nel periodo		1 .000
	RU82	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		.000
	RU83	Importo che non ha trovato capienza		.000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RU84	Importo residuo		5 .000
	RU85	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	RU86	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione		3 .000
	RU87	Credito rimborsato		.000
	RU88	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000	
	RU89	Sospensione per iscrizione a ruolo		.000
	RU90	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

REDDITI
MODULO RW

Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

LIRE

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Rigo	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione	2 nome	Codice Stato estero di residenza 3	Tipo trasferimento 4	Codice Stato estero del trasferimento 5	Codice mezzo di pagamento 6	Codice operazioni con estero 7	Data 8 giorno mese anno	Importo 9
RW1									.000
RW2									.000
RW3									.000
RW4									.000
RW5									.000
RW6									.000

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2001

Rigo	Codice Stato estero 1	Codice operazioni con estero 2	Importo 3	Vedere istruzioni 4
RW7			.000	☐
RW8			.000	☐
RW9			.000	☐
RW10			.000	☐

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2001

Rigo	Codice Stato estero 1	Tipo trasferimento 2	Codice operazioni con estero 3	Codice ABI/CAB 4	Numero del conto corrente 5	Data 6 giorno mese anno	Importo 7
RW11							.000
RW12							.000
RW13							.000

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

LIRE

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1 Codice fiscale 1 | Denominazione 2 | Comune del domicilio fiscale 3 | Provincia (sigla) 4 | Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2 Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2 | Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7 | Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10 | Cod. Stato estero 11 | Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 .000

AC3 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 .000

AC4 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 .000

AC5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 .000

AC6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 .000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IVA	,00	,00	,00	,00
RX2	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX3	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione III		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione IV		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione V		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX10	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4	5
RX11		,00	,00	,00	,00
RX12		,00	,00	,00	,00
RX13		,00	,00	,00	,00
RX14		,00	,00	,00	,00
RX15		,00	,00	,00	,00

SOCIETÀ DI PERSONE 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2001

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

U50

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Partita IVA

Sede legale — mese, anno — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — mese, anno — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Stato — Natura giuridica — Situazione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Telefono — prefisso, numero

Fax — prefisso, numero

Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica: giorno, mese, anno

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella): M, F

Data di nascita: giorno, mese, anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono: prefisso, numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX

RY SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno: giorno, mese, anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RF

Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione	Importo
RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) A B C	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati		
RF3	**A)** Utile risultante dal conto economico	,00
RF4	**B)** Perdita risultante dal conto economico	,00
Variazioni in aumento		
RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	,00
RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	,00
RF8	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	,00
	Artigiani ☐	
RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	,00
RF10	Corrispettivi non annotati (per adeguamento a parametri o studi di settore [1] ,00 per emersione [2] ,00	[3] ,00
	Attività di agriturismo ☐	
RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	,00
RF12	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	,00
RF13	Interessi passivi indeducibili	,00
RF14	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	,00
RF15	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	,00
RF16	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	,00
RF17	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65	,00
RF18	Erogazioni liberali	,00
RF19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	,00
RF20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	,00
RF21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	,00
RF22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	,00
RF23	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	,00
RF24	b) per rischi su crediti (art. 71)	,00
RF25	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	,00
RF26	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	,00
RF27	Altre variazioni in aumento	,00
RF28	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	,00
Variazioni in diminuzione		
RF29	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	,00
RF30	Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97)	,00
RF31	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	,00
RF32	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	,00
RF33	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RF7	,00
RF34	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	,00
RF35	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	,00
RF36	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	,00
RF37	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	,00
RF38	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	,00
RF39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	,00
RF40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	,00
RF41	Altre variazioni in diminuzione [1] ,00	[2] ,00
RF42	Reddito detassato [1] ,00	[2] ,00
RF43	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	,00
RF44	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	,00
RF45	**REDDITO D'IMPRESA LORDO (O PERDITA)** (somma algebrica tra A) o B) e C))	,00
RF46	Erogazioni liberali	,00
RF47	Proventi esenti	,00
RF48	**REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)**	,00
RF49	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1 L. 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] ,00	[2] ,00
RF50	**REDDITO** da imputare ai soci (da riportare nel quadro RN, rigo RN1, colonna 2)	,00

Codice fiscale (*)

Dati di bilancio

RF51	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	1 ,00	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	2 ,00
RF52	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	,00	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	,00
RF53	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,00	Altri oneri di produzione e vendita	,00
RF54	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	,00	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	,00
RF55	Debiti verso fornitori	,00	Crediti verso i clienti	,00
RF56	Ricavi delle vendite	,00		

Crediti

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
RF57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF58	Perdite dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
RF59	Differenza (Rigo RF57 – Rigo RF58; indicare zero se negativo)		,00		,00
RF60	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
RF61	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	,00	,00	,00	,00
RF62	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00	,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

	RG1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito da imputare ai soci	**RG2**	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura [1] ,00 , per attività di agriturismo [2] ,00)	[3] ,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	,00
Artigiani ☐	**RG4**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 , per emersione [2] ,00)	,00
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	,00
	RG6	Sopravvenienze attive	,00
Attività di agriturismo ☐	**RG7**	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG9	Altri componenti positivi	,00
	RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	,00
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (di cui per emersione [1] ,00)	[2] ,00
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione	,00
	RG16	Quote di ammortamento	,00
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,00
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
	RG19	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] ,00)	[2] ,00
	RG20	Reddito detassato [1] ,00	[2] ,00
	RG21	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG20)	,00
	RG22	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG21)	,00
	RG23	Erogazioni liberali	,00
	RG24	Proventi esenti	,00
	RG25	**Reddito d'impresa (o perdita)**	,00
	RG26	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1 L. 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] ,00	[2] ,00
	RG27	**Reddito (o perdita) da imputare ai soci** (da riportare nel quadro RN, rigo RN2, colonna 2)	,00

REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo

	RE1	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00
	RE3	Altri proventi lordi	,00
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 , per emersione [2] ,00)	[3] ,00
	RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	,00
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a L. 1.000.000	,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,00
	RE9	Spese relative agli immobili	,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (di cui per emersione [1] ,00)	[2] ,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,00
	RE12	Interessi passivi	,00
	RE13	Consumi	,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,00) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	[2] ,00
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,00) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	[2] ,00
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,00
	RE17	Reddito detassato	,00
	RE18	Altre spese documentate	,00
	RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,00
	RE20	**REDDITO O PERDITA** (RE5 – RE19)	,00
	RE21	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1, legge 383/2001) Imposta sostitutiva 10% [1] ,00	[2] ,00
	RE22	**REDDITO da imputare agli associati** (da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 2)	,00

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

CODICE FISCALE

Mod. N.

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale (1)	Titolo (2)	Reddito agrario (3)	Possesso giorni (4)	Possesso % (5)	Canone di affitto in regime vincolistico (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Reddito dominicale imponibile (9)	Reddito agrario imponibile (10)
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00
RA11	,00		,00			,00			,00	,00
RA12	,00		,00			,00			,00	,00
RA13	,00		,00			,00			,00	,00
RA14	,00		,00			,00			,00	,00
RA15	,00		,00			,00			,00	,00
RA16	,00		,00			,00			,00	,00
RA17	,00		,00			,00			,00	,00
RA18	,00		,00			,00			,00	,00
RA19	,00		,00			,00			,00	,00
RA20	,00		,00			,00			,00	,00
RA21	,00		,00			,00			,00	,00
RA22	,00		,00			,00			,00	,00
RA23	,00		,00			,00			,00	,00
RA24	,00		,00			,00			,00	,00
RA25	,00		,00			,00			,00	,00
RA26	,00		,00			,00			,00	,00
RA27	,00		,00			,00			,00	,00
RA28	,00		,00			,00			,00	,00
RA29	,00		,00			,00			,00	,00
RA30	,00		,00			,00			,00	,00
RA31	,00		,00			,00			,00	,00
RA32	,00		,00			,00			,00	,00
RA33	,00		,00			,00			,00	,00
RA34	,00		,00			,00			,00	,00
RA35	,00		,00			,00			,00	,00
RA36	,00		,00			,00			,00	,00
RA37	,00		,00			,00			,00	,00
RA38	,00		,00			,00			,00	,00
RA39	,00		,00			,00			,00	,00
RA40	,00		,00			,00			,00	,00
RA41	,00		,00			,00			,00	,00
RA42	,00		,00			,00			,00	,00
RA43	,00		,00			,00			,00	,00
RA44	,00		,00			,00			,00	,00
RA45	,00		,00			,00			,00	,00
RA46	,00		,00			,00			,00	,00
RA47	,00		,00			,00			,00	,00
RA48	,00		,00			,00			,00	,00
RA49	,00		,00			,00			,00	,00
RA50	,00		,00			,00			,00	,00
RA51	,00		,00			,00			,00	,00
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN, rigo RN4, col. 2)								,00	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

EURO

Redditi dei fabbricati

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB1	,00				,00			,00
RB2	,00				,00			,00
RB3	,00				,00			,00
RB4	,00				,00			,00
RB5	,00				,00			,00
RB6	,00				,00			,00
RB7	,00				,00			,00
RB8	,00				,00			,00
RB9	,00				,00			,00
RB10	,00				,00			,00
RB11	,00				,00			,00
RB12	,00				,00			,00
RB13	,00				,00			,00
RB14	,00				,00			,00
RB15	,00				,00			,00
RB16	,00				,00			,00
RB17	,00				,00			,00
RB18	,00				,00			,00
RB19	,00				,00			,00
RB20	,00				,00			,00
RB21	,00				,00			,00
RB22	,00				,00			,00
RB23	,00				,00			,00
RB24	,00				,00			,00
RB25	,00				,00			,00
RB26	,00				,00			,00
RB27	,00				,00			,00
RB28	,00				,00			,00
RB29	,00				,00			,00
RB30	,00				,00			,00
RB31	,00				,00			,00
RB32	,00				,00			,00
RB33	,00				,00			,00
RB34	,00				,00			,00
RB35	**TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)							,00

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	Numero	Ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
	1	2	3	4	5	6	7	8
RB36								
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

REDDITI
QUADRO RI

Redditi di capitale

CODICE FISCALE

Sezione I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche			Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
	RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25%, deliberati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1/1/2001	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
	RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25% (indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973)	,00	,00	,00
	RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,00	,00	,00
	RI5	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
	RI6	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%	,00	,00	,00
	RI7	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,00		,00
	RI8	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI7)	,00		,00
	RI9	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI8)	,00		
	RI10	Credito d'imposta di cui al rigo RI3 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,00	

Sezione II Altri redditi di capitale			Redditi	Ritenute
	RI11	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	1 ,00	2 ,00
	RI12	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,00	,00
	RI13	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,00	,00
	RI14	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,00	,00
	RI15	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,00	,00
	RI16	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,00	,00
	RI17	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI11 a RI16)	,00	,00

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N.

EURO

Sezione I
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante

Rigo	Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività	Tipo	Quota percentuale di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH1	1	2	3	4 %	5 ,00	6

Rigo	Quota agevolata per DIT	Differenza	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota imp. pagate all'estero
RH1	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Rigo	Quota cred. d'imp. sui dividendi ord.	Quota cred. d'imposta limitato	Quota altri crediti d'imposta	Quota reddito rideterminato anno 1999	Quota reddito rideterminato anno 2000
RH1	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Rigo	1	2	3	4	5	6
RH2				%	,00	
RH3				%	,00	
RH4				%	,00	
RH5				%	,00	
RH6				%	,00	

Rigo	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RH2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH4	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RH6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione	Importo
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	,00
RH10	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata	,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10	,00
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici	,00
RH13	Somma algebrica dei righi RH11 e RH12	,00
RH14	Totale reddito agevolato DIT	,00
RH15	Totale ritenute d'acconto	,00
RH16	Totale imposte pagate all'estero	,00
RH17	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	,00
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati	,00
RH19	Totale altri crediti d'imposta	,00
RH20	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 1999	,00
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99 anno 2000	,00

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione	Importo
RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	,00
RL4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00
RL5	Redditi di beni immobili situati all'estero	,00
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00
RL7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	,00
RL8	**AMMONTARE LORDO (somma dei righi da RL1 a RL7)**	,00
RL9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,00
RL10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,00
RL11	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,00
RL12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL6	,00
RL13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7	,00
RL14	**TOTALE COSTI E ONERI (somma dei righi da RL9 a RL13)**	,00
RL15	**REDDITO** (RL8 – RL14, da riportare nel quadro RN, rigo RN9, colonna 2)	,00

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera

Mod. N.

EURO

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del Tuir e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. n. 413/1991

	TIPO DI REDDITO (1)	ANNO (2)	REDDITO O INDENNITÀ (3)	RITENUTA D'ACCONTO (4)
RM1			,00	,00
RM2			,00	,00
RM3			,00	,00
RM4			,00	,00
RM5			,00	,00
RM6			,00	,00

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO (1)	SOMME PERCEPITE (2)
RM7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		,00
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		,00

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del Tuir, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO (1)	REDDITO (2)	RITENUTA D'ACCONTO (3)	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO (4)	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO (5)
RM9		,00	,00	,00	,00
RM10		,00	,00	,00	,00

Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter, del Tuir

	TIPO DI REDDITO (1)	CODICE STATO ESTERO (2)	REDDITO (3)	ALIQUOTA (4)
RM11			,00	, %
RM12			,00	, %

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	REDDITO (1)	ALIQUOTA (2)	IMPOSTA (3)
RM13	,00	, %	,00
RM14	,00	, %	,00
RM15 TOTALE			,00

Proventi derivanti da depositi a garanzia

		(1)		(2)
RM16	AMMONTARE	,00	IMPORTO DOVUTO	,00

REDDITI

QUADRO RD

Reddito di allevamento di animali

Determinazione del reddito	**RD1**	Numero dei capi normalizzati	
	RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir	
	RD3	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)	
	RD4	Reddito di allevamento eccedente	,00
	RD5	Reddito detassato	,00
	RD6	Perdite di impresa in contabilità ordinaria fino a concorrenza di RD4 meno RD5	,00
	RD7	**REDDITO** (rigo RD4 - rigo RD5 - rigo RD6) o **PERDITA** (rigo RD4 - rigo RD5) (da riportare nel quadro RN, rigo RN5, col. 2)	,00

REDDITI

QUADRO RJ

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT (D.Lgs. n. 466/1997)	**RJ1**	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	,00
	RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	,00
Segnalazione ☐	**RJ3**	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	,00
	RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3) indicare zero se il risultato è negativo — Giorni 1	2 ,00
	RJ5	Determinazione del reddito agevolato	,00
	RJ6	Reddito (indicare l'importo di rigo RN1, col. 2 del quadro RN)	,00
	RJ7	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	,00
	RJ8	Reddito agevolabile ai fini DIT	,00
Eccedenze di reddito agevolabile	**RJ9**	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ5 – RJ6)	,00
	RJ10	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	,00
	RJ11	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	,00
	RJ12	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	,00
	RJ13	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente	,00

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

EURO
Sezione	Rigo	Descrizione		Col. 1	Col. 2
SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)	**RT1**	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,00
	RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2)	(ovvero Minusvalenze	1 ,00)	2 ,00
	RT4	Eccedenza delle minusvalenze			,00
	RT5	Differenza (RT3 col. 2 - RT4)			,00
	RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)			,00
	RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)			,00
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,00
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO			,00
SEZIONE II-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT11**	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00
	RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,00
	RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12)	(ovvero Minusvalenze	1 ,00)	2 ,00
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti	1 ,00)	2 ,00
	RT15	Differenza (RT13 col. 2 – RT14 col. 2)			,00
	RT16	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT15)			,00
	RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)			,00
	RT18	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,00
	RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO			,00
SEZIONE II-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT21**	Totale dei corrispettivi			,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto			,00
	RT23	Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22)	(ovvero Minusvalenze	1 ,00)	2 ,00
	RT24	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti	1 ,00)	2 ,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti	1 ,00)	2 ,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 2 – RT25 col. 2)			,00
	RT27	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT26)			,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO			,00

Minusvalenze non compensate nell'anno	Rigo		Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	Eccedenza relativa al 2001
	RT30	Sezione I	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RT31	Sezione II-A	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RT32	Sezione II-B	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
Riepilogo compensazioni	**RT33**	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2001 (di cui già compensata nel Mod. F24	1 ,00)	2 ,00
	RT34	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8 della L. n. 342/2000

CODICE FISCALE

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	,00
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	,00
	RQ5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	,00
	RQ6	**Imposta sostitutiva dovuta**	,00
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi di imposta precedenti	,00
	RQ8	**Totale dell'imposta sostitutiva**	,00
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ10	**Imposta sostitutiva da versare**	,00
Sez. II Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000)	**RQ11**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,00
	RQ12	Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziende	,00
	RQ13	**Totale delle plusvalenze**	,00
	RQ14	**Imposta sostitutiva dovuta**	,00
	RQ15	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ16	**Imposta sostitutiva da versare**	,00

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione di beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, riserve e fondi in sospensione di imposta, trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni

Mod. N.

EURO

SEZIONE I – Rivalutazione dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY1	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	19%	2 ,00
RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	15%	,00

SEZIONE II – Riconoscimento maggiori valori dei beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	19%	,00
RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	15%	,00

SEZIONE III

				Imposta
RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			,00
RY8	Importo da versare	n. rate		,00

SEZIONE IV – Riserve e fondi in sospensione di imposta

			Importo	Aliquota	Imposta
RY9	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY10	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY11	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY12	Denominazione	1			
	Utilizzo	2	3 ,00		
RY13	Totale		3 ,00	19%	4 ,00
RY14	Prima rata di imposta da versare (45% di rigo RY13, col. 4)				,00

SEZIONE V – Trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni

		Importo	Aliquota	Imposta
RY15	Beni immobili	1 ,00		
RY16	Beni mobili registrati	,00		
RY17	Quote di partecipazione in società	,00		
RY18	Totale	,00	10%	2 ,00
RY19	Maggiorazione IVA			,00
RY20	Riserve in sospensione di imposta	,00	20%	,00
RY21	Totale imposta (somma dei righi da RY18 a RY20)			,00

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sez. I **Dati relativi alla società beneficiaria**	**RC1**	Denominazione	
	RC2	DOMICILIO FISCALE	Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · Cap 4
Dati relativi alla attività	**RC3**	Descrizione	
	RC4	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2 · ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3
Dati relativi alla operazione	**RC5**	TIPO DI OPERAZIONE (barrare la casella): TOTALE 1 · PARZIALE 2	Numero soggetti beneficiari 3 · Data atto di scissione 4 giorno mese anno
	RC6	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	, %
	RC7	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	, %
Beni acquisiti	**RC8**	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 · Altri beni 3
Soci concambianti	**RC9**	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	1 SI · 2 NO
Patrimonio netto	**RC10**	Data	1 giorno mese anno · 2 giorno mese anno · 3 giorno mese anno
	RC11	Patrimonio netto	1 ,00 · 2 ,00 · 3 ,00
Altri dati	**RC12**	Aumento di capitale sociale per concambio	,00
	RC13	Nuovo capitale sociale	,00
Sez. II **Dati relativi alla società scissa**	**RC14**	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	RC15	DOMICILIO FISCALE	Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · Cap 4
Dati relativi alla attività	**RC16**	Descrizione	
	RC17	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 · Anno inizio attività 3 · Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC18	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %

			1	2	3	4
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RC19**	Ammontare del disavanzo di scissione				,00
	RC20	Imputato al conto economico			,00	
	RC21	Imputato alle voci dell'attivo			,00	,00
	RC22				,00	,00
	RC23				,00	,00
	RC24				,00	,00
	RC25				,00	,00
	RC26	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente				,00
	RC27	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva				,00
	RC28	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva				,00

			1		2 DA ANNULLAMENTO	3 DA CONCAMBIO
Avanzo da annullamento e da concambio	**RC29**	Ammontare dell'avanzo di scissione			,00	,00
	RC30	Imputato alle voci dell'attivo			,00	,00
	RC31				,00	,00
	RC32				,00	,00
	RC33				,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	**RC34**	Da ricostituire	1 ,00
	RC35	Ricostituiti pro-quota	,00
	RC36	Ricostituiti per intero	,00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RC37**	Da ricostituire	,00
	RC38	Ricostituiti pro-quota	,00
	RC39	Ricostituiti per intero	,00
Altre società beneficiarie	**RC40**	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	RC41	DOMICILIO FISCALE	Comune 1; Provincia (sigla) 2; Frazione, via e numero civico 3; Cap 4
	RC42	Descrizione	1
	RC43	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2; Anno inizio attività 3; Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC44	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %
	RC45	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	RC46	DOMICILIO FISCALE	Comune 1; Provincia (sigla) 2; Frazione, via e numero civico 3; Cap 4
	RC47	Descrizione	1
	RC48	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2; Anno inizio attività 3; Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
	RC49	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Operazioni di fusione

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Voce	Campi
Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione	**RR1**	Denominazione	
	RR2	DOMICILIO FISCALE	Comune 1; Provincia (sigla) 2; Frazione, via e numero civico 3; Cap 4
Dati relativi alla attività	**RR3**	Descrizione	
	RR4	Codice attività	1; BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2; ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3
Dati relativi alla operazione	**RR5**	TIPO DI OPERAZIONE: Fusione propria 1; Incorporazione 2	Numero soggetti fusi o incorporati 3; Data atto di fusione 4 giorno mese anno
Patrimonio netto	**RR6**	Data	1 giorno mese anno; 2 giorno mese anno; 3 giorno mese anno
	RR7	Patrimonio netto	1 ,00; 2 ,00; 3 ,00
Altri dati	**RR8**	Aumento capitale per concambio	,00
Partecipazione al capitale sociale	**RR9**	Nuovo capitale sociale	,00
	RR10	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	%
Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa	**RR11**	Codice fiscale 1	Denominazione 2
	RR12	DOMICILIO FISCALE	Comune 1; Provincia (sigla) 2; Frazione, via e numero civico 3; Cap 4
Dati relativi alla attività	**RR13**	Descrizione	
	RR14	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2; ANNO INIZIO ATTIVITÀ 3; DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI 4
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RR15**	Ammontare del disavanzo di fusione	4 ,00
	RR16	Imputato al conto economico	2 ,00
	RR17	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO	1; ,00; 3 ,00
	RR18		,00; ,00
	RR19		,00; ,00
	RR20		,00; ,00
	RR21		,00; ,00
	RR22	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente	,00
	RR23	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva	,00
	RR24	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva	,00
Avanzo da annullamento e da concambio	**RR25**	Ammontare dell'avanzo di fusione	DA ANNULLAMENTO 2 ,00; DA CONCAMBIO 3 ,00
	RR26	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO	1; ,00; ,00
	RR27		,00; ,00
	RR28		,00; ,00
	RR29		,00; ,00
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	**RR30**	Ricostituiti	IMPORTO 1 ,00
	RR31	Non ricostituiti	,00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR32**	Ricostituiti	,00
	RR33	Non ricostituiti	,00
Altri dati	**RR34**	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	QUOTA 1 %; COSTO 2 ,00
	RR35	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%; ,00

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

EURO

Operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L. n. 549/95; beni rivalutati (art. 54 Tuir)

RV1	Tipo di beni	1				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV2	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV3	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV4	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV5	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV6	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV7	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
RV8	Tipo di beni	1				
	di bilancio	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	fiscale	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Mod. N.

EURO

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%

	Codice fiscale (1)	Importo (2)
RP1		,00
RP2		,00
RP3		,00
RP4		,00
RP5		,00
RP6		,00
RP7		,00
RP8		,00
RP9		,00
RP10		,00
RP11		,00
RP12		,00
RP13		,00
RP14		,00
RP15		,00
RP16		,00
RP17		,00
RP18		,00
RP19		,00
RP20		,00
RP21		,00
RP22		,00
RP23		,00
RP24		,00
RP25		,00
RP26		,00
RP27		,00
RP28		,00
RP29		,00
RP30		,00
RP31		,00
RP32		,00
RP33		,00
RP34		,00
RP35		,00
RP36		,00
RP37		,00
RP38		,00
RP39		,00
RP40		,00
RP41		,00
RP42		,00
RP43		,00
RP44		,00
RP45		,00
RP46		,00
RP47	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi di col. 2)	,00

REDDITI

QUADRO RN

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

Redditi

Rigo	Descrizione	1	2 REDDITO O PERDITA	3 RITENUTE D'ACCONTO	4 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	5 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	6 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO	7 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
RN1	Impresa in contabilità ordinaria	DI CUI DIT ,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN2	Impresa in contabilità semplificata		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN3	Lavoro autonomo		,00	,00	,00			
RN4	Terreni		,00	,00				,00
RN5	Allevamento		,00	,00				
RN6	Fabbricati		,00					
RN7	Capitale		,00	,00	,00	,00	,00	
RN8	Partecipazione	DI CUI DIT ,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN9	Diversi		,00	,00	,00			
RN10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		,00			,00	,00	
RN11	**TOTALE**		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN12	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art.8, comma 3, primo periodo)				1 ,00	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 8, comma 3, ultimo periodo)		2 ,00
RN13	Soggetti a tassazione separata		,00	,00		,00	,00	
RN14	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis							,00

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2
SEZ. I Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati	RN15	INVIM	,00	
	RN16	INVIM da partecipazione	,00	
	RN17	Altri oneri deducibili	,00	
	RN18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI		,00
SEZ. II Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta	RN19	Oneri per cui spettano le detrazioni	,00	
	RN20	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	,00	
	RN21	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		,00
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%	RN22	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (riportare l'importo di rigo RP47)		,00

REDDITI

QUADRO RO

Elenco degli amministratori e dei rappresentanti

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti

Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Rigo							
RO1	CODICE FISCALE 1	COGNOME E NOME 2					DATA DI NASCITA 3
	SESSO (M o F) 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROVINCIA (sigla) 6	QUALIFICA 7	CARICA 8		DATA CARICA 9
	COMUNE 10	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 11				PROVINCIA (sigla) 12	C.A.P. 13
RO2	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO3	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO4	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO5	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO6	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO7	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO8	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13
RO9	1	2					3
	4	5	6	7	8		9
	10	11				12	13

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG

Mod. N.

	RS1	Quadro di riferimento	1			
Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone			SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
	RS2	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RS3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	,00	,00	,00	,00
	RS4	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	,00	,00	,00	,00
	RS5	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	,00	,00	,00	,00
	RS6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	,00	,00	,00	,00
	RS7	Riserve e fondi diversi da quelli dei righi RS5 e RS6	,00	,00	,00	,00
			SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
	RS8	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RS9	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir	,00		,00	,00

Conferimenti agevolati	**RS10**	Società conferitaria	CODICE FISCALE 1	DENOMINAZIONE 2
	RS11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		3 ,00
	RS12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		,00
	RS13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio		,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RS14**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir		,00
	RS15	Quota costante dell'importo di rigo RS14		,00
	RS16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir		,00
	RS17	Quota costante dell'importo di rigo RS16		,00

			VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi	**RS18**	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività							
	RS19	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c) del Tuir	1 ,00	1%			4 ,00	0,75%	
	RS20	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	,00	4%			,00	3%	
	RS21	Altre immobilizzazioni	,00	15%			,00	12%	
	RS22	**TOTALE**			2 ,00	3 ,00			5 ,00
	RS23	Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito							,00

Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)	**RS24**	Investimenti netti del periodo d'imposta			,00
	RS25	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente			,00
	RS26	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente			,00
	RS27	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente			,00
	RS28	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente			,00
	RS29	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente			,00
	RS30	Reddito agevolato per investimenti			,00
	RS31	Reddito agevolato per spese per asili nido	1 ,00	per formazione e aggiornamento del personale	2 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11 bis, della legge n. 133/99)		
RS32	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente	,00
RS33	Cessioni	,00
RS34	Investimenti	,00
RS35	Somma algebrica (RS32 – RS33 + RS34)	,00
RS36	Incrementi di patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente	,00
RS37	Riduzione di patrimonio netto	,00
RS38	Incremento di patrimonio netto	,00
RS39	Somma algebrica (RS36 – RS37 + RS38)	,00
RS40	Minore tra l'importo di rigo RS35 e quello di rigo RS39	,00
RS41	Minore tra RN1, colonna 2 ovvero RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000, rigo RS41 UNICO 2001 e RS40	,00
RS42	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta	,00
RS43	Cessioni	,00
RS44	Investimenti	,00
RS45	Somma algebrica (RS42 – RS43 + RS44)	,00
RS46	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta	,00
RS47	Riduzione di patrimonio netto	,00
RS48	Incremento di patrimonio netto	,00
RS49	Somma algebrica (RS46 – RS47 + RS48)	,00
RS50	Minore tra l'importo di rigo RS45 e quello di rigo RS49	,00
RS51	Importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2001	,00
RS52	Minore tra l'importo di rigo RS51 e quello di rigo RS50	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione					
Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)	**RU1**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1997 1 ,00	1998 2 ,00	1999 3 ,00	2000 4 ,00	2001
	RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 ,00
	RU3	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
	RU4	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
	RU5	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
	RU6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)	,00	,00	,00	,00	,00
Spese di ricerca (art. 8, L. n. 317/1991)	**RU7**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1997 1 ,00	1998 2 ,00	1999 3 ,00	2000 4 ,00	2001
	RU8	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 ,00
	RU9	Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
	RU10	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
	RU11	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
	RU12	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)	,00	,00	,00	,00	,00
Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. n. 331/1993)	**RU13**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5 ,00
	RU14	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
	RU15	Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Imposta sostitutiva 3 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00		
	RU16	Differenza					,00
	RU17	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					,00
	RU18	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00
Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)	**RU19**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					4 ,00
	RU20	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
	RU21	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 ,00	Imposta sostitutiva 2 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 ,00		
	RU22	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00
Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)	**RU23**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998 1 ,00	1999 2 ,00	2000 3 ,00	2001
	RU24	Credito d'imposta concesso nel periodo					4 ,00
	RU25	Credito utilizzato ai fini Iva		,00	,00	,00	
	RU26	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		,00	,00	,00	,00
	RU27	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		,00	,00	,00	,00
	RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00
Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)	**RU29**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998 1 ,00	1999 2 ,00	2000 3 ,00	2001
	RU30	Credito d'imposta concesso nel periodo					4 ,00
	RU31	Credito utilizzato ai fini Iva		,00	,00	,00	
	RU32	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		,00	,00	,00	,00
	RU33	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		,00	,00	,00	,00
	RU34	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00
Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. n. 215/1992)	**RU35**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1997 1 ,00	1998 2 ,00	1999 3 ,00	2000 4 ,00
	RU36	Credito utilizzato ai fini Iva		,00	,00	,00	,00
	RU37	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		,00	,00	,00	,00
	RU38	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		,00	,00	,00	,00
	RU39	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00	,00	,00
Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)	**RU40**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					4 ,00
	RU41	Credito d'imposta concesso nel periodo					,00
	RU42	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 ,00	Imposta sostitutiva 2 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 ,00		
	RU43	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	Campi
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	**RU44**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[5] ,00
	RU45	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU46	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00; Imposta sostitutiva [3] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [4] ,00
	RU47	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	**RU48**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[5] ,00
	RU49	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU50	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00; Imposta sostitutiva [3] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [4] ,00
	RU51	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RU52**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[5] ,00
	RU53	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU54	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00; Imposta sostitutiva [3] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [4] ,00
	RU55	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RU56**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[4] ,00
	RU57	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU58	Credito utilizzato ai fini	Iva [1] ,00; Imposta sostitutiva [2] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [3] ,00
	RU59	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	**RU60**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[5] ,00
	RU61	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU62	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00; Imposta sostitutiva [3] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [4] ,00
	RU63	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	**RU64**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[3] ,00
	RU65	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU66	Credito utilizzato ai fini	Iva [1] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [2] ,00
	RU67	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	**RU68**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[1] ,00
	RU69	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU70	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	**RU71**	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo [1] ,00; Investimento netto [2] ,00; Credito spettante [3] ,00
	RU72	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU73	Risultato del periodo	Eccedenza da versare [1] ,00; Interessi [2] ,00; Residuo a riporto [3] ,00
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	**RU74**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	[2] ,00
	RU75	Credito d'imposta concesso nel periodo	,00
	RU76	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU77	Credito d'imposta residuo	Rimborso [1] ,00; ,00
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU78**	Credito d'imposta concesso nel periodo	[1] ,00
	RU79	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU80	Importo che non ha trovato capienza	,00
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	**RU81**	Credito d'imposta concesso nel periodo	[1] ,00
	RU82	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU83	Importo che non ha trovato capienza	,00
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU84**	Importo residuo	[5] ,00
	RU85	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00; Imposta sostitutiva [3] ,00; Compensaz. D.Lgs. 241/97 [4] ,00
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	**RU86**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione	[3] ,00
	RU87	Credito rimborsato	,00
	RU88	Sospensione	Versamento delle ritenute [1] ,00; Iva [2] ,00
	RU89	Sospensione per iscrizione a ruolo	,00
	RU90	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
MODULO RW
Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

EURO

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
RW1	1 cognome o denominazione			2 nome	3	4
	Codice Stato estero del trasferimento	Codice mezzo di pagamento	Codice operazioni con estero	Data	Importo	
	5	6	7	8 giorno / mese / anno	9 ,00	
RW2	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW3	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW4	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW5	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW6	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2001

	Codice Stato estero	Codice operazioni con estero	Importo	Vedere istruzioni
RW7	1	2	3 ,00	4 ☐
RW8	1	2	3 ,00	4 ☐
RW9	1	2	3 ,00	4 ☐
RW10	1	2	3 ,00	4 ☐

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2001

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB
RW11	1	2	3	4
	Numero del conto corrente		Data	Importo
	5		6 giorno / mese / anno	7 ,00
RW12	1	2	3	4
	5		6	7 ,00
RW13	1	2	3	4
	5		6	7 ,00

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

EURO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale 1 | Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3 | Provincia (sigla) 4 | Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10 | Cod. Stato estero 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00

AC3
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC4
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC5
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC6
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IVA	,00	,00	,00	,00
RX2	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX3	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione III		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione IV		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - Sezione V		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX10	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4	5
RX11		,00	,00	,00	,00
RX12		,00	,00	,00	,00
RX13		,00	,00	,00	,00
RX14		,00	,00	,00	,00
RX15		,00	,00	,00	,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

Parametri Professioni 2002

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2002, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2001 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel 2001.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai fini dell'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta in sede di compilazione del modello UNICO 2002. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.
Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi
Indicare:
– nel **rigo Q01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un medico per prestazioni rese da un altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Q02**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2. i consumi di energia elettrica;
3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo Q10;

– nel **rigo Q03**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo Q04**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall'art.2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

– nel **rigo Q05**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

– nel **rigo Q06**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (lire 350.000); il predetto limite è elevato a euro 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno**,** invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel **rigo Q07**:
  - le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 (lire 1.000.000) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
  - l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate

secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 (lire 35 milioni) per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 (lire 8 milioni) per i motocicli e euro 2.065,83 (lire 4 milioni) per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel **rigo Q08**:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 (lire 35 milioni) per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 (lire 8 milioni) per i motocicli e euro 2.065,66 (lire 4 milioni) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

– nel **rigo Q09**, l'ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo P03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel **rigo Q10**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo Q11**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto
Indicare:

– nel **rigo Q12**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo Q13**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo Q14**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  1. operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
  2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel **rigo Q15**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo Q16**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  1. alle cessioni di beni ammortizzabili;
  2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Indicare:

– nel **rigo Q17**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2001 e assumendo co-

me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Indicare:

– nel **rigo Q18**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo Q19**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo Q20**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo Q21**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo Q22** deve essere riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

PARAMETRI PROFESSIONI
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE

LIRE

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	.000
	Q02	Consumi	.000
	Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	.000
	Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	.000
	Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
	Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
	Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
	Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
	Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	.000
	Q10	Altre spese	.000
	Q11	Compensi dichiarati	.000
		Imposta sul valore aggiunto	
	Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
	Q13	Volume d'affari	.000
	Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000
	Q15	IVA sulle operazioni imponibili	.000
	Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000
		Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi	
	Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella
SEZIONE II Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata		**Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati**	
	Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
	Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
	Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
	Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività
SEZIONE III Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri	**Q22**	Compensi non annotati nelle scritture contabili	.000

PARAMETRI PROFESSIONI 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
Q02	Consumi	,00
Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
Q10	Altre spese	,00
Q11	Compensi dichiarati	,00

Imposta sul valore aggiunto

Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
Q13	Volume d'affari	,00
Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
Q15	IVA sulle operazioni imponibili	,00
Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2002, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999,< qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2001 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta in sede di compilazione del modello UNICO 2002. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.
Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.
Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:

– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), di-

rettamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

– nel **rigo P13,** l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

  Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

– nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000), ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
– i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (lire 1.000.000). Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:

– nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
– nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72, (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:

– nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2001 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:

– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

P
PARAMETRI IMPRESA
2002
AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

LIRE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	.000
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
P10	Costo per la produzione di servizi	.000
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	.000
P12	Spese per acquisti di servizi	.000
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	.000
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	.000
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	.000
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	.000
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	.000
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	.000
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	.000
P21	Quote di ammortamento anticipato	.000
P22	Quote di ammortamento accelerato	.000
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	.000
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura .000 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000	.000
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	.000
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
P30	IVA sulle operazioni imponibili	.000
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	.000

PARAMETRI IMPRESA 2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

Codice dell'attività esercitata

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

02A02903

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651366/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035